

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**RELAZIONE dell'ORGANO di REVISIONE sulla proposta di legge al
RENDICONTO di GENERALE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2019**

**Art. 40-quater della L.R. n. 7/2001 e art. 68 punto 1 dello statuto della Regione Piemonte
(allegato al verb. 15/2020)**

Premessa

Quadro normativo

Equilibri di bilancio

I fondi strutturali

Evoluzione delle previsioni – annualità 2019

La gestione del Bilancio

La gestione dei Residui con esclusione del perimetro sanitario

Il Bilancio di Cassa - saldo di Cassa

Agenti contabili – conti annuali e parifica

Il risultato della gestione di competenza

Il risultato di amministrazione

Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale

Debiti fuori bilancio anno 2019

La spesa sanitaria

La spesa del personale

Contenimento della spesa

Le partecipazioni societarie regionali

Bilancio consolidato

Rendiconto consolidato con il Consiglio

Stato patrimoniale e conto economico

Il conto generale del patrimonio

Indebitamento

La gestione dei contratti di finanza derivata

Tempestività dei pagamenti

Relazione sulla gestione della Giunta

Conclusioni, suggerimenti e raccomandazioni

Premessa

Premesso che:

- la legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 – *modificata in varie occasioni* - ha adottato lo *“Statuto della Regione Piemonte”* che all’art. 70 bis prevede: *“Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità”*;
- l’art. 36 relativo al rendiconto, per quanto applicabile, e di quanto meglio oltre si dirà, del *“Regolamento regionale di contabilità”* emanato dal Presidente della Giunta Regionale in data 5 dicembre 2001 n. 18/R essendo dell’anno 2001, e quindi precedente rispetto alla legge di istituzione del collegio dei revisori, nulla dice in merito alle funzioni del collegio;
- l’art. 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le Regioni istituiscano, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera e) del D.L. 138/2011, un Collegio dei revisori dei conti quale organo che svolga la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione;
- la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 ha istituito per la Regione Piemonte il Collegio dei Revisori dei Conti, aggiungendo alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento Contabile della Regione), il capo III bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies);
- l’art. 72 del D. Lgs. 118/2011 prevede che: *“Il Collegio dei Revisori dei Conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio Regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”* nonché *“il collegio svolge i compiti previsti dall’art. 20 del D.lgs 30 giugno 2011 n. 123”*;
- l’art. 1 comma 5 del D.L. 174/2012 - convertito dalla L. 213/2012 - prevede che il rendiconto della regione è, a partire dal 2012, parificato dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte della

Corte dei conti ai sensi degli artt. 39, 40, 41 del testo unico di cui al regio decreto 1214 del 1934 che in quella sede esprime e formula osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione;

- il rendiconto riassume i risultati della gestione dell'anno e determina le disponibilità economico-patrimoniale effettive dell'ente anche in termini di futura programmazione;
- la parifica in termini cronologici si inserisce tra la presentazione del progetto di legge da parte della Giunta, il nostro parere e la definitiva approvazione della legge da parte dell'Assemblea;

si evidenzia che in seguito al sorteggio avvenuto in data 17 giugno 2019 dall'elenco istituito a norma dell'art. 40 ter della L.R. n. 7/2001 con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 è stato nominato il presente Collegio dei revisori nelle persone dei Sigg.ri:

- D.ssa Elisa Venturini - Presidente
- D.ssa Olivia Cutone – membro effettivo
- Dott. Pietro Boraschi – membro effettivo

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto:

A) in data **15 giugno 2020**, via mail a firma dell'assessore al bilancio, una prima parte dei documenti ed in particolare il Disegno di legge Regionale n. 102 "rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019" unitamente ad una parte degli allegati obbligatori di cui al D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 7/2001, in particolare i seguenti:

1. Testo del disegno di legge "RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019"DDL n. 102 **pervenuto al collegio non ancora numerato approvato dalla Giunta in data 30 maggio 2020;**
2. prospetto delle entrate - riepilogo generale per titolo e tipologia (allegato 1);
3. prospetto delle entrate - riepilogo generale per titolo (allegato 2);
4. prospetto delle entrate - riepilogo per titoli, tipologie e categorie (allegato 3);
5. prospetto delle spese - riepilogo per titolo missione e programma (allegato 4);
6. prospetto delle spese - riepilogo generale per missioni (allegato 5);
7. prospetto delle spese - riepilogo generale delle spese per titolo (allegato 6);
8. prospetto delle spese - riepilogo per titoli e macroaggregati (allegato 7);
9. prospetto delle spese - riepilogo per missioni, programmi e macroaggregati (impegni e pagamenti) (allegato 8);
10. quadro generale riassuntivo (allegato 9);

11. prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 10);
12. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 11);
13. elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (allegato 12);
14. elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato 13);
15. prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 14);

B) in data **3 luglio 2020**, a seguito di mail del 29 giugno 2020 del collegio sulla necessità di ricevere la documentazione completa a norma, almeno, del D.Lgs 118/2011, a mezzo mail una seconda parte di documenti, a firma dell'assessore al bilancio, ed in particolare gli emendamenti al disegno di legge n. 102 avente per oggetto "RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019" costituiti dai seguenti elaborati approvati con verbale della Giunta n. 97 nell'adunanza del 30 giugno 2020:

1. **nuovo** prospetto delle entrate - riepilogo per titoli, tipologie e categorie (allegato 3);
2. **emendamenti al disegno di legge n. 102** numerati per sola trasparenza dal collegio **essendo pervenuti tutti senza numerazione e in unica mail aggregata:**
 - a) emendamento 1: "dopo l'art. 8 del ddl 102 è inserito l'art. 8 bis - abrogazioni";
 - b) emendamento 2: "dopo l'art. 2 del ddl 102 è inserito l'art. 2 bis – rettifiche stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario 2019-2021":
 - * prospetto delle spese- riepilogo per titolo missione e programma (allegato 4);
 - * prospetto delle spese - riepilogo generale per missioni (allegato 5);
 - c) emendamento 3: "dopo la lettera p del comma 1 dell'art. 8 del ddl 102 sono aggiunte le seguenti:

*p bis) Prospetto degli accertamenti pluriennali – Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui di riferisce il rendiconto e seguenti (Allegato 15);

*p ter) Prospetto degli impegni pluriennali – Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi *precedenti imputati all'anno successivo cui di riferisce il rendiconto e seguenti (Allegato 16);

*p quater) Prospetto dei costi per missione (Allegato 17);

*p quinques) Prospetto di ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria (Allegato 18);

*p sexies) Elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (Allegato 19);

*p septies) Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (Allegato 20);

*p octies) Elenco dei residui attivi cancellati in sede di riaccertamento ordinario di cui alla D.G.R. 30-1465 del 30 maggio 2020 (Allegato 21);

*p novies) Prospetto relativo alla composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 (Allegato 22);

*p decies) Informativa relativa agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (Allegato 23);

*p undecies) Stato Patrimoniale Attivo e Passivo – Conto Economico e Nota integrativa

- (Allegato 24);
*p duodecies) Relazione sulla gestione della Giunta Regionale (Allegato 25);
*p ter decies) Composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31/12/2019 (Allegato 26);
*p quater decies) Prospetto relativo ai dati SIOPE (Allegato 27);
*p quindecies) Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all' articolo 20, comma 1, del d.lgs. 118/2011 (allegato 28).

Prima di proseguire nell'elenco dei documenti pervenuti si vuole evidenziare che i documenti inviati con la prima mail approvati dalla giunta in data **30 maggio 2020 e pervenuti in data 15 giugno 2020 riportano risultanze nelle stampe ufficiali che tengono già conto del contenuto dell'emendamento n. 2 approvato, peraltro, successivamente dalla Giunta nella seduta del 30 giugno 2020. In particolare, per chiarezza, quindi i seguenti prospetti facenti parte dell'emendamento 2:**

prospetto delle entrate - riepilogo per titoli, tipologie e categorie (allegato 3);

prospetto delle spese - riepilogo per titolo missione e programma (allegato 4);

risultano i medesimi inseriti già nel DDL 102; pertanto le stampe del rendiconto per la parte delle risultanze finali 2019 denominate "previsioni definitive" tengono conto già della sistemazione di errori che avrebbe dovuto essere fatta con emendamento.

Tale modalità risulta quantomeno inusuale, pertanto il collegio evidenzia nuovamente che ogni atto deve necessariamente avere un proprio iter amministrativo tenuto conto che gli emendamenti potrebbero non essere accolti nel corso nell'iter di legge.

Tenuto conto della finalità del nostro parere, seppur la particolarità eccezionale – peraltro che evidenziano problemi di tipo organizzativo e/o di sistema informativo - di avere emendamenti al rendiconto, si deve evidenziare che sarebbe necessaria l'espressione del parere sul rendiconto risultante dalle scritture contabili finanziarie e sui seguenti emendamenti presentati singolarmente, senza poter ritenere tutto un unico documento politico, di cui si dirà in seguito.

Dalla data del 3 luglio, il collegio ha chiesto numerose informazioni agli uffici seppur in una situazione estremamente difficoltosa tenuto conto della modalità di prestazione lavorativa in smart-working della quasi totalità dei funzionari e dirigenti.

In particolare in data 14 luglio, essendo propedeutici all'emissione del parere al rendiconto, il collegio ha sollecitato l'invio dei documenti inerenti le richieste di informazioni già evidenziate nei

propri verbali numeri 9, 10 e 11 del 2020, con particolare riferimento all'operazione e al trattamento contabile/giuridico di una economia di spesa che è confluita in avanzo con contestuale costituzione di un vincolo appostato dall'ente rispetto al quale il collegio, nei predetti verbali, aveva già espresso molte perplessità sulla fattibilità dell'operazione, non avendo all'epoca ricevuto i documenti ufficiali. Il collegio ha sollecitato le informazioni relativamente al percorso ed alle giustificazioni e norme applicate richiedendo una dettagliata relazione dall'Ente anche in merito ai rapporti formalizzati con Finpiemonte spa tenuto conto che, per mera casualità, è venuto a conoscenza - durante le verifiche al riaccertamento - dagli organi di informazione che è stata approvata, senza richiesta di un proprio parere, la L.R. n. 12/2020 denominata "*primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19*" che implica una importante variazione al bilancio di previsione approvato con L.R. n. 8/2020 nonché l'utilizzo di avanzo presunto 2019 vincolato dall'ente.

Relativamente alla propria richiesta, in data **15 luglio 2020** il responsabile dell'Ufficio Bilancio ha inviato al collegio a mezzo mail i seguenti documenti:

1. Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 16-1198 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.
2. DGR n.1461 del 30 maggio 2020. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della l.r. 12/2020 "Interventi per contrastare l'emergenza da Covid-19". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.
3. DGR n. 1479 del 5 giugno 2020. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.
4. Quadro generale riassuntivo gestionale del bilancio 2020-2022 (bilr. 112) alla data del 15 luglio 2020.

In data **20 luglio 2020** il collegio, anche ai fini dell'interruzione dei termini di cui all'art. 40 quater punto 5 della L.R. 7/2001 e s.m.i, ha chiesto ulteriori documenti per gli approfondimenti necessari e tra i tanti, relativamente a quelli obbligatori a norma di D.Lgs 118/2011 i seguenti:

- elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione (art. 11 punto 4 lettera n e art. 63 comma 7 lettera b);

- rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali comprensiva anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9);
- elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48 comma 1 lettera b) con indicazione dei motivi (art. 63 comma 4);

In data **11 agosto 2020** è pervenuta, con interruzione dei termini per il deposito della propria relazione a norma dell'art. 40 quater punto 5 della L.R. 7/2001, la risposta in merito alla mancanza del consolidato a norma dell'art. 11 comma 8 e 9 del D.Lgs 118/2011 con il Consiglio Regionale da parte del Dirigente.

Il Dirigente ha informato il collegio che *“è prassi presentare il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio solo dopo avere avuto contezza dei contenuti della parifica”* quindi dopo avere avuto *“la certezza di non dover rielaborare”* un rendiconto per effetto di modifiche richieste.

Rispetto agli emendamenti il collegio pur prendendo atto della possibilità, intervenuta per la sola annualità 2020 ai sensi dell'art. 107 comma 1 lettera b) ultimo capoverso del DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia” convertito nella L. 27/2020 e del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, di addivenire all'approvazione dei rendiconti da parte della Giunta entro il 30 giugno (e da parte del Consiglio entro il 30 settembre) deve evidenziare che essendo entro i termini di legge, gli allegati di bilancio obbligatori non dovrebbero, e non avrebbero dovuto, necessitare della presentazione di un emendamento.

Questa consuetudine crea problemi al lavoro dei revisori in quanto gli emendamenti sarebbero da valutare autonomamente potendo non essere approvati, non risultando parte del “pacchetto iniziale” del rendiconto bensì una eventuale modifica da inserire in votazione.

Il collegio richiama pertanto l'ente ad una più efficiente e chiara predisposizione del materiale in ottemperanza alla normativa di legge dovendo a questo punto, al fine di rendere un parere in senso collaborativo con il Consiglio, analizzare il rendiconto nel suo insieme quale documento assemblato con gli emendamenti n. 2 e n. 3 ritenendoli già come approvati. Da qui la necessaria condizione al parere finale.

A parere del collegio si conferma una grave criticità, già peraltro evidenziata in sede di assestamento inerente l'organizzazione, le procedure contabili messe in atto e più nello specifico il

sistema contabile del gestionale che appare inadeguato rispetto alla complessità e alla dimensione dell'ente.

Tale criticità si evidenzia in merito all'emendamento denominato dal collegio n. 2, sopra riportato, che rileva errori nella gestione delle variazioni – aspetto questo, peraltro, già evidenziato con forza dal collegio in sede di assestamento (rif. verbali n. 32 e 33 del 2019). Il collegio ribadisce la necessità di una diversa organizzazione nella gestione del Bilancio e delle variazioni supportata da una importante implementazione del sistema informatico gestionale che risulta, a parere del collegio, inadeguato alle necessità operative quotidiane, di simulazione e alle complessità di un ente come la Regione Piemonte.

Il Collegio, preso atto:

- del bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2020 approvato con L.R. n. 9 del 19 marzo 2019 rispetto al quale è stato emesso il parere favorevole dal precedente collegio in carica (rif. verb. 5/2019 del 11 marzo 2019);
- dell'assestamento al bilancio 2019-2020 approvato con L.R. n. 22 del 10 dicembre 2019 correlato dai propri pareri n. 32/2019 e n. 33/2019 ove sono state evidenziate le estreme difficoltà riscontrate che hanno portato alla necessità di formalizzare un incontro con i funzionari i dirigenti e il direttore del settore Finanziario e bilancio, sinteticamente in quanto i documenti inviati e messi a disposizione dalla Regione non erano sufficienti per poter esprimere il parere, che non vi era quadratura nella variazione finanziaria inviata al collegio e, pertanto, la mancanza di equilibri. Inoltre, il collegio riporta di aver dovuto sollecitare emendamenti al fine di quadrare le poste di entrate e uscita tra Regione e Consiglio della Regione, emendamento necessario per la concordanza tra entrate e spese dei due soggetti, tenuto conto del carattere autorizzatorio di spesa del bilancio, di aver rilevato come l'acquisizione della documentazione fosse stata estremamente difficoltosa;
- degli emendamenti presentati ed in particolare dell'emendamento 2 che corregge alcune incongruenze sia allo stanziamento iniziale di competenza 2019 (missione 20 del programma FCDE è aumentato di euro 900.693,45 e Altri Fondi diminuiti del medesimo importo di euro 900.693,45) che agli stanziamenti finali di competenza 2019 per renderli congruenti con i dati della legge di assestamento finale (legge regionale n. 22/2019);

- che in data 7 agosto 2019 con legge regionale n. 20 è stato approvato il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2018 parificato in data 3 luglio 2019 con Deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI dalla Corte dei conti Sezione di controllo per il Piemonte;
- delle disposizioni del Titolo I, III, IV e V del D.Lgs 118/2011;
- dell'articolo 72 del D.Lgs. 118/2011 e gli artt. del capo III Bis della LR n. 7/2001 nonché in particolare per il rendiconto generale, l'art. 63 del medesimo D.Lgs;
- dell'art. 35 e seguenti della L.R. n. 7/2001;
- che l'art. 107 comma I lettera b) ultimo capoverso del DL n. 18/2020 "Decreto Cura Italia" convertito nella L. 27/2020 e il D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 che ha differito al 30 giugno 2020 i termini di approvazione da parte della Giunta della bozza di rendiconto per cui risultano superati i termini di cui all'art. 56 punto 2 lettera a) e l'art. 68 dello "Statuto della Regione Piemonte" relativamente ai quali la presentazione del DDI da parte della Giunta avrebbe dovuto essere fatta il 30 aprile;
- che la presentazione del DDI da parte della Giunta è avvenuta il 30 maggio, e ha avuto riguardato anche un'importante operazione di riaccertamento di cui meglio si dirà, che ha avuto caratteristiche simili, nell'iter di lavoro, ad un riaccertamento straordinario e ciò nonostante le difficoltà dell'emergenza COVID-19;
- dei principi contabili applicabili alla Regione per il 2019;
- del Regolamento "regionale di contabilità del Presidente della Giunta regionale" n. 18/R del 5 dicembre 2001 per quanto applicabile;
- che il "regolamento regionale di contabilità" (D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R) in essere non è ancora conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011, essendo precedente alla legge di istituzione del collegio dei revisori, tra l'altro, nulla recita in merito alle funzioni del collegio e rispetto al quale si rinvia alla relazione al rendiconto 2018 rilasciata dai sottoscritti, ed in particolare la seguente raccomandazione: *"il collegio raccomanda di addivenire con*

urgenza alla stesura ed approvazione di un nuovo regolamento regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011 in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della L.R. 7/200 – tutte deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio regolamentando anche le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili ricordando che gli stessi devono essere comunque inviati a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.. Il collegio vuole evidenziare che il regolamento attualmente in vigore, pur supportato dalla L.R. 7/2001 non risulta adeguato alle nuove disposizioni sull'armonizzazione intervenute. Considerato che ormai tutti gli enti hanno definitivamente e completamente abbandonato le vecchie regole contabili, dovendo applicare a pieno regime le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, così come aggiornate e modificate dal D. Lgs.

126/2014, e i nuovi principi contabili applicati, questo obbligo normativo impone di adeguare, con la massima tempestività possibile, i vigenti regolamenti di contabilità per allinearne le attuali disposizioni alla nuova normativa. Si raccomanda sia in sede di stesura che una volta emanato di dividerne, tenuto conto che trattasi di strumento operativo, il contenuto con i vari Responsabili. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente”;

- che tale richiamo è stato evidenziato anche in sede di parere all'assestamento (rif. allegato al verb. n. 32/2019 e n. 33/2019);
- che è stato sottolineato recentemente in un verbale del collegio (rif. verb. n. 5/2020) che è da tempo in itinere la predisposizione di un regolamento di contabilità in linea con i principi di armonizzazione;
- che la Regione risulta adempiente all'invio dei dati alla BDAP;
- che sono state acquisite, dopo il proficuo lavoro dell'ufficio ragioneria, le attestazioni dei Responsabili di Settore di inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o in corso di riconoscimento di cui oltre miglio si dirà;

e tenuto conto che il collegio:

- prende atto che risultano emessi n. 21153 reversali e n. 46374 mandati al 31 dicembre 2019 come si evince anche dal proprio verbale di periodo n. 9/2020, che qui si richiama, tenuto conto delle problematiche ivi riscontrate, anche a seguito delle quali è stato presentato l'emendamento sopra evidenziato, convenzionalmente denominato dal collegio emendamento n. 2;
- deve preliminarmente rilevare come le intervenute prescrizioni nazionali e regionali emanate per l'emergenza COVID-19, le direttive per i dipendenti emanate dalla Regione, acquisite agli atti dal collegio, ma anche l'assenza di molti Dirigenti e Funzionari, nonché le modalità di lavoro ancora per la quasi totalità dei dipendenti in smart-working ha complicato ulteriormente l'acquisizione della documentazione. Inoltre è risultato difficoltoso ed eticamente gravoso, rispetto alle direttive imposte dalla regione richiedere la presenza fisica dei funzionari e dei dirigenti nonché, alle volte non è stato possibile neppure avere collegamenti da remoto con alcuni dipendenti in quanto non attivi su mezzi di call;
- nonostante ciò il collegio dichiara di avere effettuato numerosi collegamenti tra i membri del collegio stesso e anche alla presenza della Responsabile del settore Ragioneria, per la chiusura delle operazioni di controllo, non essendo riuscito ad organizzare, per i motivi sanitari e di presenza dei singoli soggetti di riferimento in Regione, una presenza in loco;

- ha svolto il lavoro basandosi sulle verifiche effettuate, per il primo periodo dell'anno, dal precedente collegio incaricato della revisione e, a decorrere dalla propria nomina, sulle verifiche per tutto il 2019 di cui ai verbali dal n. 15/2019 al n. 36/2019;
- si è tenuto conto di tutte le verifiche effettuate fino ad oggi verbalizzate nei nostri verbali dal n. 1/2020 al 13/2020;
- ha verificato che pagamenti e le riscossioni in c/competenza e in c/residui coincidono con il conto del tesoriere depositato;

riporta i risultati dell'analisi e le attestazioni necessarie obbligatorie sul rendiconto 2019.

Quadro normativo in breve

Di seguito appare opportuno, tenuto conto della particolarità rispetto agli enti locali di cui dell'art. 2 del TUEL, evidenziare i punti salienti della legge regionale di riferimento dell' 11 aprile 2001, n. 7.

Art. 35: "Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonché le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'articolo 38 sono disciplinati dal regolamento."

Art. 36: "Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati."

Art. 37: "Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Nell'impostazione del conto

generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal D. Lgs. n. 279/1997, in quanto applicabili.

I beni della specie di quelli indicati all'articolo 824, comma 2, del codice civile, come richiamati dall'articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione.

Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.”

Art. 38: “Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica, prevista dall'articolo 40, con quelle del rendiconto generale”.

Il nuovo Titolo III del D. Lgs 118/2011, introdotto ad opera del D. Lgs 126/2014, disciplina l'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario, rendendolo omogeneo per tutto il territorio nazionale.

La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano

altresi una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza.

Il Titolo III del D. Lgs 118/2011 disciplina inoltre il risultato di amministrazione (in merito alla ripartizione in fondi e all'accertamento), l'esercizio e la gestione provvisoria, la classificazione delle entrate in titoli e tipologie e la classificazione delle spese in missioni e programmi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva, i Fondi speciali.

L'assestamento delle previsioni di bilancio deve essere approvato a norma dell'art. 50 comma 1 e 2 del D.Lgs 118/2011 dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, dando atto della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, bisogna assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio. Resta inteso che per l'anno in corso il solo termine della verifica degli equilibri di bilancio è stato prorogato al 30 settembre 2020 (art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e del successivo D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020) mentre resterebbe al 31 luglio 2020 l'obbligo dell'assestamento di bilancio pur se detta norma pare ad oggi applicabile solo agli enti locali.

Gli art. 52 - 60 del D.Lgs 118/2011 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle spese e della gestione dei residui.

Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l'autorizzazione di nuovo indebitamento.

I risultati della gestione devono essere dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce come previsto dall'art. 66 del D.Lgs 118/2011 nonché solo in parte recepito dall'art. 38 della L.R. n. 7/2001 che rinvia al regolamento che ad oggi non risulta adeguato alle nuove disposizioni

sull'armonizzazione intervenute, aspetto importante a cui si rinvia nella sezione finale per le opportune osservazioni del collegio, peraltro rinnovate rispetto al proprio parere al rendiconto 2018 (rif. verb. 19/2019). In merito a tale termine si è già ampiamente detto della proroga avvenuta con l'art. 107 del DL 18/2020 sopra meglio evidenziato.

Infine il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione costituito dagli enti ed organismi strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate a norma dell'articolo 68 del D.Lgs 118/2011, che deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo. Per l'anno 2020 tale termine a norma dell'art.110 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 è prorogato eccezionalmente al prossimo 30 novembre 2020.

Equilibri di bilancio

La legge di bilancio dello Stato per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha recepito le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte costituzionale: l'articolo 1 comma 820 prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2019, le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, osservando le (sole) disposizioni sull'equilibrio di bilancio previste dal decreto legislativo 118/2011.

Per effetto della nuova disciplina, l'art. 1 comma 821 dispone che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, attestato in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Il comma 824 ha previsto per le Regioni ordinarie l'applicazione delle nuove regole a decorrere dall'anno 2021, in base all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 (punto n. 5 del dispositivo).

L'art. 1, comma 542 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha da ultimo anticipato al 2020 anche per le Regioni ordinarie le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 822 inserisce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, adeguate misure di contenimento

della spesa qualora emergessero, sulla base dei monitoraggi periodici dei flussi di cassa della finanza territoriale, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea. L'art. 1, comma 823 dispone, inoltre, che cessino di avere applicazione, dall'anno 2019, alcune disposizioni della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017), tra cui quelle relative: alle sanzioni previste per la mancata sottoscrizione di intese regionali per investimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012; alle certificazioni degli spazi finanziari ricevuti anche per effetto delle intese regionali e la sanzione per il mancato utilizzo degli stessi spazi per quote inferiori al 90%; alle sanzioni nel caso di mancata trasmissione delle informazioni sugli spazi delle intese regionali richieste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'art. 10, comma 5 della legge n. 243 del 2012. Dalla successiva tabella è possibile desumere il risultato della gestione di competenza, nonché gli equilibri di bilancio suddivisi tra parte corrente, parte in conto capitale e variazioni di attività finanziarie come previsto dall'art. 1 commi 469 e 470 della L. 232/2016 seppur in relazione agli obiettivi di finanza pubblica il Collegio evidenzia che sulla base dei dati del rendiconto e per effetto delle variazioni intervenute successivamente alla trasmissione, effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ente dovrà procedere a nuovo invio.

Allegato B - Modello 2C/19			
Saldo di bilancio 2019 (Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/2016)			
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2019			
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2020			
REGIONE PIEMONTE			
VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'esercizio 2019;			
VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri tra entrate e spese finali 2019 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web			
SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:			
RISULTATI 2019		Importi in migliaia di euro	
		dati di competenza finanziaria	dati di cassa (facoltativo)
A	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	372.283	0
B+C+D+E+F	ENTRATE FINALI	12.273.994	0
G	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	41.515	0
H+I+L	SPESE FINALI	12.487.481	0
M	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	0	0
N	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI	0	0
O	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)	200.311	0
P	OBIETTIVO DI SALDO	139.550	0
Q	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q = O - P)	60.761	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che nell'esercizio 2019:

☒	è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali (Q è pari a 0 o positivo)
☒	l'obiettivo di competenza finanziaria è stato conseguito lasciando spazi finanziari inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali (1)
☐	è stato conseguito anche il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui al comma 479, L. 232/2016 (Q è pari a 0 o positivo) (1)
☐	non è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali (Q è negativo - si applicano le sanzioni di cui al comma 475, L. 232/2016)
☐	il mancato conseguimento dell'obiettivo di competenza finanziaria è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali (si applicano le sanzioni di cui al comma 476, L. 232/2016)
☐	gli spazi acquisiti nell'esercizio sono stati utilizzati per una percentuale inferiore al 90% (l'ente non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2020)
☒	gli impegni esigibili nel 2019 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L. 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)
☒	gli impegni esigibili nel 2019 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L. 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)
☒	gli impegni esigibili nel 2019 per gli investimenti nuovi e aggiuntivi effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-bis, L. 232/2016, acquisiti nel 2017 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)
☒	gli impegni esigibili nel 2019 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, comma 837, L. 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)

DATA 18/03/2020

In relazione al pareggio di bilancio l'ente ha provveduto ad inviare in data 31 marzo 2020 ad inviare il pareggio di bilancio 2019 (art. 1 comma 466 della L. 232/2016). Mentre rispetto degli obbiettivi dei vincoli di finanzia ai sensi della legge 243/2012 modificato dalla L. 164/2016 l'ente ha provveduto in data 9 marzo 2020 nonostante la data apposta sul modello. Si rinvia all'allegato 10 del bilancio.

I fondi strutturali

Come è noto l'Unione Europea attraverso i Fondi strutturali e di investimento "FONDI SIE" finanzia la politica di coesione finalizzata ad uno sviluppo armonioso dell'insieme di tutti i Paesi europei tramite il finanziamento di progetti nazionali e pluriennali.

I Fondi sono cinque ma l'Italia è stata beneficiaria unicamente di quattro tipologie di Fondi ed in particolare i seguenti:

- a) FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (FESR)
- b) FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
- c) FONDO EUROPEO AGRICOLO per lo SVILUPPO RURALE (FEASR)
- d) FONDO EUROPEO PER gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA (FEAMP)

La Regione Piemonte ha adottato, con deliberazione del Consiglio n. 262-6902 del 4 marzo 2014, il Documento strategico unitario per la programmazione 2014-2020 dei fondi europei a finalità strutturale (DSU); con deliberazione n. 3-91 del 11 luglio 2014 la Giunta regionale ha approvato le due proposte dei programmi operativi da sottoporsi ad approvazione da parte della CE. Con deliberazione n. 57-868 del 29 dicembre 2014, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della CE del POR FSE 2019/2020 con decisione n. C (2019)9914. Con deliberazione n. 15-1181 del 16 marzo 2019, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della CE del POR FESR 2019/2020 con decisione n. C 2019/922.

In tale contesto, il P.O.R. Piemonte FESR. costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle

risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Piemonte. L'obiettivo globale del POR Piemonte FESR, è quello di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del Piemonte, incrementando il Prodotto Interno Lordo (PIL) e i livelli occupazionali, attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale.

Si sollecita una implementazione negli allegati di bilancio relativamente a questa parte importante di attività Regionale.

Evoluzione delle previsioni – annualità 2019

Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato con Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019. Ai fini di cui all'art. 63 punto 5 del D.Lgs. 118/2011 si evidenzia che le previsioni iniziali (L.R. n. 9/2019), formulate dall'ente nella legge per l'esercizio finanziario 2019-2021, venivano indicate con i seguenti valori per l'annualità 2019:

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA	19.955.125.749,18	19.178.952.023,66
SPESA	19.955.125.749,18	19.178.952.023,66

Il totale delle risorse evidenziate nella tabella precedente è dettagliata, relativamente alle dotazioni di competenza, nella tabella successiva:

BILANCIO DI PREVISIONE					
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI			RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019	TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2019
	<i>FVP spese correnti</i>	130.949.844,92			
	<i>FVP spese conto capitale</i>				
	<i>Ut lizzo avanzo amm.ne</i>	4.788.859.921,98			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.909.427.774,92	TITOLO 1	Spese correnti	11.299.857.352,97
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	746.369.484,07	TITOLO 2	Spese conto capitale	995.572.002,30
TITOLO 3	Entrate extratributarie	524.341.653,83	TITOLO 3	Spese incremento attività finanziarie	289.354.974,89
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	387.030.453,58	TITOLO 4	Rimborsi prestiti	4.115.136.995,46
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	496.349.592,23	TITOLO 5	Chiusura anticipi ricevute	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00			
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	41.865.000,00	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e parte di giro	2.929.932.023,65
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e parte di giro	2.929.932.023,65			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		19.955.125.749,18	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		19.955.125.749,18

La Regione, nel corso dell'anno, ha provveduto ad aggiornare le previsioni iniziali in base all'evoluzione normativa e anche per effetto di fatti gestionali verificatisi nel corso dell'anno non

previsti e/o prevedibili. Relativamente a ciò, si evidenzia che il collegio ha in corso una verifica in merito alla correttezza dell'iter giuridico di tali variazioni effettuate, tenuto conto che l'unico parere rilasciato dal presente collegio risulta quello all'assestamento.

Per effetto di tutti gli atti di variazione adottati, i totali generali del bilancio di previsione approvato dal Consiglio regionale hanno subito un incremento come si evince dalla seguente tabella, pur tenendo conto che le previsioni finali di seguito riportate accolgono già le variazioni dell'emendamento 2:

	PREVISIONI INIZIALI 2019	PREVISIONI FINALI 2019
ENTRATA	19.955.125.749,18	20.365.462.889,09
SPESA	19.955.125.750,18	20.365.462.889,09

I valori riferibili all'esercizio 2019, distinti per titoli, nella tabella precedente già sinteticamente rappresentati, si riportano di seguito ove le previsioni finali sono relative ai dati definitivi – post assestamento che tengono conto già dell'emendamento n. 2:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI
	<i>FVP</i>	130.949.844,92	372.368.159,02		Disavanzo amm.ne	325.272.399,91	325.272.399,91
	<i>Utilizzo avanzo amm.ne</i>	4.788.859.921,98	4.316.198.351,18				
TITOLO 1	Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa	9.909.427.774,92	9.866.412.717,39	TITOLO 1	Spese correnti	11.299.857.352,97	11.271.483.313,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	746.369.484,07	1.058.508.355,78	TITOLO 2	Spese conto capitale	995.572.002,30	1.313.309.498,21
TITOLO 3	Entrate extratributarie	524.341.653,83	633.545.310,63	TITOLO 3	Spese incremento att.finanziarie	289.354.974,89	409.934.294,26
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	387.030.453,58	619.913.349,24	TITOLO 4	Rimborsi prestiti	4.115.136.995,46	4.115.136.995,46
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	496.349.592,23	526.325.257,60	TITOLO 5	Chiusura anticip.ricevute	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00				
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	41.865.000,00	41.865.000,00	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.929.932.023,65	2.930.232.755,75
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.929.932.023,65	2.930.326.388,25				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		19.955.125.749,18	20.365.462.889,09	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		19.955.125.749,18	20.365.369.256,59

Dall'analisi degli accertamenti e impegni definitivi rispetto alle previsioni di entrata e poi degli accertamenti e impegni definitivi, il collegio richiamando i tempi limitati avuti per il parere al rendiconto 2018, ove comunque già *“rilevava la necessità di una attenta analisi in fase di stanziamenti iniziali e relative variazioni e reimputazioni che avvengano in corso di anno”*, ad un anno dal suo insediamento e tenuto conto delle verifiche effettuate trimestralmente, delle verifiche

di legge nonché in particolare degli accessi in alcuni uffici, attività che avrà seguito anche nell'anno 2020, evidenzia ancora una volta l'esigenza di una importante riorganizzazione relativamente alla necessità di individuare singoli Responsabili del procedimento che siano i soggetti che, oltre ad amministrare le risorse, siano anche gli unici e primi attuatori delle previsioni di entrata motivata da atti giuridici e/o storici.

Si richiama nuovamente la struttura tutta all'importanza, non solo giuridica, dello stanziamento iniziale di entrata ma anche e soprattutto al sostanziale carattere autorizzatorio che l'entrata ha in termini di capacità e disponibilità di spesa con l'approvazione della legge di bilancio. Tale disciplina obbliga l'ente ad una attenta verifica sull'attendibilità dell'entrata, anche in linea con i principi di armonizzazione che prevedono norme molto restrittive per la previsione delle voci di entrata che non sempre sono sembrate in piena ottemperanza ai postulati del D.Lgs 118/2011. Richiamando il proprio verbale al bilancio di previsione 2020-2022 (rif. verb. 7/2020) il collegio ribadisce infatti l'importanza che vengano coinvolti tutti i Responsabili di settore nella valutazione delle risorse a disposizione dell'ente al fine di addivenire alla certezza dell'attendibilità della parte entrate del bilancio. Si deve sottolineare, infatti, che la mancata individuazione di singoli Responsabili di procedimento crea sulla gestione delle entrate problematiche per il corretto flusso informativo della riscossione ordinaria (accertamenti in base alla scadenza e rilevamento dei residui) nonché soprattutto sulla previsione effettuata a monte in sede di previsioni di bilancio (rif. verb. 5/2020) che di conseguenza si evidenzia nella gestione finale del bilancio a rendiconto. L'analisi degli scostamenti tra le previsioni iniziali e gli accertamenti finali delle entrate evidenzia le criticità dell'ente nella costruzione di una più puntuale ed attenta programmazione. A tal fine si riporta la tabella comparativa sempre tenendo conto che le previsioni finali ricomprendono anche l'emendamento 2 a correzione:

ENTRATA				
		Previsioni iniziali L.R.9/2019	Previsioni Finali	Accertamenti 2019
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.909.427.774,92	9.866.412.717,39	9.798.695.379,80
TITOLO II	Trasferimenti correnti	746.369.484,07	1.058.508.355,78	902.447.786,63
TITOLO III	Entrate extratributarie	524.341.653,83	633.545.310,63	563.497.438,15
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	387.030.453,58	619.913.349,24	398.144.727,05
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	496.349.592,23	526.325.257,60	388.008.091,68
TITOLO VI	Accensione prestiti	41.865.000,00	41.865.000,00	41.515.000,00
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.929.932.023,65	2.930.232.755,75	1.550.595.025,85
TOTALI		15.035.315.982,28	15.676.802.746,39	13.642.903.449,16

A tal proposito il collegio ha richiesto la verifica del trend delle entrate come delineato nelle osservazioni e raccomandazioni della propria relazione (rif. verb. 7/2020), essendo stato il bilancio il 2020-2022 il primo sottoposto alla nostra verifica, peraltro in una annualità di particolare difficoltà dovuta all'emergenza COVID-19 che avrà serie ripercussioni sull'andamento di molte entrate anche a causa delle modifiche dei comportamenti e abitudini dei cittadini, ma non ultimo del particolare momento economico. Di tale verifica se ne darà atto nei verbali di verifica 2020.

La gestione del Bilancio

Con le riforme, di cui si è parlato in premessa, alla contabilità finanziaria, dove l'attività di gestione delle previsioni di competenza passa attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento per la spesa e dell'accertamento, della riscossione e del versamento per l'entrata, deve essere affiancata la contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali (si rinvia in seguito).

Mentre la contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale ha fini conoscitivi e consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

La gestione dell'Entrata

Le risultanze tra gli stanziamenti finali, gli accertamenti di competenza a fine esercizio ed i relativi incassi sono sintetizzati nella tabella che segue sempre tenendo conto che i dati tengono conto dell'emendamento n. 2:

TITOLO	ENTRATA		PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	% di Realizzo delle previsioni	RISCOSSIONI DI COMPETENZA	% di realizzo degli accertamenti
		FVP spese correnti	159.429.784,71				
		FVP spese conto capitale	212.938.374,31				
		Utilizzo avanzo amm.ne	4.316.198.351,18				
I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		9.866.412.717,39	9.798.695.379,80	99,31%	8.643.440.762,67	88,21%
II	TRASFERIMENTI CORRENTI		1.058.508.355,78	902.447.786,63	85,26%	656.974.883,98	72,80%
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		633.345.310,63	563.497.438,15	88,94%	449.010.829,20	79,68%
IV	ENTRATE IN C/CAPITALE		619.913.349,24	398.144.727,05	64,23%	51.180.603,83	12,85%
V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARI		526.325.257,60	388.008.091,68	73,72%	376.606.295,60	97,06%
VI	ACCENSIONE PRESTITI		41.865.000,00	41.515.000,00	99,16%	41.515.000,00	100,00%
VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		0,00	0,00	-	0,00	-
IX	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		2.930.232.755,75	1.550.595.025,85	52,92%	1.545.665.378,74	99,68%
	Totale generale		20.365.369.256,59	13.642.903.449,16	66,99%	11.764.393.754,02	86,23%

Complessivamente, al 31 dicembre 2019, le entrate, accertate per euro **13.642.903.449,16**, sono

state incassate per euro **11.764.393.764,02**, generando residui attivi dalla competenza per euro **1.878.509.695,14**.

Il trend storico degli accertamenti di competenza relativo al periodo 2016 - 2019, distinti per titoli, e acquisito dai pareri dei precedenti revisori, è illustrato nella tabella seguente, nella quale viene anche registrato lo scostamento percentuale del 2019 rispetto all'anno 2018. La tabella che segue evidenzia il trend storico degli accertamenti.

ENTRATA		ACCERTAMENTI				Diff. % 2019/ 2018
		2016	2017	2018	2019	
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.516.287.783,47	9.521.981.287,94	9.664.569.259,79	9.798.695.379,80	1,39%
TITOLO II	Trasferimenti correnti	692.557.877,72	871.591.253,85	934.701.188,99	902.447.786,63	-3,45%
TITOLO III	Entrate extratributarie	718.131.489,38	451.994.503,89	521.984.963,52	563.497.438,15	7,95%
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	334.789.640,74	255.698.745,84	226.271.657,75	398.144.727,05	75,96%
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.140.704,74	2.601.206,22	235.976.751,17	388.008.091,68	64,43%
TITOLO VI	Accensione prestiti	23.011.160,14	1.097.526,00	41.515.000,00	41.515.000,00	0,00%
Totale entrate finali		11.286.918.656,19	11.104.964.523,74	11.625.018.821,22	12.092.308.423,31	4,02%
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.062.503.007,95	1.879.258.900,58	1.604.485.642,45	1.550.595.025,85	-3,36%
TOTALI		13.349.421.664,14	12.984.223.424,32	13.229.504.463,67	13.642.903.449,16	3,12%

L'incidenza percentuale di ciascun titolo sul totale degli accertamenti relativi alle entrate finali degli ultimi 3 anni è esposta nella tabella che segue:

ENTRATA		ACCERTAMENTI				
		2017	% su Entr. Fin	2018	% su Entr. Fin	2019
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.521.981.287,94	73,34%	9.664.569.259,79	73,05%	9.798.695.379,80
TITOLO II	Trasferimenti correnti	871.591.253,85	6,71%	934.701.188,99	7,07%	902.447.786,63
TITOLO III	Entrate extratributarie	451.994.503,89	3,48%	521.984.963,52	3,95%	563.497.438,15
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	255.698.745,84	1,97%	226.271.657,75	1,71%	398.144.727,05
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.601.206,22	0,02%	235.976.751,17	1,78%	388.008.091,68
TITOLO VI	Accensione prestiti	1.097.526,00	0,01%	41.515.000,00	0,31%	41.515.000,00
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.879.258.900,58	14,47%	1.604.485.642,45	12,13%	1.550.595.025,85
TOTALI		12.984.223.424,32	100,00%	13.229.504.463,67	100,00%	13.642.903.449,16

La gestione della Spesa

La prossima tabella evidenzia le risultanze tra gli stanziamenti finali dell'esercizio finanziario 2019, sempre comprensivi dell'emendamento 2, gli impegni di competenza ed i relativi pagamenti.

SPESA		PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	% di realizzo delle previsioni	PAGAMENTI DI COMPETENZA	% di realizzo dei pagamenti
TITOLO						
	Disavanzo fin.	325.272.399,91		0,00%	-	-
1	Spese correnti	11.271.483.313,00	10.575.978.328,19	93,83%	9.479.316.696,06	89,63%
2	Spese conto capitale	1.313.309.498,21	662.273.641,83	50,43%	208.032.624,09	31,41%
3	Spese incremento att.finanziarie	409.934.294,26	266.070.304,81	64,91%	264.308.689,28	99,34%
4	Rimborsi prestiti	4.115.136.995,46	122.322.978,77	2,97%	122.322.978,77	100,00%
5	Chiusura anticip.ricevute	-	-	-	-	0,00%
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.930.232.755,75	1.550.595.025,85	52,92%	1.181.149.049,06	76,17%
TOTALI		20.365.369.256,59	13.177.240.279,45	64,70%	11.255.130.037,26	85,41%

Le spese di competenza dell'esercizio 2019, impegnate per euro **13.177.240.279,45** sono state pagate per euro **11.255.130.037,26** generando residui passivi per euro **1.922.110.242,19**. Mettendo a confronto gli impegni dell'esercizio finanziario 2019 con quelli degli anni precedenti, è possibile costruire una serie storica, per titolo, analoga a quella strutturata per l'entrata.

TITOLO		IMPEGNI			
		2016	2017	2018	2019
1	Spese correnti	10.443.851.858,01	10.585.342.484,74	10.576.218.646,80	10.575.978.328,19
2	Spese conto capitale	615.882.770,79	446.279.207,06	420.668.726,31	662.273.641,83
3	Spese incremento att. Finanziarie	129.960.579,62	-	230.865.028,04	266.070.304,81
4	Rimborsi prestiti	233.668.965,86	247.122.728,48	195.876.990,83	122.322.978,77
		11.423.364.174,28	11.278.744.420,28	11.423.629.391,98	11.626.647.272,60
5	Chiusura anticip. Ricevute	-	-	-	-
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.062.503.007,95	1.879.258.900,58	1.604.485.642,45	1.550.595.025,85
TOTALE		13.485.867.182,23	13.158.003.320,86	13.028.115.034,43	13.177.242.298,45

La gestione dei Residui (ROR) con esclusione del perimetro sanitario

L'analisi della gestione dei residui, attivi e passivi, permette di rilevare quali sono stati gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria dell'esercizio, sia con riferimento alla formazione dei nuovi residui che allo smaltimento di quelli generati dalle gestioni precedenti.

Proprio per seguire la stratificazione e la gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, il Conto del bilancio comprende due apposite sezioni (Gestione dei residui attivi e Gestione dei residui passivi) nelle quali vengono evidenziati, in relazione ad ogni capitolo del bilancio gestionale, la consistenza del residuo al 1 gennaio 2019, l'esercizio ed il capitolo di sua provenienza, le riscossioni e pagamenti effettuati, i maggiori accertamenti o impegni, le eventuali quote eliminate e la consistenza del residuo al 31 dicembre 2019.

I residui nascono dallo sfasamento, al termine dell'esercizio, della fase giuridica dell'accertamento per l'entrata e dell'impegno per la spesa con le fasi rispettivamente della riscossione e versamento per l'entrata e liquidazione, ordinazione e pagamento per l'uscita.

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 è stato deliberato dalla Giunta regionale con DGR n. 30 - 1465 del 30 maggio 2020 al quale è seguito il nostro parere favorevole definitivo (rif. verb. 11/2020 del 30 maggio 2020 e allegato).

Tale parere in breve evidenziava tra le altre cose:

- “nell'atto di riaccertamento ordinario, non vengono presi in considerazione le cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate dai vari responsabili durante l'anno nonostante le nostre raccomandazioni inserite in rendiconto 2018. Inoltre nella bozza di delibera n. provvisorio 51635 pervenuta nella serata del 29 maggio 2020, intendendosi negli allegati, pur essendo inserite le suddivisioni tra le cancellazioni di residui ante 2019 e quelli di competenza ma non per totali, trattandosi di un unico allegato, tenuto conto anche dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011, che esclude dal riaccertamento il perimetro sanitario, la verifica rispetto ai dati riportati in rendiconto non è immediata ed obbligherà ad un importante lavoro di riconciliazioni;
- il campionamento effettuato non ha pertanto potuto tenere conto - ribadiamo nonostante le richieste e sollecitazioni inserite anche nello scorso parere al rendiconto 2018 - delle cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate durante l'anno dai singoli responsabili per un totale nel 2019 - al netto dei residui riguardanti la sanità - di euro 7.227.832,00 (con le osservazioni comunque di cui oltre) per i residui passivi ed euro 2.914.506,47 per gli attivi che a questo punto saranno oggetto di verifiche nei prossimi accessi prima dell'espressione del parere al rendiconto.
- il campionamento scelto ha permesso di controllare il lavoro di ogni Direzione in quanto nel campione sono ricadute comunque tutte le tipologie di operazioni relative ai residui sia attivi che passivi;
- medesime verifiche si effettueranno sui vincoli dell'avanzo, tenuto conto del richiamo nella bozza di delibera del riaccertamento della DGR 1-1351/2000 del 13 maggio 2020 in quanto ad oggi risulta non pervenuta nonostante le richieste così come non risulta pervenuta documentazione relativa al conseguente residuo correlato campionato seppur richiesta mentre risulta pervenuta una copia “non ufficiale” della delibera DGR 1-1351/2000 del 13 maggio 2020 rispetto al cui testo il collegio evidenzia il richiamo a leggi e norme che non sono state oggetto di parere e che ivi viene richiamata una Determina Dirigenziale n. 1053 del 31 dicembre 2019 che non si è potuta ancora verificare così come il provvedimento 3-1350 dell'11 maggio 2020 e la determinazione A11/197/2020 del 13 maggio 2020, peraltro tutti atti recentissimi;

- che il collegio è pertanto ad oggi formalmente in possesso unicamente della tabella del risultato di amministrazione presunto 2019 inviato anche alla Corte dei conti n. 15-966 del 31 gennaio 2020 che doveva essere oggetto di modifica (vedasi verb. 6/2020);
- il collegio – con i pochi dati in possesso - ritiene che tale economia richiamata dovrebbe rientrare nelle economie anno 2019 e quindi fare parte del riaccertamento aumentando da 181.496.120,67 a 283.356.344,00 le “economie di residuo” e che pertanto non doveva essere attenzionata nella bozza di delibera del ROR ma rientrare tra le economie;
- tali partite in parte sono oggetto di richieste di approfondimento nel nostro precedente verbale n. 10;
- in merito alle motivazioni che i singoli responsabili devono inserire nei propri atti, il collegio ha evidenziato che: “Verificato il lavoro svolto e prendendo positivamente atto del lavoro svolto dall'ufficio Ragioneria ove sono state richieste “specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re-imputazione” e, prendendo atto delle motivazioni inserite nei fogli di lavoro finalizzati all'importante lavoro del riaccertamento, si invitano i singoli Responsabili a dettagliare e documentare il più possibile le motivazioni a supporto delle operazioni effettuate anche ai fini di una corretta imputazione delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli. Si evidenzia infatti come anche la Corte dei conti abbia richiamato l'attenzione alla necessaria indicazione di dettagliate motivazioni.”;
- ad oggi purtroppo nessuna Direzione, nonostante le raccomandazioni inserite nel rendiconto 2018, ha provveduto alla predisposizione di singole determinazioni;
- rispetto a quanto sopra, si rammenta ai singoli Direttori quanto più volte attenzionato dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti anche relativamente al contenuto delle motivazioni, atteso che la stessa Corte dei Conti Sezione Piemonte (rif. . 14/2019/SRCPIE/PRSE) “ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici...omissis...l'attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell'operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza.”;
- si evidenzia a tal proposito che, seppur alcune Direzioni abbiano dovuto conciliare le esigenze scaturenti dalla recente riorganizzazione con la presenza di residui “datati”, mancanti quindi di una chiara individuazione del Responsabile del procedimento (peraltro tematica più volte sollevata dal sottoscritto collegio), vi sono state alcune Direzioni che hanno rinviato la formalizzazione dei propri provvedimenti;
- tutte le determinazioni dovranno in ogni caso, a nostro giudizio, essere adottate in tempi brevi ed in ogni caso ai fini del prossimo rendiconto 2019;
- le determinazioni ancora ad oggi non sono pervenute, e pertanto si chiede al Direttore Finanziario di perseverare nella richiesta di tali atti quale elemento fondamentale per l'individuazione delle singole responsabilità, tenuto conto che anche in sede di riaccertamento il collegio ha raccomandato “alle

singole Direzioni di addivenire, seppur ad oggi non inserito in una norma regolamentare ma riscontrandosi comunque quale necessità al fine di “riconducibilità in termini di responsabilità”, alla stesura di proprie determinazioni conclusive sulle rispettive operazioni di riaccertamento effettuate”;

- essendo stato sottolineato recentemente in un verbale del collegio (rif. 5/2020) che è in itinere la predisposizione di un regolamento di contabilità in linea con i principi di armonizzazione si suggerisce di ivi inserirlo quale elemento adempimento regolamentare, atteso che relativamente alle motivazioni la stessa Corte dei Conti Sezione Piemonte (rif. . 14/2019/SRCPIE/PRSE) “ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici...omissis...l’attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell’operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale. L’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza.”;
- che l’atto finale di riaccertamento, consistente nell’atto di Giunta n. 30-1465 del 30 maggio 2020 denominata “riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lgs 118/2011” pubblicata sul B.U n. 25 del 18/6/2020 suppl. n.1 è stato rettificato per “mero errore materiale” - come richiesto dal collegio nel proprio parere al riaccertamento con atto di Giunta n. 109 del 28 luglio 2020 inviata a mezzo pec al collegio in data 31 luglio 2020;
- che l’atto sostanzialmente finale, evidenzia in definitiva le seguenti risultanze, ricordando che non tiene conto del perimetro sanità in quanto escluso a norma di articolo 3 comma 4 secondo capoverso del D.lgs 118/2011:
 - residui attivi 2019 da mantenere euro 1.142.382.911,44;
 - residui attivi ante 2019 da mantenere euro 551.407.106,62;
 - residui attivi ante 2019 eliminati per insussistenza euro 15.874.200,66 ed euro 38.001.244,15 per competenza 2019 di cui le osservazioni in seguito (per un totale di “residui attivi” eliminati € 53.875.444,81);
 - residui passivi 2019 da mantenere euro 835.382.594,46;
 - residui passivi ante 2019 da mantenere euro 321.513.060,74;
 - residui passivi ante 2019 eliminati euro 61.617.990,13 e residui passivi 2019 eliminati euro 119.878.130,54 di cui le osservazioni in seguito (per un totale di euro 181.496.120,67); (il tutto già al netto di 101.860.224,11 di cui alla D.G.R. 1351 del 13 maggio 2020 meglio in seguito attenzionati dal collegio di cui oltre si dirà);
 - accertamenti attivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 209.580.204,01 di cui al 2020 euro 185.889.546,17, euro 23.690.657,84 al 2021;

- accertamenti passivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 638.135.040,12 di cui al 2020 euro 572.570.175,15, euro 65.520.344,79 al 2021, euro 41.438,51 al 2022 ed euro 3.081,67 sul 2023;
- per FPV vedasi in seguito in apposita sezione.

Anzianità dei residui

In merito all'anzianità dei residui riaccertati – con esclusione pertanto del perimetro sanitario - si riporta la tabella che evidenzia la situazione in essere:

A) residui attivi

TTT.	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale complessivo
1	70.039,75			13.096,00		2.961.074,33	317.350.756,38	709.931.697,74	1.030.326.664,20
2	8.669.853,35	57.507,23		10.783.367,08	13.291.526,65	18.665.999,36	35.960.501,23	281.697.066,80	369.125.821,70
3	1.075.808,32	52.850,16	1.417,95	13.999.374,64	11.996.908,37	10.590.438,49	73.645.704,11	130.568.733,24	241.931.235,28
4	-						7.995.897,87	15.255.766,55	23.251.664,42
5	-					1.097.526,00			1.097.526,00
6	11.568.974,27	11.543.421,83		0,00	48,50	14.364,01	650,74	4.929.647,11	28.057.106,46
tot	21.384.675,69	11.653.779,22	1.417,95	24.795.837,72	25.288.483,52	33.329.402,19	434.953.510,33	1.142.382.911,44	1.693.790.018,06

Da tale tabella si evidenzia che Il totale dei **residui attivi** con anzianità superiore ai 5 anni ammonta ad euro 33.039.872,86.

residui passivi

TTT.	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	Totale complessivo
1	822.829,60	237.346,61	394.873,76	453.943,68	9.818.780,64	8.955.879,21	57.256.287,12	599.158.489,84	677.098.430,46
2	77.203,39	16.950,00	4.543.252,02	11.994.399,81	60.185.610,65	88.737.692,59	44.333.189,99	215.614.330,81	425.502.629,26
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22.476.817,07	99.967,96	234.260,81	272.137,69	387.136,33	2.056.101,60	5.972.233,12	10.321.122,53	41.819.777,11
8		0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,35	2.183.401,74	10.288.651,27	12.474.818,36
tot	23.376.850,06	354.264,57	5.172.386,59	12.720.481,18	70.391.527,62	99.752.438,75	109.745.111,97	835.382.594,45	1.156.895.655,19

*divisione per capitoli leggermente diversa da parere ROR per problematica riscontrata nelle stampe allora consegnate

Da tale tabella si evidenzia che Il totale dei **residui passivi** con anzianità superiore ai 5 anni ammonta ad euro 28.903.501,22.

Il Collegio ricorda che l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi indica che *“le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II...omissis”*.

Il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori.

Poiché invece l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto è complessivo, e tiene quindi conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto la verifica da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo iscritto a bilancio e quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali in sede di riaccertamento.

Ad oggi tale tabella è stata ricostruita dal collegio con la collaborazione degli uffici e risulta, dai documenti ricevuti, la seguente:

residui attivi		DA RENDICONTO				residui cancellati in corso di anno 2019
	2019		di cui:	da ROR	perimetro sanità	
	anni pregressi					
	2019	1.878.509.695,14		1.142.382.911,44	736.126.783,70	
	anni pregressi	3.737.945.250,95		551.407.106,62	3.186.538.144,33	2.914.506,47
totali		5.616.454.946,09		1.693.790.018,06	3.922.664.928,03	2.914.506,47

residui passivi						
	2019		di cui:	da ROR		
	anni pregressi					
	2019	1.922.110.242,19		835.382.594,45	1.086.727.647,74	
	anni pregressi	4.922.737.830,39		321.513.060,74	4.601.224.769,65	7.227.832,00
totali		6.844.848.072,58		1.156.895.655,19	5.687.952.417,39	7.227.832,00

Il dettaglio delle cancellazioni dei residui è la seguente:

	dato da		di cui:			eliminati in corso d'anno
	RENDICONTO			eliminati con ROR	sanità	
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI	19.109.500,35			15.874.200,66	320.793,22	2.914.506,47

			di cui:			eliminati in corso d'anno
				eliminati con ROR	sanità	
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	69.175.035,39			61.617.990,13	329.213,26	7.227.832,00

Si evidenzia che dall'operazione di riaccertamento non sono stati considerati, e quindi non campionati euro 2.914.506,47 di residui attivi ante 2019 ed euro 7.227.832,00 di residui passivi ante 2019.

Si evidenzia quindi, come peraltro sottolineato nel rendiconto 2018 sul quale il ROR era stato certificato dal precedente collegio, che euro 2.914.506,47 di attivi ed euro di 7.227.832,00 residui passivi non vengono ricompresi, neppure per informazione nel ROR.

Già nel rendiconto 2018, nonostante il poco tempo a disposizione e soprattutto non avendo redatto il parere del ROR, aveva richiamato “l'ente all'inserimento di dette voci in sede di riaccertamento ordinario, alla acquisizione da parte dei singoli responsabili delle attestazioni con tutte le singole motivazioni nonché suggerisce, almeno per il futuro, di predisporre un atto di riaccertamento ordinario in cui venga già inserita la riconciliazione con quanto saranno le risultanze del consuntivo”.

Nel ribadire quanto sopra il collegio ritiene che, per quanto riguarda la cancellazione di residui ante annualità in corso, si rende necessario la predisposizione di apposite determine ben motivate, anche ai fini delle singole responsabilità, e che le stesse debbano comunque essere ricomprese nel ROR. I principi riportano che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”* e per analogia non si può ritenere che vengano effettuate cancellazioni di residui in corso d'anno senza motivazioni che poi non vengano ricomprese nelle competenze di Giunta e nel preventivo controllo del collegio.

Si richiama inoltre ancora l'attenzione dei Responsabili anche alle richieste delle varie Corte dei Conti – sezione controllo - relativamente al contenuto delle motivazioni tenuto conto che anche la Corte dei Conti Sezione Piemonte (rif. . 14/2019/SRCPIE/PRSE) “ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici...omissis...l'attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell'operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza.”

Il collegio al termine delle verifiche effettuate sul riaccertamento, ha evidenziato e raccomandato all'ente:

- invita l'ente ad attivarsi, a stretto giro per consentire che tutti gli importi della spesa e dell'entrata siano riconducibili in maniera chiara ai singoli Responsabili del procedimento;
- raccomanda alle singole Direzioni di addivenire, seppur ad oggi non inserito in una norma regolamentare ma riscontrandosi comunque quale necessità al fine di "riconducibilità in termini di responsabilità", alla stesura di proprie determinazioni conclusive sulle rispettive operazioni di riaccertamento effettuate;
- invita l'Ente a far sì che gli accertamenti vengano effettuati a fronte di specifiche determinate da parte del Responsabile del procedimento tutto questo, come anche già peraltro evidenziato in sede i preventivo 2020-2022, per una corretta e trasparente procedura amministrativa;
- tenuto conto della numerosità e "ricorrenza ordinaria" della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento e tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, si auspica **di addivenire entro fine anno ad una circolarizzazione con tutti gli enti, individuando la data del prossimo 30 giugno quale data di riferimento al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici;**
- raccomanda di monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare riguardo alle annualità più remote provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati;
- a tal proposito invita l'ente ad trasmettere all'Organo di revisione un resoconto motivato dell'attività svolta con periodicità almeno semestrale durante l'anno 2020, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati;
- in merito alla bozza di delibera denominata "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I." si chiede per il futuro di ivi inserire dettagliatamente almeno per importi le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, l'anzianità dei residui ed evidenziando anche i riaccertamenti avvenuti durante l'anno ai fini del campionamento e dei controlli.
- Inoltre in merito alla richiamata DGR 1-1351/2000 del 13 maggio 2020 il collegio si riserva di effettuare le dovute e necessarie verifiche non appena verrà in possesso degli atti definitivi.

Il collegio ha preso positivamente atto del lavoro eseguito dall'Ufficio Ragioneria e da alcuni collaboratori; nonostante ciò ribadisce la necessità di addivenire ad un monitoraggio costante e periodico, da inserire anche quale priorità da assegnare ai Responsabili di settore tenuto conto della mole ancora importante di residui attivi.

Il collegio, evidenziando ancora una consistente mole di residui attivi da riscuotere, rinvia alle raccomandazioni del proprio parere al riaccertamento ove si è inserito che:

- A) *" tenuto conto dell'importante mole di residui con anzianità "datata" e delle criticità riscontrate durante le verifiche dei documenti campionati di attuare, al termine dell'iter di rendiconto, un monitoraggio dei vari centri di responsabilità suggerendo di inserire, anche con regolamento, l'obbligo di adozione di singoli atti di determinazione come già innanzi suggerito. Tanto a motivo del fatto che il collegio non ha potuto, in alcuni casi, ricondurre le risposte ricevute dalle Direzioni, e quindi la "paternità" del singolo residuo al rispettivo responsabile del procedimento competente, ed ha dovuto concordare sulla scelta di inserire tali importi anche ad FCDE in attesa di ulteriori controlli, nelle more che l'ente accolga le richieste/raccomandazioni sopra esposte";*
- B) *"in merito alla capacità di riscossione, il collegio evidenzia sin da ora una sostanziale scarsa capacità di riscossione di numerose tipologie di entrata. La presenza soprattutto di residui attivi, ma anche passivi, con una anzianità così datata pone il collegio a richiamare nuovamente l'ente a mettere in atto ogni azione possibile per la verifica della mancata prescrizione pur prendendo atto dell'importante lavoro svolto dall'ufficio ragioneria. Il Collegio sottolinea come l'analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande*

importanza, in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché sull'effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell'ente e quindi alla sua ragionevolezza".

Invita, altresì, come già suggerito nel riaccertamento ordinario con tutti gli enti ad effettuare la circolarizzazione, individuando quale data di riferimento quella del 30 giugno.

Il Bilancio di Cassa - saldo di Cassa

La salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio regionale è elemento cardine per la costante prevenzione di situazioni patologiche di dissesto finanziario. Essa va garantita in un quadro di dinamicità gestionale che consideri tanto l'assetto delle previsioni iniziali quanto lo stato di attuazione dei programmi passando attraverso l'assestamento in sede di manovra di riequilibrio e la verifica dei risultati finali di gestione sia dal lato delle entrate che dal lato della spesa.

Affinché il bilancio di cassa rispetti "l'equilibrio" è necessario che il totale delle erogazioni previste in bilancio non sia superiore al totale degli incassi previsti aumentati della giacenza del fondo di cassa iniziale.

Il saldo di cassa definitivo al 31/12/2019, come evidenziato anche dai tabulati definitivi del tesoriere, risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2019			298.680.503,50
Riscossioni	2.322.807.606,60	11.764.393.754,02	14.087.201.360,62
Pagamenti	2.969.323.928,16	11.255.130.037,26	14.224.453.965,42
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			161.427.898,70

Il collegio ha verificato che sono state emesse n. 21153 reversali e n. 46374 mandati e che tali atti sono stati verificati anche nelle scritture contabili dell'ente; le carte di lavoro sono state acquisite dal collegio anche durante la verifica del I trimestre 2020.

L'andamento della cassa dell'ultimo triennio risulta il seguente:

	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 165.910.479,88	€ 298.680.503,50	€ 161.427.898,70
<i>oltre a c/c ordinari</i>	€ 6.093.151,61	€ 4.954.772,24	€ 19.740.241,42

In riferimento alla cassa il collegio, preso atto della consistenza finale della liquidità di euro 161.427.898,70, pur rilevando ulteriori euro 19 mil circa sui conti correnti postali, tenendo anche conto delle risultanze dell'indice di tempestività dei pagamenti che risulta oltretutto oltre i termini di legge, evidenzia che, la consistenza di cassa è un ottimo indicatore delle difficoltà che la gestione di competenza rileverà in un secondo momento e la sua analisi consente agli enti di anticipare le criticità attivando politiche di gestione che consentano di anticipare problematiche importanti (come indicato recentemente dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 (facendo proprie le osservazioni della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna). In tali pronunce, recentemente la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 ha introdotto un indicatore che consente di valutare il rischio di tensioni di cassa. Questo indicatore, ottenuto dal rapporto tra i residui attivi al netto della quota accantonata a fondo crediti con lo stock di residui passivi, rappresenta l'incidenza dei debiti (che alla luce del principio generale della competenza finanziaria potenziata coincide con lo stock di residui passivi) che sono coperti da entrate ritenute liquide in un orizzonte di breve termine.

Evidentemente il valore ottimale dell'indicatore dovrebbe tendere allo zero, che sta a indicare che la giacenza di cassa è in grado di far fronte alle obbligazioni perfezionate ed esigibili. Valori superiori a cento, pur non essendo oggetto di rilievi da parte della Corte (che ha come limite 140%), devono esser considerati come un segnale importante che deve scatenare una serie di analisi approfondite.

Logicamente il valore di questo indicatore va analizzato nel tempo e soprattutto non è significativo in un ente già palesemente e pesantemente in disavanzo.

Inoltre in merito alle giacenze sui c/c ordinari, si indica la necessità di addivenire al riversamento sulla tesoreria per quanto possibile entro il 31 dicembre in quanto le quantità non riversate – pari ad euro 19.740.241,42 - sono importi consistenti e di trend crescente rispetto agli anni precedenti. Questo valore deve tendere invece a zero al fine di una corretta rappresentazione della cassa dell'ente.

Il collegio pertanto, anche in ossequio ai principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, ha effettuato le seguenti verifiche:

- il fondo cassa del tesoriere al 31 dicembre e quello risultante dal prospetto SIOPE coincide con quanto riportato nelle scritture contabili dell'ente locale;

- è stata assunta la delibera della Giunta regionale preventiva n. 3-8133 del 18 dicembre 2018 per l'autorizzazione dell'anticipazione di tesoreria per il 2019 in ottemperanza all'art. 69 comma 9 del D.Lgs 118/2011 che prevede una richiesta di anticipazione di euro 500.000.000,00 nei limiti previsti dalla normativa;
- nel 2019 l'ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria e non ha contratto nuovo debito.

Il collegio inoltre prende atto ed ha acquisito copia della determinazione di parifica avvenuta con atto DD n. 390/A1102A/2020 del 23 luglio 2020 per l'anno contabile 2019 relativamente del Tesoriere Unicredit Banca S.p.a.

Il collegio evidenzia che durante l'accesso dello scorso 27 gennaio 2020 (verb. n.3/2020) ha dovuto rinviare la verifica a motivo del fatto che gli uffici stavano ancora procedendo a riscontrare i saldi ed i movimenti in entrata ed uscita, nonché gli stanziamenti di cassa e di competenza; nella sostanza l'ufficio ragioneria in primis ha riscontrato incongruenze tra le variazioni in possesso del tesoriere rispetto a quelle della Regione.

Detta problematica, dovuta alla mancata puntualità nell'inserimento nel gestionale delle variazioni, era stata peraltro evidenziata dal collegio anche in sede di assestamento non avendo ricevuto – nonostante le numerose richieste - immediatamente le quadrature della variazione proposta.

Al fine di permettere la quadratura si è resa necessaria, da parte dell'ente, la presentazione di un emendamento – convenzionalmente denominato nella presente come emendamento 2.

Tale problematica evidenzia una criticità organizzativa di sostanziale importanza per il collegio dovuta alla non ossequiosa applicazione del D.Lgs 118/2011 che si somma ad una carenza del sistema informatico adottato, di cui oltre si dirà.

Nonostante ciò si prende positivamente atto della nuova procedura per il 2020, ipotizzata dall'ufficio ragioneria, che prevede da parte dell'ufficio stesso al fine della verifica, che la variazione definitiva venga inserita correttamente e immediatamente (rif. verb. 9/2020 del collegio).

Il collegio ritiene comunque che tali procedure siano da ritenersi aggiuntive – seppur si raccomanda di formalizzarle – in quanto gli adempimenti relativi all'inserimento delle variazioni sono di competenza dell'ufficio Bilancio al quale il collegio sollecita nuovamente un puntuale flusso informativo che corrisponda alla formalizzazione di flussi ufficiali anche verso il collegio.

Il collegio inoltre, come inserito nei propri verbali, ribadisce la necessità di una implementazione del programma contabile-gestionale di bilancio che permetta anche maggiore flessibilità dal lato

della simulazione, tenuto conto della complessità e della numerosità delle variazioni e emendamenti che l'ente, e l'ufficio bilancio, si trova a gestire che non possono di certo essere effettuate con contabilizzazioni extra gestionale.

Si chiede all'ente di dare pertanto priorità durante il 2020 ad una attenta analisi della gestione richiamando anche quanto inserito nel paragrafo relativo alla "tempestività dei pagamenti".

Agenti contabili conto annuale e parifica

Il collegio inoltre evidenzia che a norma dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 in data 31 luglio 2020 è pervenuta a mezzo pec dal Dirigente del Settore al collegio comunicazione avente ad oggetto "TRASMISSIONE DETERMINAZIONI PARIFICA CONTI GIUDIZIALI AGENTI CONTABILI – ANNO 2019" con le copie conformi all'originale delle seguenti determinazioni di parifica dei conti giudiziali degli agenti contabili, consegnatari azioni e beni:

atto di parifica	Oggetto atto	Prot. in entrata consegna conto annuale da parte dell'agente
DD 386/A1102A/2020	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale Centrale – anno contabile 2019	A11000-2020/00005152 del 03/02/2020
DD 389/A1102A/2020	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale del Museo Regionale di Scienze Naturali – anno contabile 2019	A11000-2019/00088746 del 20/12/2019
DD 390/A1102A/2020	Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2019	A11000-2020/00017200 del 28/04/2020
DD 391/A1102A/2020	Parifica del conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. – anno contabile 2019";	A11000-2020/00005178 del 03/02/2020
DD 398 del 27/07/2020	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2019	A11000-2020/00002605 del 20/01/2020
DD 400/A1102A/2020	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno 2019"integrata con DD 414/A1102A/2020	01/01/2019-05-06/2019: a firma Presidente Chiamparino: 08/05/2020 data invio mail al settore ragioneria da parte del dirigente settore partecipate a tutto il 31 dicembre 2019 06/06/2019 - 31/12/2019: a firma Presidente Cirio 17/07/2020 e 27/07/2020 data invio mail al settore ragioneria da parte del dirigente sette partecipate a tutto il 31 dicembre 2019
DD 411/A1102A/2020 e sua integrazione	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni - anno 2019	55408/2020 del 25/06/2020

Si prende atto della determinazione n. 19 del 10 febbraio 2017 con la quale sono identificati gli agenti tenuti alla presentazione del conto giudiziale rispetto alla quale in seguito è intervenuta la delibera di Giunta Regionale n. 12-7119 del 28 giugno 2018 relativa all'agente SORIS spa.

Per il 2019 gli agenti contabili sono stati i seguenti:

funzione	determinazione di nomina agente	agente	sub-agente
Cassa economale centrale	n. 19 del 10.02.2017	Ing. Crotta Stefania	d.ssa Milazzo Giovanna atto di nomina 35 del 1 marzo 2017
Avvocatura	n. 19 del 10.02.2017	Ing. Crotta Stefania	d.ssa Massafra Caterina atto di nomina 62 del 23 marzo 2015
Cassa economato Museo scienze naturali	n. 19 del 10.02.2017	d.ssa Long Marisa	-
Cassa economato Bruxelles	n. 19 del 10.02.2017	dott. Donati Davide	d.ssa Rinaldi Silvana atto di nomina 31 del 8 marzo 2017
Protezione civile (AIB Torino)	n. 19 del 10.02.2017	dott. Robino Luigi	d.ssa Del Bosco Maria Grazia atto di nomina 548 del 1 marzo 2017
Protezione civile (AIB Vercelli)	n. 19 del 10.02.2017	d.ssa Liardo Giorgetta	d.ssa Paderni Daniela 1atto di nomina 33-6358 del 2 gennaio 2018
SORIS spa - riscossore	Giunta n.12-7119 del 29.06.18	-	-
Tesoreria Regionale	Scadenza 30.06.2023	-	-

Il collegio evidenzia, unicamente per informazione, che con la delibera di Giunta n. 31-1348 dell'8 maggio 2020 l'ente ha rideterminato i soggetti nominati agenti contabili per l'annualità 2020.

In merito si raccomanda di addivenire alle comunicazioni alla Corte dei conti a norma dell'art. 138 del D.lgs 174/2016.

Si sollecita, ai fini di una più puntuale rendicontazione di addivenire ogni anno da parte della Giunta, anche solo per confermare i soggetti, all'individuazione degli agenti contabili, ricordando i contenuti degli artt. da 138 a 141 del D.Lgs 174/2016 con raccomandazione di inviare loro tutti gli atti attinenti il loro mandato.

Il collegio, rispetto ai conti annuali, evidenzia che due dei conti sono stati consegnati con notevole ritardo rispetto al contenuto dell'art. 139 comma 1 del D.Lgs 174/2016 agli uffici e in particolare al soggetto responsabile del procedimento di verifica di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenendo conto che lo stesso responsabile ha anche giudiziosamente sollecitato l'invio ad alcuni agenti contabili.

A tal proposito, concordando con la posizione giuridica dell'ente, che a norma dell'articolo 139 comma 1, in caso di cessazione della gestione, anche per modifiche di funzioni, tale adempimento

spetti entro 60 giorni al soggetto fino ad allora incaricato; tale atto è a garanzia anche di corretti passaggi di consegna e di eventuali attribuzioni di responsabilità.

Si suggerisce di redigere una circolare interna da inviare ai nuovi soggetti incaricati per il 2020 ove, con i regolamenti da rispettare e le normative di riferimento, si specifichino le procedure in caso di interruzione in corso d'anno del mandato e in sede di conto annuale (si richiama a tal proposito oltre alla norma anche la specifica inserita in tal senso nella delibera di Giunta Regionale n. 12-7119 del 28 giugno 2018 in cui si evince “...omissis...precisando che, l'avvicendamento in corso d'anno della responsabilità dirigenziale co porta redazione di conti distinti”).

Si ricorda pertanto agli agenti contabili il rispetto ossequioso del dettato normativo e dei tempi ivi inseriti richiamando in particolare il contenuto dell'art. 140 comma 4 e 141 del D.Lgs 174/2016. A tal proposito sarà cura del collegio anche durante gli accessi e i contatti trimestrali con gli agenti a sensibilizzare e richiamare i singoli soggetti al rispetto dei termini.

In merito al consegnatario delle azioni il collegio pur avendo riscontrato alcune piccole incoerenze tra i due conti annuali e anche con piccole percentuali inserite in CCIAA, non ha ritenuti di effettuare rilievi in quanto corrette dal punto di vista economico-patrimoniale. Si rinvia al paragrafo partecipate per approfondimenti.

Si evidenzia inoltre che il Regolamento regionale del 7 dicembre 2009 n. 19/R denominato “Nuovo regolamento regionale di cassa economale”, all'art. 1 riporta che il servizio economale è disposto ai fini della gestione del fondo economale di cui all'art. 30 del regolamento regionale di contabilità n. 18 del 2001, che come più volte evidenziato dal collegio in essere, non è conforma ai nuovi principi armonizzati.

Si chiede di addivenire ad una operazione di coordinamento di tutti i regolamenti partendo dall'approvazione del regolamento di contabilità conforme ai principi previsti dal D.Lgs 118/2011.

Si evidenzia inoltre che a norma dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 è necessario provvedere al riversamento in Tesoreria di tutte le somme giacenti sui c/c entro il 31 dicembre. Si rinvia a tal proposito alle raccomandazioni inserite nella parte dedicata alla cassa.

Si evidenzia comunque che gli agenti contabili hanno riversato le somme entro il 31 dicembre.

Terminati i controlli sui conti annuali il collegio ha proceduto nei giorni scorsi a rilasciare parere ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D.Lgs 174/2016 con verb. 14/2020 a cui si rinvia, evidenziando che relativamente al Consiglio, a titolo informativo, tale adempimento è già stato licenziato con verbale n. 13/2020.

Il risultato della gestione di competenza

L'esercizio finanziario 2019 chiude con un risultato di pura competenza positivo di euro 280.865.404,51 che poi deve tenere conto dell'applicazione massimo dell'avanzo consentito di euro 106.963.014,91.

2019	
Accertamenti di competenza (+)	13.642.903.449,16
Impegni di competenza (-)	13.177.240.279,45
Risultato di competenza	465.663.169,71
FPV iscritta in entrata al 1.1.	372.368.159,02
FPV confluito nel FPV al 31.12	557.165.924,22
Saldo gestione di competenza	280.865.404,51

Il collegio evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo è stato effettuato nei limiti previsti dalla legge in euro 106.963.014,91.

Si ricorda infatti che il DDL in sede assestamento - tramite aggiornamento della L. 9/2018 di approvazione del bilancio 2019-2021 - aveva adeguato gli stanziamenti per l'applicazione in bilancio della parte accantonata e parte vincolata del risultato di amministrazione per renderla coerente con quanto previsto al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), che dispone quanto segue: *"Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 [riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione] risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione"*.

Il risultato di amministrazione

Al fine di esprimere la misura delle risorse finanziarie utilizzabili alla chiusura dell'esercizio è fondamentale ricostruire la situazione amministrativa, vale a dire il quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza e dei residui e quindi determinare il risultato di amministrazione (art. 33 L.R. n.7/2001).

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, comprensivo dei FF.PP.VV., presenta un disavanzo di Euro 1.630.431.152,01 come risulta dai seguenti elementi a norma dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs 118/2011 con eccezione dell'ultimo capoverso e del comma 12:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2019			298.680.503,50
Riscossioni	2.322.807.606,60	11.764.393.754,02	14.087.201.360,62
Pagamenti	2.969.323.928,16	11.255.130.037,26	14.224.453.965,42
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			161.427.898,70
Residui attivi	3.737.945.250,95	1.878.509.695,14	5.616.454.946,09
Residui passivi	4.922.737.830,39	1.922.110.242,19	6.844.848.072,58
TOTALE PARZIALE			- 1.066.965.227,79
FPV per spese correnti			220.300.058,24
FPV per spese in conto capitale			343.165.865,98
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			- 1.630.431.152,01
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2019			
Parte accantonata			
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019			232.085.452,03
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019			45.357.795,71
fondo anticipazione di liquidità			3.990.925.951,27
fondo perdite società partecipate			1.000.000,00
fondo rischi per contenzioso			18.531.729,00
Altri accantonamenti			30.354.269,00
Totale parte accantonata			4.318.255.197,01
Parte vincolata			
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			21.648.073,41
vincoli derivanti da trasferimenti			154.743.572,67
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui			1.702.484,61
vincoli formalmente attribuiti dall'ente			101.860.224,11
altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			279.954.354,80
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			
Totale parte disponibile			-6.228.640.703,82

Sulla base dei prospetti sopra riportati emerge un risultato della gestione finanziaria negativo ed un lieve miglioramento del disavanzo - risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente.

Infatti di seguito si evidenzia l'evoluzione dell'ultimo triennio del risultato di amministrazione:

	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	-1.484.870.078,71	-1.837.701.190,19	-1.630.431.152,01
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	5.694.905.037,97	5.067.886.681,94	4.318.255.197,01
Parte vincolata (C)	382.796.025,47	232.464.948,80	279.954.354,80
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-7.562.571.142,15	-7.138.052.820,93	-6.228.640.703,82

In merito al miglioramento – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo.

Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali.

Infatti l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti, consiste anche nella corretta valutazione del **disavanzo** da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa – alla luce delle vigenti nuove normative - per avere la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia".

Detto articolo riporta al comma 4-bis. "Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Relativamente al disavanzo di amministrazione il Collegio segnala che ricorre la fattispecie di cui al comma 12, dell'articolo 42 del D. Lgs 118/2011 che recita: "L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del

rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.”

A tal fine rinvia a quanto inserito nella parte osservazioni e suggerimenti tenuto conto della delicatezza di questo art. 111 comma 4 bis e della sua *ratio* giuridica.

Per effettuare una accurata verifica del disavanzo reale dell'ente è necessaria la verifica dell'accuratezza degli accantonamenti e fondi effettuati dall'ente. Di seguito si evidenziano le singole verifiche. Il disavanzo si deve sommare ai seguenti elementi:

A) parte ACCANTONATA

Fondo crediti dubbia esigibilità

Relativamente al fondo crediti dubbia esigibilità il collegio, preso atto del calcolo effettuato dall'Ente a norma dell'articolo 46 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile 4/2 punto 3.3., sottolinea l'importanza del corretto calcolo del fondo svalutazione soprattutto per un ente che presenta un disavanzo. Il fondo risulta accantonato per euro **232.085.452,03** contro **201.758.834,90** dell'esercizio 2018. Ai fini della quantificazione del fondo crediti si evidenzia che alcune poste erano e sono ancora ad oggi, a dire dell'ente per un principio di prudenza, accertate per cassa e quindi non tutte le voci sono state calcolate in ottemperanza alle modalità previste dal principio contabile applicato.

Fondo contenziosi

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso risulta pari euro 18.531.729,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze contro un accantonamento precedente di euro 16.000.693,45 dell'anno 2018.

Il Collegio dichiara di aver ricevuto le comunicazioni interne avvenute tra l'ufficio ragioneria e l'ufficio avvocatura interna ove vengono in sostanza comunicati aggiornamenti rispetto alla situazione presentata in sede di assestamento in sostanza relativi unicamente a giudizi sfavorevoli di primo grado.

Il collegio evidenzia che con nota ben dettagliata e con allegata normativa di riferimento (allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) a protocollo n. 15100 del 20 maggio 2020 la Dirigente del settore Ragioneria ha chiesto di ricevere un aggiornamento del contenzioso alla data del 31 dicembre 2020 in ottemperanza al principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

Si prende atto che ad una così puntuale richiesta gli uffici legali hanno risposto, informalmente, a mezzo mail fornendo i dati non l'intero contenzioso affidato all'ufficio.

Nonostante la corrispondenza sia pervenuta per conoscenza il collegio, e tenendo conto degli elementi conoscitivi acquisti, pur avendo ricevuto da parte della ragioneria una sorta di coordinamento tra le mail dell'avvocatura e la parte contabile, ha ritenuto di richiedere all'avvocatura interna della Regione, come lo scorso anno, una nota come lo scorso anno, una nota denominata "relazione valore contenzioso pendente" a firma della Responsabile del settore ove fosse indicata anche la loro posizione in merito alla congruità dello stanziamento di euro 18.531.729,00.

Dalla relazione di Giunta si evince che l'accantonamento di euro 18.531.729,00 riguarda le seguenti cause:

- euro 4.803.000,00 : COMUNE DI BARDONECCHIA - TRIB. TORINO R.G. 13468/2018;
- euro 1.105.000,00: COMUNE DI STRESA condanna in primo grado € 1.080.000 (sentenza 209 del 23.3.2020) oltre ad interessi legali;
- euro 93.435,00: condanna di primo grado tribunale superiore acque pubbliche e altri minori ;
- euro 12.530.294,00 : Fondazione Ordine Mauriziano a seguito appello al Consiglio di Stato contro la sentenza sfavorevole alla Regione Piemonte.

Si è avuta corrispondenza con l'ufficio Avvocatura che nella persona del Responsabile Avvocatura della Regione Piemonte ha manifestato in questo periodo di non poter dare riscontro alle ulteriori nostre richieste nei termini a noi necessari a causa anche del periodo di ferie. Si sono presi accordi affinché tale dato sia comunque riscontrato nei primi giorni di settembre facendo parte di un prossimo verbale di verifica anche ai fini della prossima presentazione del DD assestamento 2020-2022.

Alla luce della complessità delle cause aperte, della mancata valutazione sulla totalità delle cause in essere e della mancata individuazione puntuale dell'ufficio legale del potenziale effettivo rischio per l'Ente, cautelativamente si ritiene necessario valutare un maggior accantonamento almeno in sede di prossimo assestamento, tenendo conto dell'analisi complessiva oltre richiesta.

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'organo di revisione ribadisce, sulla base delle limitate informazioni ricevute da parte dell'ufficio, la necessità di monitorare costantemente lo stato delle cause e chiede di essere informato da parte

dell'Avvocatura nel breve termine invitando pertanto il Consiglio a valutare la situazione -ed un maggior accantonamento a fronte delle possibilità di soccombenza - nella prossima legge di assestamento di bilancio a seguito di una importante verifica di tutte le cause in essere e di alcuni appelli presentati recentemente - peraltro essendo già stata sollecitata in coincidenza con lo scorso rendiconto – analisi che non ci risulta essere ad oggi stata ancora effettuata nella sua interezza dall'ufficio.

La situazione, infatti, resta sempre estremamente complessa da valutare tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza e non tenendo conto del rischio inerente tutte le cause, si chiede di non addivenire a alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia. Si rinvia alle osservazioni finali.

La situazione, infatti, resta sempre estremamente complessa da valutare tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza e non tenendo conto del rischio inerente tutte le cause, si chiede di non addivenire a nessun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia. Si rinvia alle osservazioni finali.

Fondo Partecipate

La regione Piemonte non ha effettuato accantonamenti ai sensi dell'art. 1 comma 551 della L. 147/2013 che prevede l'obbligo di accantonare a fronte di perdite risultanti dal bilancio delle aziende speciali e istituzioni in quanto non sono presenti tra i suoi organismi.

A norma dell'art. 1 comma 550 della L. 147/2013 e dell'articolo 21 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 l'ente ha invece accantonato 1.000.000,00, medesimo importo dell'anno 2018. Il fondo deve essere conteggiato a fronte di perdite sui bilanci 2018 essendo peraltro appena scaduti i termini ordinari prorogati per il solo 2020 di approvazione dei bilanci (28 giugno 2020 con deposito entro 30 giorni presso la CCIAA).

Il collegio ha preso visione del prospetto redatto dagli uffici per la quantificazione dell'accantonamento e tenuto conto del contenuto dell'art. 21 del TUSP di seguito riportato *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato e’*

reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione" evidenzia che, seppur non puntualmente calcolato, da una ricostruzione il fondo risulta comunque adeguato.

Si evidenzia infatti che il fondo si forma per stratificazione negli anni sommando le quote accantonate negli esercizi precedenti con una annuale verifica delle quote, nominative, che possono essere svincolate.

Il collegio chiede, preso atto che la norma prevede che l'accantonamento possa essere reso disponibile in alcuni casi sopra evidenziati, che tale fondo sia necessariamente essere puntuale e stratificato per ogni società. Si chiede per il futuro di addivenire a quanto previsto.

Rispetto al sistema partecipate e alla sua complessità si rinvia al paragrafo dedicato.

Altri fondi e accantonamenti

Sono state accantonate negli altri fondi per euro 30.354.269,00 relative a entrate per le quali si evidenzia che riguardano accantonamenti per copertura di garanzie fideiussoria riportate in relazione di Giunta. In particolare le seguenti:

S.A.A.P.A. S.P.A.	27.267.000,00
T.N.S. S.C.R.L.	168.120,00
AQUARIUM SOC.SPORT.DIL.PER AZIONI/ ANEMOS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL - JUDO GINNIC CLUB VALENZA	2.924,00
JUDO GINNIC CLUB VALENZA	70.089,00
A.S. FORTI E SANI	21.769,00
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA	2.820.367,00

Risulta invece evidenziata in relazione di Giunta una garanzia aggiuntiva che non è coperta da vincolo verso la S.C.R. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE per euro 210.958.816,00. Si effettueranno opportuni controlli nelle prossime pianificazioni.

In detta voce sarebbe possibile da parte dell'ente introdurre accantonamenti per passività potenziali. Ad avviso del collegio sarebbe stato opportuno a fronte dei debiti fuori bilancio, seppur

di modico valore, tenuto conto delle somme già stanziare e/o impegnate e/o pagate, addivenire all'accantonamento dei debiti ancora da riconoscere che non hanno avuto ad oggi copertura. Si rinvia al paragrafo dedicato ai debiti fuori bilancio.

Fondo anticipazione di liquidità

Sono accantonate euro 3.990.925.951,27 per Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013. Il dettaglio è inserito nella parte dedicata della relazione di Giunta ove si evidenzia che sul 2019 non sono stati stipulati nuovi contratti e che tale somma è pari alle anticipazioni di liquidità ricevute decurtate delle quote annuali rimborsate.

Accantonamento residui parenti

Sono accantonate euro 45.357.795,71 per residui parenti a norma dell'articolo 60 del D.lgs 118/2011 risulta a naturale esaurimento e copre l'intero ammontare dei residui medesimi per passività potenziali fino al loro smaltimento.

B) parte VINCOLATA

Relativamente alla quota vincolata il collegio prende atto che sono previsti euro 279.954.354,80 per il 2019 rispetto ad euro 137.189.287,33 del 2018.

Per l'anno 2019 le voci dei vincoli sono fortemente modificati pertanto il collegio, tenuto conto di quanto inseriti nei propri verbali del 2020 con particolare riferimento soprattutto a quanto inserito nel parere al riaccertamento ritiene necessario evidenziare quanto segue in merito ai vincoli tenuto conto soprattutto di un vincolo non esistente nell'anno 2018 per euro 101.860.224,11.

Nello specifico i vincoli sono così previsti:

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	euro 21.648.073,41
Vincoli derivanti da trasferimenti	euro 154.743.572,67
Vincoli derivanti da contrazione mutui	euro 1.702.484,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	euro 101.860.224,11

Il collegio durante il riaccertamento, nell'effettuare il campionamento, ha inserito nella propria verifica un residuo di euro 152.412.702,00 che ha avuto economia per euro 50.552.477,89 per il 2019 mentre i restanti euro 101.860.224,11 con manifestazione, come riferito dall'ente, per il 2020, evidenziati dall'ente quali economie di spesa conseguenti alla rinegoziazione dei mutui Cassa DD.PP. spa, non sono confluiti nelle economie e quindi in avanzo libero bensì, a fronte di una serie

di atti amministrativi di seguito meglio indicati, l'ente ha modificato la natura di detta economia in un vincolo effettuato sul risultato presunto di amministrazione a norma dell'art.42 del D.lgs 118/2011. Tale vincolo infatti non risulta ancora inserito nell'atto di Giunta 15-966 del 31 gennaio 2020 *"definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"* al collegio inviato a mezzo mail PEC in data 17 febbraio 2020 poi modificata, come inserito nel proprio verbale n. 6/2020 ove, come richiesto, la somma a copertura di garanzie fideiussorie è stata ricompresa nel Fondo contenzioso (rif. verbale 7 allegato 1), con atto di Giunta D.G.R. n. 17-1199 del 3 aprile 2020 e poi nuovamente modificato con atto di Giunta 1-1351 del 13 maggio 2020 con la sostanziale variazione dei vincoli dell'ente e quindi con inserimento dei 101 mil di vincolo.

Nella DGR 1-1351/2000 viene richiamata una Determina Dirigenziale n. 1053 del 31 dicembre 2019, il provvedimento 3-1350 dell'11 maggio 2020 e la determinazione A11/197/2020 del 13 maggio 2020.

La DGR 3-1350 del **11 maggio 2020** corrisponde al mandato agli uffici di avvalersi della clausola risolutiva del contratto stipulato con Finpiemonte che aveva impegnato (determinazione 1053/A11000 del 30 dicembre) con data 30 dicembre 2020 (nonostante il contratto è stato firmato in data 31 dicembre 2020) euro 152.412.702,00.

Pertanto, a fronte di un impegno di 152.412.704,00 del 30 dicembre 2020 l'atto di Giunta del 11 maggio 2020 dà i poteri per il recesso dal contratto con Finpiemonte.

Il recesso avviene con determina dirigenziale n. A11/197/2020 del **13 maggio 2020** e in esso si determina che conseguentemente *"si realizza una economia si pesa al **31 dicembre 2020** di euro 152.412.704,00"*.

Nella medesima data del **13 maggio 2020** la Giunta n. 1-1351/2020 delibera la *"Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-966 del 31 gennaio 2020 "Definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", rettificata con D.G.R. n.17-1199 del 3 aprile 2020"* e nel prospetto modificato per la terza volta costituisce un vincolo dell'Ente tra la parte vincolata di euro 101.860.224,11. Stesso vincolo è stato infatti mantenuto nel "prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019" del rendiconto in approvazione.

In data 15 maggio 2020 l'ente approva la L. 12/2020 "interventi per contrastare l'emergenza da COVID-19" senza chiedere il parere del collegio dei revisori e in essa ha previsto:

- all'art. 2: *le lettere a) e b) del comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020), sono sostituite dalle seguenti:*

a) a spese in conto capitale, anche finalizzate a incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema produttivo la cui utilità non si esaurisce nel corso di un esercizio finanziario;

b) all'estinzione dei derivati in essere o di loro componenti ed opzioni

Il comma 3 ter dell'articolo 26 della l.r. 4/2018 è abrogato.

Le economie di cui all' articolo 26, comma 3 bis della l.r. 4/2018 relative all'esercizio finanziario 2019, sono pari ad euro 101.860.224,11"

- all'art. 3: *"al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 101 milioni di euro, a favore dei principali settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto".*

Il riaccertamento (nostro parere n. 11 del 30 maggio 2020 di cui oltre) avviene con DGR n. 30 - 1465 del **30 maggio 2020** e in tale sede l'ente non prende in considerazione le somme di 152.412.704,00 bensì unicamente ricomprende tra le economie unicamente euro 50.552.477,89 in quanto in merito alla differenza di euro 101.860.224,11 l'ente, con atto di Giunta n. 25-1461 del **30 maggio 2020** - medesima data del riaccertamento e dopo la L. 12/2020 - modifica il bilancio di previsione 2020-2022 "in attuazione della L.12/2020, senza chiedere il parere al sottoscritto collegio – variando gli allegati della DGR 16-1198 del 3 aprile 2020 delibera l'applicazione della quota parte di avanzo tramite variazione di euro 101.000.000,00 sul bilancio 2020-2022 quindi prima di addivenire oltretutto all'approvazione del rendiconto trattando giuridicamente tale voce quale un vincolo di legge.

Infatti in data **15 luglio 2020** il collegio ha ricevuto a mezzo mail, in seguito alla richiesta in medesima data, la DGR 16-1198 del **3 aprile 2020** denominata " *Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i."*

Oltre a ribadire che l'art. 10 comma 2, o più specifico l'art. 39 comma 4, sono una forma di tutela di emergenza a fronte di "eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio" e non una pratica consueta e ordinaria annuale dovuta ad una non puntuale preventivazione delle somme in entrata, e chiedendo all'ente di motivarne l'utilizzo negli atti di riferimento ivi inserendo quali siano

gli eventi intervenuti. Tale metodologia è stata richiamata anche nel proprio parere allegati 1 al verb. n. 7/2020 proprio per l'eccezionalità dell'anno 2020 e l'incertezza dei trend di entrata.

Inoltre la limitazione degli stanziamenti al 50% ogni anno sulla quasi totalità dei capitoli di spesa. Con tale modalità il collegio ritiene che si possano evidenziare diverse criticità, da un parte non si stanno utilizzando le entrate vincolate in quanto la spesa vincolata è ferma al 50% con ripercussioni anche sugli equilibri, dall'altra il blocco del 50% sulla spesa vincolata non permette di "utilizzare" il 100% di una spesa vincolata che ha disponibilità del 100% dell'accertamento in entrata.

Tale delibera viene redatta ogni anno e a tal proposito si ritiene di non dividerne la metodologia, pertanto si richiama, come anche rilevato in sede di bilancio di previsione 2020, ad una corretta divisione dei ruoli anche e soprattutto in sede di preventivazione ricostituendo le singole posizioni e ruoli in merito alla gestione delle entrate.

Il collegio non avendo ricevuto né i documenti richiesti in merito al campione selezionato di euro 152.412.704,00, presente nei file consegnati presenti tra i residui attivi al 31 dicembre e poi divenuti euro 50.552.477,89 negli atti finali confluiti in economia, né gli atti menzionati e la L. 12/2020 e quindi non avendo ricevuto i documenti richiesti, nel parere ha espresso perplessità che qui di seguito verranno confermate e motivate.

Il collegio evidenzia inoltre di aver ricevuto i documenti richiesti in data **20 luglio 2020** mentre in data **21 luglio 2020**, in seguito a richiesta degli atti e delle corrispondenze avute con il MEF, il collegio ha preso atto che la L. 12/2020 non è stata impugnata come da dettaglio stampato dal "Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomia" – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alle variazioni intervenute, senza il parere del sottoscritto collegio, vi sono le delibere di Giunta 16-1198 del **30 aprile 2020**, e le seguenti che hanno modificato il bilancio; in particolare la delibera di Giunta DGR n. 25-1461 del **30 maggio 2020** (per la L. 12/2020) e la DGR n. 13-1479 del **5 giugno 2020** (per la L. 13/2020).

Inoltre a seguito della impugnativa della L. 13/2020, da parte del Ministero (e solo per la Legge n. 12 e non per la n. 13) abbiamo ricevuto in data **31 luglio 2020** per "*opportuna informazione*" la documentazione in "Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19)" accompagnata dai

relativi allegati, approvata dalla Giunta, da sito istituzionale, già in data antecedente al 29 giugno 2020, modificata in seguito, sembrerebbe in data 31 luglio, a causa dell'impugnazione MEF.

A tal propositi il collegio ribadisce, e qui evidenzia, a proprio giudizio una grave irregolarità, se non sanata per il 2020, la necessità a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., coerentemente con il ruolo del collegio stesso, che anche i progetti di legge di variazione di bilancio debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori. Tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica "Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori".

A tal proposito si sono chiesti chiarimenti all'ente.

Relativamente al vincolo dei 101 MIL, invece, è stato inserito un passaggio nella determina del riaccertamento.

Nel parere al riaccertamento infatti il collegio aveva rilevato:

- *come non risulta pervenuta documentazione relativa al conseguente residuo correlato campionato seppur richiesta mentre risulta pervenuta una copia "non ufficiale" della delibera DGR 1-1351/2000 del 13 maggio 2020 rispetto al cui testo il collegio evidenzia il richiamo a leggi e norme che non sono state oggetto di parere e che ivi viene richiamata una Determina Dirigenziale n. 1053 del 31 dicembre 2019 che non si è potuta ancora verificare così come il provvedimento 3-1350 dell'11 maggio 2020 e la determinazione A11/197/2020 del 13 maggio 2020, peraltro tutti atti recentissimi;*
- *che il collegio è pertanto ad oggi formalmente in possesso unicamente della tabella del risultato di amministrazione presunto 2019 inviato anche alla Corte dei conti n. 15-966 del 31 gennaio 2020 che doveva essere oggetto di modifica (vedasi verb. 6/2020);*
- *il collegio – con i pochi dati in possesso - ritiene che tale economia richiamata dovrebbe rientrare nelle economie anno 2019 e quindi fare parte del riaccertamento aumentando da 181.496.120,67 a 283.356.344,00 le "economie di residuo" e che pertanto non doveva essere attenzionata nella bozza di delibera del ROR ma rientrare tra le economie;*

e al termine si era riservato *"in merito alla richiamata DGR 1-1351/2000 del 13 maggio 2020 il collegio si riserva di effettuare le dovute e necessarie verifiche non appena verrà in possesso degli atti definitivi".*

Tenuto conto di quanto sopra, il collegio vuole evidenziare che pur non concordando con l'iter amministrativo seguito dall'ente, prendendo atto che la legge 12/2020 non è stata impugnata, le somme potranno essere liquidate unicamente per spese di investimento ritiene pertanto. A proprio parere, che l'ente non possa ritenere tali quelle evidenziate nella legge 12/2020 per euro 101 MIL. Inoltre proprio nel citato passaggio del principio contabile 9.2 lettera d) del D.Lgs 118/2011 i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili" pertanto ad avviso del collegio sarebbero comunque somme che non possono essere applicate prima dell'approvazione del rendiconto.

Inoltre tale applicazione limiterebbe ancora solo per euro 5.963.014,91 in ottemperanza al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018, sul 2020 la possibilità di applicare avanzo, pregiudicando anche l'applicazione di tutte le altre somme vincolate relative anche a somme già introitate e vincolate derivanti da trasferimenti obbligatori per legge o previste da principi contabili o utilizzi di somme per legge finalizzati ma non applicati nell'esercizio di competenza.

parte DESTINATA agli INVESTIMENTI

Detta voce risulta pari a zero in quanto l'ente ha provveduto ad inserirli nella quota tra di da trasferimenti come a suo tempo in parte non contestato dal MEF. Il collegio evidenzia che i n detta voce devono però confluire le entrate in conto capitale che non hanno dato correlato impegno di spesa in conto capitali senza vincoli specifici. Dette somme sono utilizzabile solo dopo l'approvazione del rendiconto. Si effettueranno, non appena possibile fisicamente, controlli in tal senso.

Modalità di copertura disavanzo:

Il collegio riporta che l'ente nel rendiconto ha tenuto conto e spesato la quota di disavanzo annuale da ripianare in base la alle varie voci da ripianare ed in particolare per un totale di euro 325.272.399,91 così distinta:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		55.000.743,44
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	325.272.399,91

Il collegio, richiamando la delibera di Consiglio 317-36198/2018, del piano di rientro pluriennale del disavanzo di amministrazione che prevede una quota fissa annuale di euro 325.272.399,91 fissa che permette ad oggi di riassorbire un disavanzo totale residuo di euro 6.279.996.119,86 e che ad oggi, tenuto conto del risultato post-vincoli da rendiconto 2019, tale disavanzo sembrerebbe più basso essendo pari ad euro 6.228.640.703,82 e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04 pur a conoscenza del contenuto dell'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, **il collegio chiede per un principio di prudenza che non vengano stanziati tali somme.**

Tutto ciò in quanto, oltre a ritenere tale norma finalizzata a soggetti con disavanzi di recente formazione, in particolare conseguenti al trend delle entrate a causa del COVID-19, tale minor disavanzo consegue alla correttezza matematica dei residui attivi e passivi, dei vincoli e dei fondi, poste di natura non certe e comunque influenzabili dalla gestione in merito ai fondi e dal perdurare dell'emergenza la riscossione dei residui attivi.

Si rinvia alle osservazioni finali.

Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale

Il Collegio, riporta che:

- lo "statuto della Regione Piemonte" approvato con L.R. n. 1/2005 modificato da ultimo con L.R. n. 7/2016 all'art. 29 stabilisce che "il consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. Il bilancio e rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della regione", e l'art. 68 riporta che "l'approvazione del rendiconto avviene entro il 31 luglio di ogni anno sulla base del disegno di legge presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce";
- l'art. 72 comma I del D.Lgs 118/2011 richiama le funzioni del collegio dei revisori anche verso il Consiglio regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 del D.Lgs n. 123/2011 nonché in particolare per il rendiconto generale, l'art. 63 del medesimo D.Lgs;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all'art. 67 si statuisce "l'autonomia contabile del Consiglio Regionale", ed in particolare:

- il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l'autonomia contabile del Consiglio regionale;
- il punto 2 ove stabilisce che il Consiglio regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio e di rendiconto previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al medesimo D.Lgs.;
- il punto 3 che detta i tempi di approvazione del rendiconto;
 - è vigente un *“regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte”* approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009 modificato in seguito più volte e da ultimo con delibera n. 141-16725 del 10 maggio 2016 emanato in ottemperanza all'art. 44 della L.R. n. 7/2001;
 - è vigente un *“regolamento per l'autonomia contabile del Consigli Regionale del Piemonte”* approvato con delibera n. 221-3083 del 29 gennaio 2001 modificato da ultimo con delibera n. 368-7231 nel 2019 che evidenzia all'art. 4 che *“gli strumenti della programmazione di bilancio del Consiglio regionale sono costituiti dai seguenti documenti:...omissis...h) rendiconto generale annuale della gestione”*;

che pertanto i risultati della gestione del bilancio consiliare sono dimostrati in un proprio rendiconto generale del Consiglio, che esula dal rendiconto generale della Regione.

Nonostante ciò il D.Lgs 118/2011 riporta che a norma dell'art. 63 comma 4 *“contestualmente al rendiconto la regione approva il rendiconto comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismo strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 8 e 9”*.

Rispetto al rispetto di tale art. 63 comma 4 il collegio evidenzia di aver sollecitato in data 20 luglio e successivamente in data 10 agosto 2020 il rendiconto consolidato ma di aver ricevuto risposta che per prassi il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio viene predisposto, seppur allegato obbligatorio, avuto contezza dei contenuti della parifica. Si rinvia al paragrafo dedicato.

Il collegio rinvia per le osservazioni a specifico paragrafo seguente.

Tenuto comunque conto che le risorse per il Consiglio sono trasferite dal bilancio della Regione il collegio ha nel periodo di verifica e nei vari momenti di emissione pareri ha attenzionato periodicamente la coerenza e concordanza dei valori stanziati nei bilanci rispettivamente regionale e del Consiglio.

In particolare già in sede di assestamento si è chiesto di inserire un emendamento per rendere coerenti i due valori richiamando l'ente alla necessaria coincidenza dei dati non ultimo tenuto conto del carattere autorizzatorio alla spesa degli stanziamenti.

Tenuto conto di quanto sopra e della difficoltà riscontrate – non ultimo in assestamento e in bilancio di previsione 2020-2022 - si riporta quanto segue:

- il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021 è stato approvato con DCR n. 337 – 42583 del 18 dicembre 2018 rispetto al quale il parere è stato a suo tempo rilasciato dai precedenti revisori in carica (rif. verb. 37/2018 del 11 dicembre 2018 del precedente collegio al bilancio di previsione 2019-2021, seppur non inserito nel libro verbali del medesimo organo di controllo per mero errore di trascrizione);
- in data 19 novembre 2019, e quindi in notevole ritardo, con atto DCR n. 15-24607 è stato approvato dal Consiglio regionale del Piemonte l'assestamento di bilancio a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 118/2011 nonché dell'art. 16 del "Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte" come da parere dei sottoscritti revisori (rif. verb. 30/2019);
- con verbale n. 6/2020, il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui del Consiglio della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1;
- con deliberazione n. 61 dell'8 aprile 2020 l'Ufficio di Presidenza ha rideterminato i residui attivi e passivi con le conseguenti variazioni necessarie alla costituzione corretta e definitiva dell'FPV;
- con verbale n. 11/2020 il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1;
- le somme impegnate dalla Giunta Regionale e accertate dal Consiglio Regionale per il 2019 sono pari ad euro 49.100.000,00 oltre ad euro 1.050.990,45 di cui euro 92.068,96 per trasferimenti vincolati per trasferimenti ed euro AGCOM ed euro 958.921,49 per quote per indennità assessori e connessi a rimborsi spese e Stato e che è stato mantenuto un residuo, di euro 30.058.921,49 e che tali voci corrispondono a quanto inserito nei rispettivi rendiconti e riaccertamenti oltre ad una somma di euro 101.565,00 per trasferimenti vincolati dello Stato per contributi messaggi elettorali autogestiti inserita nei vincoli ma non ancora riconosciuta e accertata dal Consiglio che vi provvederà in sede di prossimo assestamento; di seguito dettaglio:

2019 - GIUNTA REGIONALE							
Ragione Sociale	Capitolo	Anno Impegno	Num Impegno	Importo Attuale	Importo Emesso Impegno	Residuo	Descrizione Impegno
GESTIONE RESIDUI							
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	116102	2017	916	27.380,07	27.380,07	0,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	100232	2018	6917	844.357,38	844.357,38	0,00	TRASFERIMENTO FONDI
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	100397	2018	7963	5.534,80	5.534,80	0,00	TRASFERIMENTO FONDI
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	170000	2018	2101	19.314.650,69	19.314.650,69	0,00	TRASFERIMENTO FONDI CONSIGLIO REGIONALE
Totale gestione residui				20.191.922,94	20.191.922,94	0,00	
GESTIONE COMPETENZA							
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	100122	2019	6179	92.068,96	92.068,96	0,00	RIMBORSO ONERI A EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	100232	2019	11254	903.000,00		903.000,00	TRASFERIMENTO FONDI
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	100397	2019	11256	55.921,49		55.921,49	TRASFERIMENTO FONDI
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	170000	2019	3765	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	TRASFERIMENTO FONDI
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	170000	2019	3794	42.700.000,00	13.600.000,00	29.100.000,00	TRASFERIMENTO FONDI
Totale gestione competenza				50.150.990,45	20.092.068,96	30.058.921,49	
Totale generale				70.342.913,39	40.283.991,90	30.058.921,49	

- nell'anno 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio da parte del Consiglio e sono state acquisite agli atti le attestazioni dei due Direttori che evidenziano non esservi debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento o da riconoscere;
- che con DCR n. 72 – 10450 del 30 giugno 2020 è stato approvato il rendiconto del Consiglio regionale di cui al nostro parere n. 12/2020 che ha attestato la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 alle risultanze della gestione;
- e che da tale rendiconto il risultato di amministrazione è il seguente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2019			6.598.817,74
Riscossioni	20.288.140,39	29.262.798,18	49.550.938,57
Pagamenti	5.106.283,57	46.964.909,41	52.071.192,98
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			4.078.563,33
Residui attivi	26.841,50	30.384.460,99	30.411.302,49
Residui passivi	409.267,31	4.415.773,28	4.825.040,59
TOTALE PARZIALE			29.664.825,23
FPV per spese correnti			2.680.145,93
FPV per spese in conto capitale			9.151.865,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			17.832.813,72
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2019			
Parte accantonata			
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019			
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019			
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013			
fondo perdite società partecipate			
fondo rischi per contenzioso			1.889.956,00
Altri accantonamenti			748.188,00
Totale parte accantonata			2.638.144,00
Parte vincolata			
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
vincoli derivanti da trasferimenti			72.576,19
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui			0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente			2.037.338,37
altri vincoli			
Totale parte vincolata			2.109.914,56
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			4.395.430,43
Totale parte disponibile			8.689.324,73

Si evidenzia che il Consiglio è in regola con la tempestività dei pagamenti.

Non vi sono particolari osservazioni da riportare in merito al rendiconto del Consiglio.

Debiti fuori bilancio anno 2019

Richiamando il proprio verbale n. 5/2020 il collegio riporta di seguito il dettaglio dei debiti riconosciuti durante il 2019 con la situazione recente dello stato dell'iter di pagamento:

Debiti fuori bilancio	euro	Modalità di riconoscimento	Iter pagamento
Debito nei confronti di Gran Paradiso	754.000,00	Atto di Giunta n. 2-532 del 22 novembre 2019	Impegnato e pagato con mandato 42208 del 10 dicembre 2019 - quietanza 12.12.2020 – atto di liquidazione n. 14666/2019
Debito nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni spa per anticipazione risorse per aumento capitale sociale Villa Melano spa	423.597,50	L.R.22/2019 assestamento	Impegnati – atto di liquidazione n. 16703/2019 – PAGATO con mandato n. 6711/2020
Debito nei confronti di Finpiemonte per gestione TNE convenzione rep. 10748 del 2005.	24.000,00	L.R.22/2019 assestamento	Impegnato e pagato con mandato n. 45029 del 23 dicembre 2019 Quietanza del 25/12/2019 Atto liquidazione n. 16443/2019
Avvocature - Sentenze TAR varie	56.088,19	L.R.22/2019 Assestamenti*	Impegnati <u>di cui liquidati per euro 1.904,34</u>
TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 – Fondazione Ordine Mauriziano	11.593.577,00	L.R. 22/2019 assestamento	Impegnati <u>ma non liquidati</u>

Si evidenzia che il collegio ha sollecitato più volte nei propri verbali l'invio dei provvedimenti di riconoscimento di debito a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 alla competente Procura dei Conti dei conti.

Solo in data 31 luglio 2020, l'ente ha provveduto ad inviare formale comunicazione alla Corte di conti sezione Procura; da tale comunicazione si evince che l'ente ha inviato gli articoli della legge relativi al riconoscimento (rispetto alla quale si suggerisce, tenuto conto che la norma parla di atti che solitamente sono articolati, di allegare una breve relazione per dare modo alla Procura di effettuare gli eventuali rilievi rispetto al danno erariale), ma che non ha ancora adempiuto all'invio degli atti relativi al del seguente debito già riconosciuto:

Debito nei confronti di Gran Paradiso	754.000,00	Atto di Giunta n. 2-532 del 22 novembre 2019
---------------------------------------	------------	--

di cui si sollecita nuovamente l'invio in procura della delibera di riconoscimento e dei relativi allegati in quanto al collegio non risultano inviati.

Il collegio evidenzia che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Settore Ragioneria ha richiesto correttamente le attestazioni ai singoli responsabili in merito all'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere o in corso di riconoscimento nonché di ulteriori passività pregresse comunque denominate, il

tutto ai fini della chiusura del rendiconto 2019 e da tale richiesta sono pervenuti ulteriori debiti da riconoscere;

Il collegio ha acquisito le attestazioni non negative ed in le seguenti per un totale complessivo di euro 1.161.859,04:

settore	Importo complessivo	
Dirigente settore Artigianato	157.364,23	
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	900.693,45	
Avvocatura	79.167,26	di cui euro 50.311,25 già liquidati sul 2020
Coordinamento e gestione servizi generali operativi	24.634,10	

Il collegio in seguito ai controlli, preso atto di una non sempre corretta interpretazione da parte dei Responsabili, del concetto del debito fuori bilancio, ha verificato che di quanto attestato i seguenti hanno comunque già avuto copertura:

settore	Importo complessivo con copertura/liquidato
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	900.693,45*
Avvocatura	50.311,25

*accordo transattivo alla base

Mentre risulterebbe ancora da provvedere alla copertura dei seguenti:

settore	Importo complessivo
Dirigente settore Artigianato	157.364,23*
Avvocatura	28.856,01
Coordinamento e gestione servizi generali operativi	24.634,10

*essendo atto transattivo non è debito fuori bilancio

Ad eccezione degli importi già liquidati e pagato o comunque rispetto ai quali si è proceduto alla copertura, si sarebbe reso necessario addivenire ad una variazione sul 2020 oppure, oltre all'immediato riconoscimento dei debiti tutti trattandosi comunque in parte di debiti il cui termine per evitarne il riconoscimento è scaduto (art. 73 D.lgs 118/2011 comma 4), valutare un maggior accantonamento – essendo buona norma anche per i debiti comunicati dopo la chiusura della bozza di rendiconto - trattandosi di un rischio complessivo di spesa, addivenendo alla sua diminuzione, nel momento di avvenuto riconoscimento e/o conseguente copertura nel 2020 come prevede anche l'art. 46 comma 3 del D.Lgs 118/2011 senza comunque tenere conto delle transazioni non trattandosi di debiti fuori bilancio. Si ricorda che (C. conti. Sez. Autonomie n. 21/2018) “gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti, devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento salvo accordo di rateizzazione in tre anni” e (C. conti. Sez. contr. Liguria n. 73/2018 e Sez. Campania n. 2/2018/PAR) “con determinazione dirigenziale si può, a seguito di decreto ingiuntivo, pagare la somma determinata dal giudice prima che il Consiglio deliberi il riconoscimento del debito fuori bilancio, per evitare le maggiori spese connesse alle eventuali procedure esecutive, sempre tenendo conto della necessari

competenza del Consiglio sulla materia del riconoscimento e quindi la necessaria immediata convocazione dello stesso permanendo la funzione di ricondurre la spesa nel sistema di bilancio e di analizzarne cause e responsabilità. Ne consegue che per evitare un pregiudizio economico, si potrà eccezionalmente effettuare il pagamento prima del riconoscimento da parte del Consiglio ove sussista un pertinente e capiente stanziamento". A tali vari delibere è sopraggiunta la deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG che in particolare aiuta ad evidenziare:

- *"l'atto di riconoscimento assolve alla funzione «non già di riconoscere la legittimità del debito (per sentenze), già verificata in sede giudiziale», ma piuttosto di «ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità»;*
- *"la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, adempia non solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell'art. 194 Tuel, di valutare l'utilità, ma anche ad una finalità giuscontabilistica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito";*
- *"il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare – disposto espressamente dall'art. 194 del Tuel - risulta necessario «anche nella ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso». (Sez. controllo Sicilia 18/2016)";*
- *"ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico». (deliberazione Sez. Autonomie n. 21/SEZAUT/2018/QMIG)";*
- *"il Paragrafo 9 punto 9.1. dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento «all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta» sottolinea «la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili»: di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.*

La Sezione Autonoma termina con la precisazione che anche per la sentenza esecutiva art. 73 comma 1 lettera a), e quindi a maggior ragione per le altre casistiche previste (art. 73 comma 1 lettera da b a d): *«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento».*

Si richiama l'ente, ed in particolare i singoli Responsabili di settore, ad una applicazione ossequiosa della norma in coerenza all'interpretazione della Corte conti.

La spesa sanitaria

Il quadro delle risorse a disposizione del servizio sanitario regionale è stato delineato con DGR n. 1-8566 del 22/03/2019 con la quale è stata effettuata la perimetrazione sanitaria. Le Asl sono finanziate secondo i

Livelli Essenziali di Assistenza, in base alla popolazione residente nell'ambito di appartenenza, in base a determinati parametri. L'Ente ha adottato una gestione della spesa sanitaria alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale Il decreto legislativo n. 118/2011 ha introdotto disposizioni che hanno ridisegnato le regole con l'obiettivo di armonizzare le rilevazioni contabili delle aziende del SSN.

I sottoscritti revisori, preliminarmente ricordano, come già in atti, di avere più volte informato l'ente della mancanza delle certificazioni pregresse (2017/2018) relative alla Gestione Sanitaria Accentrata della Regione, da redigersi ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 118/2011, delle difficoltà incontrate non avendo a disposizione le certificazioni trimestrali né le eventuali attestazioni intermedie del lavoro svolto e di non avere potuto procedere al rilascio della certificazione finale (senza svolgere ex novo tutte le attività prodromiche e conseguenti); di aver manifestato la disponibilità e di essere in attesa delle decisioni dell'ente. L'intervenuta pandemia non ha aiutato la soluzione del problema.

Come noto, l'art. 22 del d. Lgs. 118/2011 disciplina l'Individuazione delle responsabilità all'interno delle Regioni nel caso sia stata istituita la gestione sanitaria accentrata presso la regione. Ed infatti, come noto, queste ultime individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominato Gestione sanitaria accentrata, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate i rispettivi servizi sanitari regionali.

In particolare le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che e' tenuto:

- a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";
- c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999".

Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, in sede di consolidamento, garantiranno l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

- d) Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la regione:

“ i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.”

Tale breve excursus circa le importanti competenze che il legislatore attribuisce alla funzione della GSA all'interno delle Regioni si rende necessario per rimarcare le altrettanto importanti competenze che il legislatore richiede al terzo certificatore che quei dati deve asseverare, ovvero allo scrivente (e al precedente) collegio.

Come risulta nei propri verbali nn. 20-21-23-24-31-35/2019 e nn. 1 e 4/2020 e dalla corrispondenza in atti, riguardo alla annualità 2017 (così come per il 2018), non risultano ancora rilasciate le certificazioni previste dall'ultimo capoverso dell'art. 22 del D. Lgs 118/2011.

Non risultano pertanto approvati i bilanci di GSA 2017, 2018 e 2019. Riguardo alle annuali 2017 e 2018 si rinvia a quanto già rappresentato. Relativamente al 2019, ed alle verifiche che l'art. 22 del D.Lgs 118/2011 impone a carico del terzo certificatore il collegio, entrato in carica il 20/06/2019, ad oggi ha avviato le verifiche trimestrali dal 1^a trimestre 2019, ha effettuato gli accessi, da ultimo in data 17/02/2020, ed ha richiesto documentazione contabile che non è stato possibile acquisire, ed a causa della emergenza COVID nemmeno è stato possibile continuare nelle operazioni di verifica. Ad oggi ha ricevuto parte della documentazione richiesta in modalità telematica, sta revisionando la documentazione ricevuta; si riserva, pertanto, di effettuare accessi nel prossimo mese di settembre presso la GSA, per acquisire e visionare la documentazione contabile ed amministrativa mancante e continuare e completare le verifiche trimestrali e le ulteriori attività di revisione di cui all'art. 22 del d. lgs 118/2011. Il collegio, pur consapevole del momento di emergenza e delle cautele da adottare nel rispetto della normativa emergenziale, resta disponibili ad incontri e tavoli di lavoro che possano pianificare la soluzione di talune criticità organizzative riscontrate nell'espletamento delle attività di propria competenza sull'annualità 2019 sempre rispetto all'art. 22 punto 3. Si rende necessario, stante la rilevanza del settore, formalizzare delle procedure contabili ed amministrative che consentano, con una certa automazione sulle singole casistiche e con un buon grado affidabilità, di ottenere la elaborazione dei dati con tempestività, si da rispettare il termine di cui all'art. 32 del d. lgs 118/2011 secondo il quale la Giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

La tempestività delle contabilizzazioni consente di poter avere la disponibilità del Consolidato sanitario entro tempi certi, aspetto importante in quanto il consolidato rappresenta uno strumento per far emergere

eventuali squilibri interni tra il bilancio "ordinario" e quello "sanitario", in particolare attraverso il sistema dei vincoli e degli accantonamenti che definiscono il risultato di amministrazione.

Il D. Lgs n. 56/2000 ha eliminato alcuni trasferimenti erariali a favore delle Regioni a Statuto ordinario, cioè quelli relativi al finanziamento della spesa sanitaria, sia di parte corrente che di parte capitale, stabilendo quali fonti di finanziamento:

- Compartecipazione regionale all'IVA
- Quota per sanità dell'addizionale regionale all'IRPEF
- IRAP al netto della quota corrispondente all'ex fondo perequativo di cui all'art. 3 della legge 549/95

Il sistema di finanziamento pubblico del settore sanitario nazionale si basa essenzialmente su risorse provenienti dalla fiscalità generale.

Nel 2019 la previsione finale del perimetro sanitario, destinata al finanziamento della spesa corrente e di investimento (titoli I e II della spesa) ammonta a complessivi 9.007.945,77 euro/migliaia

La spesa sanitaria della Regione Piemonte, secondo il dato fornito da GSA alla Corte dei conti, risultante dagli impegni di spesa dei capitoli del relativo perimetro, ammonta a 8.882.786,60 milioni di euro come rappresentata di seguito:

Entrate	Importi in euro	Spesa	Importi in euro
Finanziamento sanitario ordinario corrente	8.641.235,49	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	8.620.025,29
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	0
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso	17.618,41	Spese sanitaria per il finanziamento di disavanzo pregresso	17.618,41
Finanziamento per investimenti in ambito sanitario	220.282,9	Spese per investimenti in ambito sanitario	245.142,90
Di cui: investimenti per l'edilizia sanitaria	220.282,90	Di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	244.782,90
TOTALE	8.879.136,80		8.882.786,60

Riguardo alla quantificazione delle risorse destinate dal fondo sanitario nazionale e in via autonoma dalla Regione, il volume di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale (SSN) a carico dello Stato per il 2019, determinato dall'art. 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è pari complessivamente

a 8.641.235,49 migliaia/euro. Il dato coincide con il Riguardo alla voce Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, la Regione non ha messo a disposizione risorse aggiuntive sul bilancio della GSA.

Quanto alla voce "Finanziamento regionale del disavanzo pregresso la voce di 17.618,41 migliaia/euro euro essa è relativa a perdite del SSR ante 2000 il cui ripiano, disposto attraverso l'assunzione di un mutuo, è imputato al Bilancio regionale, esposto sia in parte entrata che in uscita.

"Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20 co. 1 del d.l.gs 118/2011" allegato n. 28 del rendiconto.

Quanto alla Spesa, nel 2019 la spesa sanitaria corrente da ammonta a 8.620.025,29 migliaia/euro con un'incidenza dell'86,69 per cento sul totale della spesa regionale corrente pari a 10.700,70 mln di euro: ciò dà evidenza del fatto che la sanità, stante la rilevanza che riveste, assorbe la gran parte delle risorse amministrate dalla Regione. Le spese per investimenti in ambito sanitario ammontano a 245.142,90 mln di euro di cui 244.782,90 per investimenti in edilizia sanitaria. I dati corrispondono a quanto riportato nel "Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20 co. 1 del d.l.gs 118/2011" allegato n. 28 del rendiconto.

Non risulta nel 2019, come in entrata, spesa sanitaria aggiuntiva a carico del bilancio.

Riguardo alla esatta individuazione del perimetro sanitario, l'art. 20 del d. lgs 118/2011 stabilisce: "Nell'ambito del Bilancio regionale le regioni devono garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario" ciò al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie, iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso.", come evidenziato altresì sentenza Corte cost. n. 169/2017, secondo la quale nella perfetta perimetrazione delle spese ordinarie rispetto a quelle sanitarie (e le 36 correlate risorse di "copertura") a garanzia dell'effettiva realizzazione dei LEA, tramite "un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, (...), la separata evidenza" di poste di entrata e di uscita", nonché la "trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard".

E' doveroso concludere che una più accurata rappresentazione dei fatti aziendali può evidenziare tutti i fattori che possono incidere sugli equilibri di bilancio, di qui l'esigenza di formalizzare procedure contabili ed amministrative che consentano di monitorare costantemente la spesa sanitaria.

Si deve infatti tenere conto che oltre a quanto sopra, il risultato di amministrazione del rendiconto non tiene conto dei disavanzi delle SSN, derivante dagli ammortamenti non sterilizzati cioè non neutralizzabili nel risultato di esercizio delle Aziende relative agli anni 2001-2011. Pertanto tale gestione riveste carattere centrale.

La spesa del personale

La composizione del personale della Regione Piemonte, così come predisposta dai Settori competenti, per l'anno 2019, è quella esposta nelle tabelle sottostanti. La legge regionale n. 23/2008 comma 1 separa i ruoli organici della Giunta e del Consiglio Regionale. Nel corso del 2019 non sono intervenute modifiche alle leggi regionali che hanno riguardato la materia del personale. Pertanto, vengono di seguito riportate separatamente le dotazioni organiche e i dati relativi al personale.

La dotazione organica del personale della Giunta Regionale è stata individuata con DGR n. 27-873 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Articolo 6 co 2 D. Lgs n. 165/2001 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021" nella quale l'ente ha individuato il fabbisogno e ha dettato le linee di indirizzo ai sensi del D.M. 8/5/2018), così determinando i fabbisogni assunzionali, la verifica dei vincoli e la rideterminazione della dotazione stessa. Sostanzialmente l'ente ha riconfermato la dotazione organica, sia relativamente alla dirigenza che al comparto, nel numero dei posti di cui alla DGR n. 60-7799 del 30.10.2018 motivandola con la riorganizzazione parziale di cui alla D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019. L'ente ha rideterminato la D.O. tenendo distinta quella della Giunta dalla dotazione del Personale CPI, distaccato presso l'Agenzia Piemonte Lavoro per essere destinato ai Centri per l'impiego.

Con l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale la Regione ha individuato la consistenza numerica del personale, rapportata al parametro della spesa potenziale massima calcolato in € 67.010.265,30, rappresentata dalla tabella che segue:

GIUNTA REGIONALE

La dotazione organica 2019 del personale dirigenziale e dipendente della Giunta Regionale, a tempo indeterminato e determinato, risulta calcolata dall'ufficio come segue:

CATEGORIA	Costo tabellare annuo CCNL 2016/2018	D.O. Personale CPI trasferito in Regione il 01/11/18 e distaccato ai sensi della L.R. 7/18	DO Personale CPI Valore potenziale	DO al 31/12/18 (DGR 20/6465 del 09/02/18)	DO 31/12/2018 valore potenziale
A	19.358,85	3	58.076,55	4	77.435,40
B	20.497,97	66	1.352.862,06	345	7.071.778,95
C	23.031,19	209	4.813.518,71	853	19.645.605,07
D	25.011,63	60	1.500.697,80	1721	43.045.015,23
DIR	43.830,87	0		153	6.706.123,11
TOTALE		338	7.725.155,12	3.076	76.545.957,76

Una volta calcolato il valore potenziale è stato calcolato il differenziale tra il numero totale dei posti della D.O. ed i posti occupati (compresi quelli mantenuti a vario titolo ed i posti per il personale in posizione di

comando in entrata). La rimodulazione della dotazione organica sulla base delle previsioni contrattuali nella programmazione del fabbisogno 2019/2021 è la seguente:

CATEGORIA	DO Personale CPI (L.R. 7/2018)	Posti occupati Personale CPI L.R. 7/18 All'1/10/2018	D.O vigente Ruolo Giunta Regionale al 31/12/18	Posti occupati ruolo Giunta Regionale all'01/10/2019	Posti vacanti Ruolo Giunta Regionale
A	3	3	4	4	0
B	66	59	345	320	25
C	209	184	853	776	77
D	60	47	1721	1510	211
DIR	0	0	153	108	45
TOTALE	338	293	3.076	2.718	358

L'ente, sia per il comparto che per la dirigenza ha confermato il numero di posti di cui alla D.G.R. n. 60-7790 del 30/10/18. L'Ente ha ritenuto, altresì, di tenere distinti il personale dei ruoli della Giunta Regionale, dal contingente del personale del "CPI", quest'ultimo posto in posizione di comando presso l'Agenzia Piemonte lavoro, calcolando il valore potenziale distintamente per entrambi. La somma è stata calcolata in un totale di euro 76.545.957,76, così determinata:

CATEGORIA	Costo tabellare annuo CCNL 2016/2018	D.O. Personale CPI al 1/10/2019	DO Personale CPI Valore potenziale al 01/10/19	Posti occupati ruoli G.R. al 01/10/2019	valore potenziale dei posti occupati Ruolo G.R. al 01/10/2019	Posti vacanti ruoli G.R. al 01/10/2019	valore potenziale dei posti vacanti Ruolo G.R. al 01/10/2019
A	19.358,85	3	58.076,55	4	77.435,40	0	0,00
B	20.497,97	59	1.209.376,69	320	6.559.331,20	25	512.447,75
C	23.031,19	184	4.237.738,96	776	17.872.203,44	77	1.773.401,63
D	25.011,63	47	1.175.546,61	1510	37.767.561,30	211	5.277.453,93
DIR	43.830,87	0		108	4.733.733,96	45	1.972.389,15
TOTALE		293	6.680.738,81	2.718	67.010.265,30	358	9.535.692,46

Per il 2019 risulta rispetto il parametro riferito al rispetto della spesa potenziale massima di euro 76.545.957,76., espressa dalla dotazione organica approvata dal Piano Triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 confermata in n. 3.076 unità.

Dalle tabelle prodotte si rileva che l'andamento della dotazione organica nel corso degli anni è stata la seguente:

Personale a tempo indeterminato:					
Tipologia	2015	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	8.826.153,38	8.839.281,00	9.856.917,30	4.839.172,00	4.066.323,97
Categorie (A+B+C+D) T.I.	70.650.313,21	65.193.750,00	72.447.274,67	73.103.244,24	78.473.589,65
Oneri derivanti da tratt. econon. Personale dirigit.	2.247.578,39	1.783.085,00	1.995.575,84	6.380.071,64	7.380.647,70
Oneri derivanti da tratt. econon. Personale categorie	14.413.333,62	14.261.822,00	26.507.664,75	28.473.348,95	41.592.482,11
Oneri a carico del datore di lavoro per contr. obbligatori	23.515.119,73	7.417.782,00	9.266.717,17	10.542.079,71	11.561.889,74
IRAP	8.365.119,73	7.417.782,00	9.266.717,17	10.542.079,71	11.561.889,74
TOTALE	128.017.525,75	121.548.469,00	149.733.517,00	156.244.822,22	177.443.686,45

Personale a tempo determinato:					
Tipologia	2015	2016	2017	2018	2019
Dirigenti T.D.	1.665.706,79	1.627.092,00	1.744.527,41	1.729.928,51	2.484.713,17
Categorie (A+B+C+D) T.I.	439.506,53	415.025,00	347.296,02	10.857,12	0
Trattam. Econ. collab. Uff. comun.	3.049.558,95	2.692.245,00	2.621.886,99	2.363.609,82	1.939.342,13
COCOCO (altre strutture)	310.553,79	737.485,00	642.469,81	622.411,80	265.457,68
Oneri a carico del datore di lavoro per contr. Obbligatori COCOCO	149.118,61	177.109,00			
			222.784,05	234.981,75	126.593,20
IRAP	494.903,95	502.724,00	493.181,02	359.001,99	335.680,52
TOTALE	6.109.348,63	6.151.680,00	6.072.145,30	5.320.790,99	5.151.786,70

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 1 commi 557 e seg. della L. finanziaria 2007 è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato di spesa del personale	Media 2011-2013	2019
Retrobuzioni lorde al personale dipendente a t.i. e t.d.	119.444.168,67	135.051.819,89
Spese per COCOCO	0	0
T.D.e COCOCO Uffici comu/Gruppi cons.	1.070.729,33	265.457,68
Spese per incarichi dir. esterni		885.278,87
So0mmministrazione lavoro		
Spese per personale utilizzato, in strutture e organ. Partec. O facenti capo alla Regione		
TOTALE	120.514.898,00	136.202.556,41

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2019
Retrobuzioni lorde dirigenti t.d. (direttori)	3.536.762,00	2.484.713,17
Retrobuzioni lorde personale categorie t.d.	3.861.110,00	0
Trattamento economico COCOCO uffici comunicazione	5.024.465,00	1.939.342,13
COCOCO – altre strutture	2.307.017,29	265.457,68
Oneri carico datore lavoro per COCOCO altre strutture	438.816,43	126.593,20
IRAP	1.020.315,00	335.680,52
Contratti formazione lavoro	0	0
Altri rapporti formativi	0	0
Lavoro accessorio	0	0
TOTALE	16.188.485,72	5.151.786,70

CONSIGLIO REGIONALE

Quanto alla dotazione organica 2019 del personale dirigenziale e dipendente del Consiglio Regionale, a tempo indeterminato e determinato, risulta dall'ufficio calcolata come segue:

CATEGORIA	Dotazione Organica teorica 2019	Dotazione Organica (occupati t. i.) 2019	Personale a t.d. 2019
A		0	0
B		43	0
C		93	0
D		135	0
Totale categorie	305	271	0
DIR	13	9	0

totale	318	280	0
t.d. gruppi e uffici comun.			62
COCOCO gruppi e uff. comun.			38
TOTALE	318	280	100

Dalle tabelle prodotte si rileva che l'andamento della dotazione organica nel corso degli anni è stata la seguente:

Personale a tempo indeterminato:					
Tipologia	2015	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	9	8	8	7	7
Dirigenti (Direttori)					2
Categorie (A+B+C+D)	292	289	284	273	271
Totale	301	297	292	280	280
Personale a tempo determinato:					
Tipologia	2015	2016	2017	2018	2019
Dirigenti TD (Direttori)	3	3	2	2	0
Categorie (A+B+C+D)	0	0	0	0	0
t.d. Gruppi e Uff. comun.*	39	37	41	46	62
COCOCO Gruppi e Uff. comun.*	78	50	47	47	38
Totale	120	90	90	95	100
Totale complessivo	421	387	382	375	380

Il principio contabile applicabile al personale sancisce l'invarianza della spesa, salvi specifici provvedimenti statali o regionali in materia; secondo tale principio il consiglio può disporre della dotazione organica, purché non vi sia incremento del costo corrispondente alla dotazione. L'andamento della spesa del personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato e a tempo determinato del Consiglio Regionale risulta il seguente:

personale a t.i. – voci di spesa	2015 impegnato a consuntivo	2016 impegnato a consuntivo	2017 impegnato a consuntivo	2018 impegnato a consuntivo	2019 impegnato a consuntivo
Retrocessioni lorde direttori a t.i.					268.928,20
Retrocessioni lorde dirigenti a t.i.					661.234,86
Retrocessioni categorie a t.i.	9.280.000,00	9.000.000,00	8.529.554,39	8.510.013,00	8.458.845,43
Oneri derivanti da trattamento econ. access. direttori	0	0	0	0	60.000,00
Oneri derivanti da trattamento econ. access. dirigenti	213.533,52	222.626,01	182.512,19	164.455,00	167.709,12
Oneri personale dipendente del Consiglio	3.156.706,56	3.028.298,00	3.128.291,82	3.431.415,00	3.034.696,47
Irap personale del Consiglio	962.000,00	930.965,00	955.369,98	938.599,00	918.976,89
TOTALE	16.667.077,72	16.081.484,79	15.565.842,18	15.699.428,00	15.599.751,22

personale a t.d. – voci di spesa	2015 impegnato a consuntivo	2016 impegnato a consuntivo	2017 impegnato a consuntivo	2018 impegnato a consuntivo	2019 impegnato a consuntivo
Retrocessioni lorde direttori a t.d.	336.033,51	443.911,00	381.457,37	325.600,00	0
Retrocessioni categorie a t.d.	0	0	0	0	0
Trattamento econ. personale contratto t.d. + collab. Uff.	2.851.410,67	2.231.371,62	2.533.451,00	2.331.576,00	2.202.690,10

com./gruppi/incarichi fiduc.					
oneri. personale contratto t.d. + collab. Uff.	0	534.752,34	571.893,91	613.849,000	559.171,00
com./gruppi/incarichi fiduc					
irap personale t.d. + collab.	0			195.653,00	181.307,10
Uff. com./gruppi/incarichi fiduc		181.893,03	192.582,98		
TOTALE	19.854.521,90	19.473.412,78	19.245.227,44	19.166.106,00	18.542.919,42

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 1 commi 557 e seg. della L. finanziaria 2007 è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato di spesa del personale	Media 2011-2013	2019
Retribuzioni lorde al personale dipendente a t.i. e t.d.	16.169.233,02	13.402.681,85
Spese per COCOCO	0	0
T.D.e COCOCO Uffici comu/Gruppi cons.	2.099.165,24	2.943.168,20
Spese per incarichi dir. esterni		
So0mministrazione lavoro		
Spese per personale utilizzato, in strutture e organ. Partec. O facenti capo alla Regione		
TOTALE	18.268.398,26	16.345.850,05

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2019
Retribuzioni lorde al personale dipendente a t.d.	1.100.000,00	0
TD Uffici comunicaz.	861.000,00	256.154,46
Spese per COCOCO-uffici comun.	0	110.585,83
IRAP UC	0	31.173,26
Oneri UC	0	97.241,90
TD Uffici Gruppi	6.367.688,67	1.151.216,05
Spese per COCOCO-gruppi	0	603.753,35
IRAP -gruppi	0	143.141,63
Oneri - gruppi	0	438.616,51
TD incarichi fiduciari	80.000,00	65.213,39
Spese per COCOCO-incarichi fiduciari	0	65.213,39
IRAP - incarichi fiduciari	0	15.767,02
Oneri - incarichi fiduciari	0	6.992,21
COCOCO – altre strutture	0	23.312,59
Oneri carico datore lavoro per COCOCO altre strutture	0	0
Contratti formazione lavoro	0	0
Lavoro accessorio	0	0
TOTALE	8.708.688,67	2.943.168,20

Dalle tabelle come fornite, la spesa per redditi di lavoro dipendenti sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni, hanno rispettato:

- I vincoli disposti dall'art. 3 co. 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 r del'art. 1 co. 228 della L. 208/2015, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- L'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 co. 557 della L.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 18.268.398,26
- I vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

Personale addetto alle attività di informazione e comunicazione.

Con sentenza n. 112 del 19/05/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. n. 7/2001 della Regione Basilicata in quanto prevedeva che al personale assunto presso gli Uffici stampa della Regione fosse applicato il contratto nazionale dei giornalisti. Relativamente al rapporto di lavoro degli addetti agli uffici stampa, collocati presso le strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa la Regione, in risposta a specifico quesito della Corte dei Conti, ha comunicato che l'ente no ha in essere tipologie contrattuali in corso.

Spese dei gruppi consiliari

La legge regionale n. 20/1981, modificata dalla L.R. 16/2012, dalla L.R. 16/2017 e da ultimo dalla L.R. 20/2018, prevede che la spesa per il personale dei gruppi consiliari sia quantificata, con delibera dell'ufficio di Presidenza nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare.

Con DUP n.35/2019 è stato definito il budget per la spesa di personale in euro 2.641.472,57. Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 la spesa sostenuta è stata pari ad euro 1.246.195,65. Per il secondo semestre la spesa, stabilita con DUP n. 62/2020 in euro 1.332.554,52 è stata pari ad euro 1.050.480,41.

Fondo per l'integrazione regionale all'indennità di fine servizio.

La L.R. 27 maggio 1980 n. 64 "Omogenizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale" prevede l'integrazione , a carico della Regione, della somma corrisposta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale a titolo di TFS (dall'Inps), per la differenza rispetto alla somma corrisposta a tale titolo ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato a titolo di buonuscita.

Rispetto alle somme per "integrazione regionale all'indennità di fine servizio" il collegio richiama a quanto previsto in recentissima sede di parifica della Sezione Corte dei conti ER che ha sollevato già nel 2018 una questione di legittimità costituzionale delle norme regionali "profili attinenti al sistema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e per violazione diretta dell'art. 81 terzo comma della costituzione". Trattandosi di medesima questione il collegio non può che evidenziare che deve attendere la risoluzione della questione posta.

La contrattazione decentrata

Nell'anno 2019 la Giunta Regionale, con DGR n. 1-9053 del 27/05/2019, 19-700 del 17/12/2019, e n. 1-529 del 19/11/2019 ha quantificato i fondi contrattuali e che il Consiglio Regionale, con le D.u.P. n. 102/2019 del 06/12/2019, n. 183/2019 del 19/11/2019 e n. 187/2019 del 26/11/2019, ha preso atto della quantificazione delle risorse.

Riguardo alla costituzione del fondo risorse decentrate del comparto per l'anno 2019, i sottoscritti revisori, con proprio verbale n. 36 del 21/12/2019, rilevata tra le componenti delle risorse variabili la voce delle

risorse aggiuntive di cui all'art. 67 co. 5 contratto Funzioni locali 2016/2018, chiedeva che l'ente fornisse documentazione integrativa *“dalla quale rilevare la correlazione degli obiettivi (di mantenimento) individuati dall'ente nel piano della performance, alla rilevanza quali-quantitativa dei risultati attesi”*. In quella sede il collegio non aveva ritenuto esaustive le spiegazioni fornite in tema di correlazione tra il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, e i relativi oneri e, trattandosi di recentissima applicazione della novella contrattazione nazionale, (intervenuta con l'introduzione dell'art. 67 comma 5 CCNL 2016/2018 Funzioni locali in sostituzione dell'art. 15 co. 5 del CCNL 1998/2001), aveva ritenuto di invitare l'ente ad acquisire apposito parere da parte dell'ARAN e del MEF circa la corretta applicazione dell'art. 67 co. 5 del CCNL vigente.

In data 7/02/2020 la Giunta regionale, con DGR n. 21-995 dava evidenza della correlazione delle risorse di cui all'art. 67 co. 5 lett. b del contratto collettivo nazionale Funzioni locali a tutti gli obiettivi dell'ente.

L'ente, su richiesta del collegio, formulava parere all'ARAN ma non al MEF.

All'ARAN l'ente rivolgeva il quesito se *“le risorse di cui all'art. 67 co. 5 lett. b del CCNL debbano essere correlate solo a specifici obiettivi del Piano delle performance.. o possano essere indistintamente anche a tutti gli obiettivi dello stesso piano”*.

Il quesito nulla diceva circa la correlazione tra il conseguimento degli obiettivi (pur se di mantenimento) ed i risultati attesi, come richiesto dal collegio. L'ARAN in merito, esaminata la portata generale della clausola contrattuale di cui all'art. 67 co. 5, ribadiva gli spazi di flessibilità degli enti circa *“..la possibilità di legare l'incremento delle risorse variabili sia solo a particolari obiettivi dallo stesso specificatamente individuati nell'ambito del piano della performance o in altri strumenti di programmazione della gestione, sia sul piano generale, a tutti gli obiettivi indicati nei suddetti piano della performance..”*.

A parere del collegio l'autorevole parere richiesto del MEF, in materia, avrebbe potuto dirimere la questione della necessaria (eventuale) correlazione dell'incremento delle risorse ai risultati attesi

Riguardo alla contabilizzazione delle risorse

Riguardo al sistema di misurazione e valutazione della performance, nell'anno 2019 con DGR n. 3-8912 del 16/5/2019 è stato adottato il piano della performance e con DGR 2-617 del 3/12/2019 il nuovo organo di governo, medio tempore insediatosi, ha ritenuto di adeguare gli obiettivi già fissati.

Contenimento della spesa

Di seguito si riporta una tabella di sintesi in merito al contenimento della spesa previsto dall'art. 6, commi da 7 a 9 e da 12 a 14, del D.L. 78/2010, dall'art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 e dall'art. 1 comma 141 della Legge 228/2012:

Tipologia spesa	Periodo di riferimento	Impegni			
		Parametro di riferimento (importo)	Percentuale riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2019
Studi e consulenze	rendiconto 2009	4.631.809	80%	926.362	51.855,16
Relazioni pubbliche, convegni, mostre(*), pubblicità e rappresentanza	rendiconto 2009	11.090.213	80%	2.218.043	3.904.509,71
Sponsorizzazioni	rendiconto 2009	0		0	0,00
Missioni	rendiconto 2009	3.048.000	50%	1.524.000	0,00
Formazione	rendiconto 2009	932.200	50%	466.100	577.421,76
Acquisto(**), manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	rendiconto 2011	1.084.887	70%	325.466	945.538,12
Mobili e arredi	media rendiconti 2010-2011	307.362	80%	61.472	0,00
TOTALE		21.094.471		5.521.443	5.479.324,75

Il collegio evidenzia che la lettura dei limiti deve essere effettuata tenendo conto delle Sentenze della Corte costituzionale n. 182/2011 e 139/2012 che prevede la rimodulazione delle voci come tetto complessivo.

Inoltre per quanto riguarda il limite di spesa per autovetture (di cui all'art. 6 comma 14 D.L. 78/2010) nel 2019 l'ente ha evidenziato di aver acquistato nel 2019 sono stati acquistati veicoli utilitari fuoristrada multiuso per cantieri-vivai per euro 76.529,32.

Si rileva comunque, come l'anno precedente, la mancanza di un sistema informativo contabile idoneo a consentire la verifica immediata del rispetto dei limiti di spesa di personale, delle spese per incarichi di consulenza, studio ricerca ed alle spese per mobili e arredi.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza

Il D. Lgs n. 165/2001 all'art. 7 comma 5 bis recita . È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.” Tale divieto si applica dal 01/09/2019.

Dai prospetti inviati dalla Regione alla Corte dei Conti “tabella incarichi e consulenze” si rilevano diversi incarichi di consulenza in vigore oltre il 01/07/2019, e si evidenzia, altresì, un numero di incarichi affidati nel corso del 2019 di gran lungo più elevato di quelli del 2018 come desumibile dalla tabella che segue:

	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Numero di incarichi affidati	15	60
Spesa complessiva	563.070,00	702.842,10

L'ente, in risposta a nota istruttoria, comunica di comprendere negli incarichi di consulenza:

- gli incarichi di natura occasionale per le prestazioni professionali degli avvocati che hanno prestato attività professionale per l'Avvocatura regionale ;
- gli incarichi professionali prestati da psicologi professionisti per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione dell'ARAI;
- le attività svolte dagli “esperti esterni per l'eccellenza artigiana” iscritti in apposito elenco.

Al fine delle verifiche di legge in materia di conferimenti di incarichi e consulenze occorrerebbe , a giudizio del collegio, avere evidenza immediata delle singole tipologie, al fine di poter distinguere tra incarichi professionali esterni ed appalti, nell'ambito degli appalti tra opere intellettuali ed appalto vero e proprio, tra patrocinio legale e consulenza legale.

La Finanziaria 2020 con l'articolo 57 comma 2 del DI 124/2019 ha cancellato tutta una serie di vincoli, tuttavia non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

La raccomandazione resta per quanto riguarda le spese di consulenza e personale, che devono essere sempre particolarmente monitorate.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, invita comunque l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di codifica degli incarichi diversamente denominati e, tenuto conto delle criticità evidenziate, pianificherà tra le proprie attività tale tipologia di controllo.

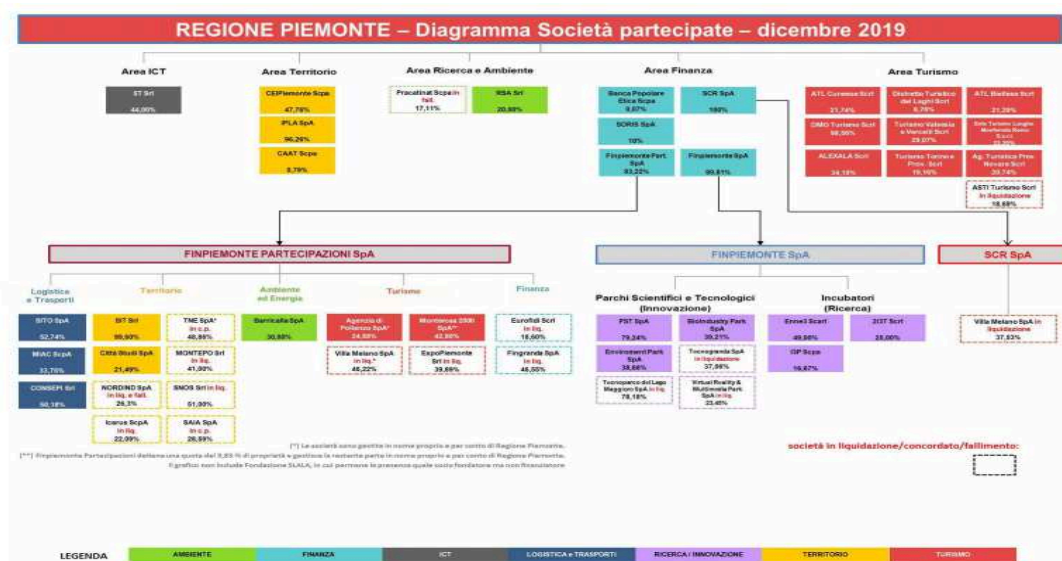
Non risultano invece essere stati abrogati per il 2020 i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, invita comunque l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di monitoraggio costante rispetto agli stanziamenti di bilancio al fine di poter apportare eventuali interventi che consentano il rispetto dei limiti di legge rimasti.

Invita, inoltre, all'adozione di un provvedimento interno contenente specifici indirizzi da fornire dalle Direzioni competenti ai singoli uffici per i limiti normativi di spesa rimasti per il 2020.

Le partecipazioni societarie regionali

Il collegio evidenzia, anche in confronto ad altre Regioni e pur tenendo conto dell'art. 60 dello Statuto regionale, come il sistema delle partecipate sia estremamente complesso tenuto conto soprattutto della numerosità dello posizioni in essere tra partecipate societari, enti ed organismi strumentali ma anche del complesso sistema delle partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipate spa. Il collegio ha preso visione del contenuto della relazione sulla gestione della giunta regionale relativamente alle partecipate. In particolare il diagramma delle società partecipate aggiornato al dicembre 2019 tenuto conto che lo schema acquisito riguarda unicamente le società è il seguente:



Si evidenzia che lo schema sopra riportato – acquisito sul sito ufficiale della Regione avendo data dicembre 2019 ed inserito anche nella relazione della Giunta - non tiene ancora conto della fusione avvenuta e conclusa a fine dicembre relativamente ATL Biella, Vercelli mentre se ne tiene conto nelle schede di seguito predisposte dal collegio.

Il sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte, come spesso accade tenuto conto della notevole crescita negli ultimi decenni del fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati, è un sistema molto complesso che, anche alla luce

dell'importanza di questa parte del controllo demandata agli organismi di vigilanza, nonché dell'attenzione normativa dell'ultimo quinquennio su tali aspetti e all'accentuazione dell'attività di vigilanza imposta dai nuovi vincoli ai collegi di revisione, verrà attenzionata, come prioritaria, nel corso del 2020 con controlli mirati addivenendo anche a confronti con gli eventuali organi di controllo delle singole realtà.

A tal proposito il collegio evidenzia di non aver avuto segnalazioni dei collegi sindacali e/o dalle società di revisione del gruppo Regione.

Le partecipazioni in essere sono inserite anche nella nota integrativa in cui vengono evidenziati valori patrimoniali inseriti dall'ente. Di seguito lo schema delle società partecipate al 31 dicembre con le percentuali di detenzione, seppur non del tutto coincidenti con il contenuto della nota integrativa, corrette come da verifiche effettuate direttamente singolarmente dal collegio presso la

CCIAA:

		Valore dato SP dall'ente	% in CCIAA ad eccezione di *
1	AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE A.T.L. BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l.	145.321,00	36,33
2	AZIENDA TURISTICA LOCALE A.T.L. DEL CUNEESE s.c.a.r.l.	242.041,42	21,03
3	BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.	65.591,20	0,071*
4	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI s.c.a.r.l.	9.290,24	8,91
5	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	23.343,80	33,35*
6	5T s.r.l.	1.126.149,60	44
7	CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINOC.A.A.T. S.c.p.A.	268.518,40	0,79
8	CENTRO ESTERO PER PER L'INTERNALIZZAZIONE - CEIPIEMONTE S.c.p.A.	170.387,62	47,76
9	DESTINAZIONE MANAGEMENTT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE - (DMO Piemonte) s.c.r.l.	242.448,73	98,56
10	FINPIEMONTE S.p.A.	154.942.147,88	9,91
11	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	30.373.489,13	83,22
12	STITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E AMBIENTE I.P.L.A. S.p.A.	572.678,66	96,26
13	PRACATINAT S.c.p.A. (in fallimento)	-	17,11
14	R.S.A. SOCIETA' per IL RISANAMENTO e LO SVILUPPO AMBIENTALE s.r.l.	89.892,20	20
15	SOCIETA' di COMMITTENZA - REGIONE PIEMONTE - S.C.R. PIEMONTE. S.p.A.	2.273.718,00	100
16	ASTITURISMO – ATL SCRL in liquidazione	52.427,69	18,69
17	ALEXALA - AGENZIA di ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di ALESSANDRIA - SCRL	67.071,21	36,9

18	AGENZIA DI ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di NOVARA - ATL della PROVINCIA di NOVARA - SCRL	29.489,62	17,37
19	SORIS S.p.A.	437.416,61	10
20	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	381.528,86	19,16
Totale		191.512.951,87	

*Non presenti in CCIAA in quanto una quotata e l'altra non è partecipazione societaria.

Si evidenzia infatti che, dai prospetti consegnati al collegio ed inseriti anche nei vari documenti di bilancio, nota integrativa, relazione della Giunta in più parti diverse, documenti acquisiti dal collegio e risposte ad istruttorie le percentuali di proprietà, le denominazioni, gli elenchi e in alcuni casi evidenziati all'ente anche le percentuali di possesso non sono sempre del tutto coerenti. Poiché tali inesattezze non hanno rilevanza economico-patrimoniale non si rilevano eccezioni nemmeno nei conti annuali degli agenti titoli azionari ma si sono presi contatti con l'ufficio di riferimento per addivenire ad un confronto.

In merito alle imprecisioni delle denominazioni gli uffici riportano di aver utilizzato i dati da estrazione dal sistema contabile ai quali si estrapolano anche impegni e accertamenti, ordinativi di pagamento e incasso.

Preso atto di quanto sopra, il collegio chiede che venga effettuata una verifica complessiva dei documenti al fine di renderli tutti uniformi e venga valutata con rigore la sollecitazione fatta durante il 2018 affinché si addivena ad un unico ufficio di riferimento per gli adempimenti delle partecipate.

Il Collegio ricorda che:

- la Regione Piemonte ha approvato nel 2015 il **Piano di Razionalizzazione** con D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015; successivamente aggiornata - ultimo aggiornamento datato 29 dicembre 2016, approvato con D.G.R. n. 29-4503.
- con D.G.R. 1-5687 del 28.09.2017 aggiornata da D.G.R. 28-7601 del 28 settembre 2018. è stata approvata la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte;
- Con D.G.R. 19 - 8253 del 27.12.2018 è stato approvato Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate come previsto dall'art. 20 Dlgs. 175/2016 e s.m.i. per l'anno 2018 e con successiva D.G.R. 14 - 898 del 30 dicembre 2019 è stata approvata la **Revisione**

periodica per l'anno 2019 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2018;

- nella relazione sulla gestione della Giunta Regionale sono inserite a norma dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 lettera h) e i), l'elenco dei propri enti e degli organismi strumentali e delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale detenuta; sono inoltre inseriti i richiami al link del sito internet ufficiale nonché gli indirizzi istituzionali delle società per la pubblicazione e consultazione dei bilanci;
- nella nota integrativa allo SP e CE al 31 dicembre 2019 è riportato l'elenco delle partecipazioni con i dati sono riferiti al 31 dicembre 2019 per un importo complessivo a SP di euro 191.512.951,87 a tal proposito il collegio evidenzia che nello SP la suddivisione tra partecipate e controllate non è comunque puntuale.

Al riguardo si segnala però che dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto non risultano – a norma dell'art. 11 comma 6 lettera j) del medesimo D.Lgs 118/2011 - gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, nonostante vi sia un paragrafo dedicato in cui l'ente rinvia ad un allegato, in tale documento non viene riportato quanto richiesto dalla norma.

L'articolo 11 comma 6 lettera j) del medesimo D.Lgs 118/2011 riporta che la relazione della Giunta illustra: “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Quindi come rilevato anche sul rendiconto 2018 l'art.11, comma 6 lett. j) del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

L'art 11 n. 6, lettera j) del d.lgs. 118/2011 obbliga infatti a riconciliare le partite crediti e debiti che deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione; tale informativa evidenzia analiticamente

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, così come disposto dall'art. 11 n. 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

Nell'allegato (allegato 23) inserito dall'ente nella relazione della Giunta oltre a non essere evidenziato l'esito di un lavoro di reciproche asseverazioni da parte degli organi di revisione, non essendo tale attività stata terminata e sollecitando che a questo collegio nulla stato sottoposto, l'elenco non è completo non ricomprendendo tutte le società partecipate e tutti gli enti strumentali.

Il collegio, preso atto che non sono state effettuate le asseverazioni delle partite a norma dell'art. 11 n. 6, lettera j) del d.lgs. 118/2011, sollecita l'ente – tenuto conto che è un obbligo di legge - a riconciliare le partite debitorie/creditorie ed a proseguire l'attività di riconciliazioni dei residui attivi e passivi iscritti nella contabilità dell'ente con i debiti e crediti presenti nei bilanci delle società partecipate.

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà riscontrate nell'applicazione di questo adempimento di legge, e prendendo atto di quanto inserito nella relazione sulla gestione, raccomanda di effettuare immediatamente le comunicazioni agli enti e le società sollecitando immediatamente le società che non hanno fornito ancora le attestazioni non ultimo necessarie alla rendicontazione a consuntivo alla Corte dei conti – sezione Regionale.

Si chiede inoltre di essere costantemente aggiornati sull'operazione e si richiama a tal fine, in caso di mancata risposta da parte degli stessi, la delibera della Corte Sezione Autonomie n. 2/2016 per le modalità e tempistiche dei solleciti.

Si evidenzia che tale adempimento risulta dal 2015 un obbligo di legge anche per le Regioni - seppur non sanzionato ma che le stesse sono spesso richieste anche dalla Corte conti per i successivi controlli e che in parte, essendo i due perimetri diversi, serviranno anche ai fini del bilancio consolidato.

In merito all'allegato alla relazione della Giunta relativo alle riconciliazioni/asseverazioni gli uffici evidenziano che lo stesso allegato comprende gli enti e le società così come individuate con Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2019, n. 20-318 "*Bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'anno 2018. Revisione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di Consolidamento di cui alla DGR del 27 dicembre 2018, n. 17-8251*".

Sarà cura del collegio effettuare le verifiche sul GAP in corrispondenza delle verifiche propedeutiche al bilancio consolidato ma si deve evidenziare che i perimetri sono comunque diversi.

Si evidenzia inoltre che l'ente ha redatto la determinazione n. 43 del 19 febbraio 2020, come evidenziato nelle risposte alle note istruttorie inviate alla Corte dei conti, denominata "adempimenti connessi alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti inclusi nel GAP. Adozione schema tipo di nota informativa", ad oggi non acquisita dal collegio, evidenziandosi, a parere del collegio, da parte degli uffici ancora un rimescolanza tra le norme previste dal Bilancio consolidato annuale che deve riguardare gli ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI, AZIENDE e SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE con esclusione di parte di esse in base al principio armonizzato allegato 4/4 previsto dall'art. 68 del D.Lgs 118/2011, con le asseverazioni previste dall'art. 11 comma 6 lettera J) del medesimo D.Lgs 118/2011 che deve riguardare ENTI STRUMENTALI e SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE. Si vuole aggiungere che altra cosa ancora riguarda l'allegato obbligatorio da approvare a norma dell'art. 11 comma 8 e 9 del D.Lgs. 118/2011 del rendiconto consolidato che riguarda i soli ORGANISMI STRUMENTALI.

Altro perimetro è quello ancora previsto dalle norme ed in particolare dal TUSP (art. 21 del D.Lgs 175/2016) per addivenire al calcolo del fondo partecipate, rispetto al quale si rinvia ad proposito paragrafo della presente relazione.

Tenuto conto delle complessità del sistema delle partecipate, delle varie terminologie utilizzate purtroppo anche dal legislatore, dei vari adempimenti aggiunti di anno in anno dalle norme, e non ultimo anche tutte le nuove relazioni obbligatorie a norma di TUSP, si chiede che venga individuato nel settore Partecipate un unico ufficio che provveda a tutti gli adempimenti delle società ed organismi partecipati diversi senza nessuna esclusione, che abbia il compito anche di monitorare l'applicazione di tutte le numerose norme e adempimenti obbligatori relative alla PA (come ad esempio la predisposizione del piano triennale anticorruzione e trasparenza, limiti costi personale, monitoraggio consulenze, incarichi legali, la predisposizione delle sezioni trasparenza in modo adeguato, alla verifica dell'inserimento delle motivazioni e l'invio delle delibere di Consiglio alla Corte dei conti ove si deroghi alla nomina di un organo monocratico amministrativo, entità massima dei compensi, divieto di nomine, reclutamento personale, adeguamento statuti societari, ecc) anche per le società partecipate, evitando inutili e difficoltosi "passaparola" tra i vari uffici attuando tutti gli strumenti di controllo necessari al fine della tempestiva verifica degli obblighi e

non ultimo finalizzata anche alle asseverazioni dei rapporti debito credito e dei flussi finanziari e dei rapporti contrattuali.

Si suggerisce nuovamente di valutare con estrema urgenza di addivenire alla redazione di un regolamento apposito di controllo strategico e operativo di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere ivi evidenziando anche le tempistiche dei vari adempimenti che devono necessariamente seguire, a parere del collegio, tenuto conto dei diversi perimetri, iter amministrativi e flussi informativi divisi per maggior chiarezza.

Dividendi

Il collegio evidenzia che nell'anno 2019 l'ente ha ricevuto dal sistema partecipate i seguenti dividendi per un totale di euro 590.686,97 riportato anche in CE ma non dettagliato in nota integrativa. Si chiede per il futuro di dettagliarlo.

Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate per l'anno 2018 – adempimento annuale
--

Si prende atto che a norma dell'art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 nonché dell'art. 68 ed in particolare il punto 4 lettera b) dello stesso, con L.R. n. 23 del 17 dicembre 2019 l'ente ha approvato il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate per l'anno 2018. Si ricorda all'ente di prestare massima attenzione a tale adempimento che relativamente ai bilanci 2019 scadrebbe il 30 settembre 2020 ma prorogato per il solo 2020, al prossimo 30 novembre 2020 in seguito alla conversione in legge dell'art. 110 del DL 34/2020 che evidenzia che *"Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020"*. Si presume possa essere applicato anche alla regione nonostante non vi sia preciso richiamo all'art. 68 ultimo comma.

Si raccomanda di predisporre gli atti per la prossima scadenza prendendo nota delle raccomandazioni e rilievi di cui al nostro precedente parere n. 28/2019 e di tutto quanto evidenziato in relazione al riguardo.

Rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali – allegato obbligatorio
--

Il collegio ha sollecitato l'invio del rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali essendo allegato obbligatorio al rendiconto a norma dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011

comprensiva anche dei risultati almeno del consuntivo del Consiglio regionale ma ad oggi nulla è pervenuto (art. 11 comma 8 ultimo capoverso).

Si raccomanda, seppur si ritenga che debba essere presente inizialmente tra gli allegati per l'espressione del proprio parere, di addivenire alla sua redazione entro la seduta di approvazione. Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l'inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta e fare parte di un emendamento.

Stato patrimoniale e conto economico

Il D.Lgs. 118/2011 – integrato e corretto con il D. Lgs. 126/2014 – all'articolo 2 prevede che le Regioni adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.

Veniamo informati che nell'anno 2019 lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono stati redatti a partire dalle registrazioni informatiche parallele agli impegni e/o liquidazioni da un lato e agli accertamenti e/o riscossioni tramite utilizzo del relativo V livello del piano dei conti finanziario. Attraverso la matrice di correlazione al piano dei conti dell'esercizio 2019 tali registrazioni hanno acceso le relative operazioni in partita doppia all'origine delle rispettive voci di costo/onere ovvero ricavo/provento. Poiché il sistema di ribaltamento delle transazioni registrate nella contabilità finanziaria è completato, a livello esemplificativo, con scritture manuali il collegio evidenzia che il sistema non è ancora a regime in quanto le movimentazioni finanziarie non corrispondono a movimentazioni ec-patrimoniali simultanee.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
1	Immobilizzazioni immateriali		
2	costi di impianto e di ampliamento		
3	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.652.060,92	42.836.859,34
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	avviamento		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.652.060,92	42.836.859,34
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	63.084.583,36	54.630.831,47
1.1	Terreni	4.472.646,21	4.387.871,26
1.2	Fabbricati	25.486.710,70	13.091.433,00
1.3	Infrastrutture		0,00
1.9	Altri beni demaniali	33.125.226,45	37.151.527,21
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	392.156.544,96	396.048.386,70
2.1	Terreni	34.477.888,19	34.477.945,06
a	di cui in leasing finanziario		0,00
2.2	Fabbricati	321.492.120,41	310.141.145,44
a	di cui in leasing finanziario		-
2.3	Impianti e macchinari	1.440.224,10	1.389.772,67
a	di cui in leasing finanziario		-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.060.091,28	1.175.291,19
2.5	Mezzi di trasporto	20.700.781,12	25.464.575,73
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.070.797,40	621.712,40
2.7	Mobili e arredi	196.503,81	312.100,83
2.8	Infrastrutture		-
9	Altri beni materiali	11.718.138,65	22.465.843,38
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	398.949.402,72	335.986.693,26
	Totale immobilizzazioni materiali	854.190.531,04	786.665.911,43
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)	455.241.128,32	391.965.638,93
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	191.512.951,87	391.965.638,93
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	Credit verso	276.640.411,50	254.026.111,18
a	altre amministrazioni pubbliche	24.954.932,12	25.977.099,87
b	imprese controllate	34.252.666,17	45.208.264,77
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti	217.432.813,21	182.840.746,54
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	468.153.363,37	645.991.750,11
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.354.995.955,33	1.475.494.520,88
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	259.131,84	284.043,82
	Totale	259.131,84	284.043,82
II	<u>Crediti (2)</u>	4.440.520.603,42	4.337.465.047,13
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributazione	3.410.339.640,35	3.484.592.128,47
b	Altri crediti tributari	1.030.180.963,07	852.872.918,66
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-
2	Crediti per trasferimenti contributi	872.569.825,70	706.482.180,44
a	verso amministrazioni pubbliche	740.959.251,64	538.603.404,83
b	imprese controllate		-
c	imprese partecipate		-
d	verso altri soggetti	131.610.574,06	167.878.775,61
3	Verso clienti ed utenti	110.011.811,42	670.261.265,81
4	Altri crediti	281.725.647,91	363.886.652,88
a	verso l'erario	-	-
b	per attività svolta per terzi	-	-
c	altri	281.725.647,91	363.886.652,88
	Totale crediti	5.704.827.888,45	6.078.095.146,26
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>	0,00	0,00
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	161.427.898,70	298.680.503,50
a	Istituto di tesoreria	161.427.898,70	298.680.503,50
b	presso Banca d'Italia	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	19.740.241,42	4.954.772,24
3	Denaro e valori in cassa	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	Totale disponibilità liquide	181.168.140,12	303.635.275,74
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.886.255.160,41	6.382.014.465,82
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	-	-
2	Risconti attivi	131.734,85	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	131.734,85	-
	TOTALE DELL'ATTIVO	7.241.382.850,59	7.857.508.986,70

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-8.093.579.099,20	-8.077.799.405,06
II	Riserve	1.477.472.420,99	1.209.809.478,25
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.123.459.299,17	884.754.703,24
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	patrimoniale indisponibili per beni demaniali e ris.ind.per beni culturali	354.013.121,82	325.054.775,01
III	Risultato economico dell'esercizio	229.469.988,25	238.704.595,93
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		-6.386.636.689,96	-6.629.285.330,88
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte		
3	altri	607.283.600,54	440.971.091,94
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		607.283.600,54	440.971.091,94
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	5.341.656.395,00	5.429.387.367,03
a	prestiti obbligazionari	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.568.152.004,83	2.580.535.025,35
c	verso banche e tesoriere	973.504.390,17	1.048.852.341,68
d	verso altri finanziatori		0,00
2	Debiti verso fornitori	43.746.161,02	40.930.918,77
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.029.617.622,05	8.035.718.596,27
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	2.498.299.759,28	3.318.783.585,49
b	altre amministrazioni pubbliche	3.848.480.686,84	3.969.011.331,74
c	imprese controllate	518.859.057,24	507.279.928,42
d	imprese partecipate	5.899.799,50	12.197.143,10
e	altri soggetti	158.078.319,19	228.446.607,52
5	altri debiti	41.924.697,61	167.418.184,58
a	tributari	7.369.532,70	9.623.402,44
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.607.634,11	8.988.101,01
c	per attività svolta per c/terzi (2)		0,00
d	altri	23.947.530,80	148.806.681,13
TOTALE DEBITI (D)		12.456.944.875,68	13.673.455.066,65
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	257.396.561,91	57.005.913,86
II	Risconti passivi	306.394.502,42	315.362.245,16
1	Contributi agli investimenti	56.796.286,62	41.564.752,95
a	da altre amministrazioni pubbliche	56.796.287,62	41.532.208,81
b	da altri soggetti	0,00	32.544,14
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	249.598.215,80	273.797.492,21
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		563.791.064,33	372.368.159,02
TOTALE DEL PASSIVO		7.241.382.850,59	7.857.508.986,73
CONTI D'ORDINE			
Impegni su esercizi futuri		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00

	CONTO ECONOMICO	2019	2018
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	9.910.872.346,53	9.464.606.034,02
2	Proventi da fondi perequativi	-	-
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.199.862.364,71	1.153.231.055,34
a	Proventi da trasferimenti correnti	833.435.683,29	856.059.215,32
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-
c	Contributi agli investimenti	366.426.681,42	297.171.840,02
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	321.924.689,36	286.954.967,05
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	66.718.585,43	64.073.805,29
b	Ricavi della vendita di beni	123.999,52	198.373,16
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	255.082.104,41	222.682.788,60
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	158.136.130,98	250.640.704,11
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.590.795.531,58	11.155.432.760,52
9	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.579.896,09	1.006.208,00
11	Prestazioni di servizi	504.750.513,20	476.158.954,71
12	Utilizzo beni di terzi	10.035.630,68	10.257.465,98
a	Trasferimenti e contributi	10.366.564.631,89	10.030.742.378,46
b	Trasferimenti correnti	9.866.576.574,02	9.718.390.909,95
c	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	400.350.960,76	157.971.905,48
13	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	99.637.097,11	154.379.563,03
14	Personale	194.020.673,72	194.439.129,19
a	Ammortamenti e svalutazioni	25.295.358,46	27.926.801,17
b	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	15.543.256,69	14.698.961,93
c	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.752.101,77	13.227.839,24
d	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
15	Svalutazione dei crediti	-	-
16	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	24.911,29	61.516,24
17	Accantonamenti per rischi	-	7.869.461,58
18	Altri accantonamenti	206.486.326,33	192.138.599,89
	Oneri diversi di gestione	7.042.934,45	58.767.222,68
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.315.800.876,11	10.999.367.737,90
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	274.994.655,47	156.065.022,62
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
19	Proventi finanziari		
a	Proventi da partecipazioni	590.686,97	551.513,56
b	da società controllate	590.686,97	551.513,56
c	da società partecipate	-	-
20	da altri soggetti	-	-
	Altri proventi finanziari	7.412.294,16	5.650.420,25
	Totale proventi finanziari	8.002.981,13	6.201.933,81
21	Oneri finanziari		
a	Interessi ed altri oneri finanziari	103.464.841,97	133.710.036,06
b	Interessi passivi	103.464.841,97	133.710.036,06
	Altri oneri finanziari	-	-
	Totale oneri finanziari	103.464.841,97	133.710.036,06
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	788.484,85	1.172.168,50
23	Svalutazioni	1.169.112,19	18.529.952,14
	TOTALE RETTIFICHE (D)	- 380.627,34	- 17.357.783,64
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	237.458.119,54	404.131.245,58
a	Proventi da permessi di costruire	-	-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	113.289.546,34	156.911.986,55
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	124.160.443,07	247.068.531,83
d	Plusvalenze patrimoniali	-	150.727,20
e	Altri proventi straordinari	8.130,13	-
	Totale proventi straordinari	237.458.119,54	404.131.245,58
25	Oneri straordinari	174.889.366,25	163.526.406,45
a	Trasferimenti in conto capitale	152.777.470,41	153.725.830,98
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	20.602.366,76	9.520.372,91
c	Minusvalenze patrimoniali	28.290,50	266.505,26
d	Altri oneri straordinari	1.481.238,58	13.697,30
	Totale oneri straordinari	174.889.366,25	163.526.406,45
26	Imposte (*)	12.250.932,33	13.099.379,93
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	229.469.988,25	238.704.595,93
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 217.219.055,92	- 225.605.216,00

In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva che il risultato dell'esercizio depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo positivo di euro 179.152.167,29.

Il Collegio ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Il conto generale del patrimonio

Il Collegio prende atto del conto del patrimonio per l'esercizio 2019.

Relativamente a tale atto si rinvia a quanto inserito negli allegati obbligatori, evidenziano di avere eseguito sul Consiglio durante il 2019 durante gli accessi verifiche a campioni sugli inventari. Nel 2020 medesime verifiche verranno effettuate sulla regione.

Infine in relazione al conto del patrimonio si invita la Regione ad aggiornare ed adeguare gli inventari di beni mobili ed immobili, adottando idonee procedure di contabilizzazione che consentano una immediata leggibilità, sia dei beni stessi, che degli indici di redditività della gestione.

Indebitamento

L'articolo 62 comma 6 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. disciplina il limite di indebitamento delle regioni specificando espressamente quanto segue:

"Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito".

Nella tabella che segue viene evidenziato il calcolo del rispetto del vincolo in relazione all'esercizio 2019 in ottemperanza all'art. 62, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 inserito nella relazione della Giunta:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME		
Dati consuntivo (esercizio finanziario 2019)		
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario 2019), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	9.798.695.379,80	(+)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	8.028.690.937,43	(-)
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	1.770.004.442,37	
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	354.000.888,47	(+)
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2019	444.094.904,79	(-)
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	(-)
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	15.462.119,12	(-)
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0,00	(-)
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	0,00	(+)
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (Es. ex DL 35)	218.309.385,31	(+)
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	112.753.249,88	
TOTALE DEBITO		
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	5.341.656.455,04	(+)
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	(+)
Debito autorizzato dalla Legge in esame	0	(+)
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	5.341.656.455,04	
DEBITO POTENZIALE		
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	241.313.085,00	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento(*)	30.354.269,00	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	210.958.816,00	
(*) al lordo del Fondo contenzioso		

L'ente nel corso del 2019 non ha contratto nuovo indebitamento.

Il collegio vuole evidenziare che detto prospetto è redatto ai fini del bilancio di previsione ai fini di effettuare le verifiche sull'eventuale nuovo indebitamento previsto e pertanto a consuntivo sarebbe opportuno l'utilizzo di un prospetto che evidenzi unicamente la mole del debito ancora in essere dell'ente e quanto nell'anno è stato restituito, per evitare incoerenze dei dati.

Di seguito si evidenzia quanto predisposto dall'ente.

SITUAZIONE DEBITORIA	
Debito al 31/12/2018	5.243.976.285,21
Nuovi prestiti	0,00
Quota capitale rimborsata nel 2019	119.752.703,08
Debito al 31/12/2019	5.124.223.582,13

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2019	
Debiti di finanziamento al 31/12/2019	5.341.656.455,04
Mutui a carico dello Stato (-)	0,00
Debiti di finanziamento verso altri (-)	0,00
Debito effettivo al 31/12/2019	5.341.656.455,04
Accantonamenti BOR 2006 (-)	-217.432.872,91
Nuovi prestiti (+)	0
Debito al 31/12/2019	5.124.223.582,13

Si invita l'ente per il futuro ad indicarlo in relazione della Giunta.

La gestione dei contratti di finanza derivata

Il collegio è stato informato che la Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale di ciascun contratto pari ad € 600 milioni.

Tali contratti risultano parte di un'unica strategia di copertura (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) attuata dalla Regione in conformità con la normativa al tempo vigente e finalizzata all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario Bullet sottostante e al contenimento del rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria. Ogni contratto derivato prevede le seguenti tre componenti:

1. Componente di Tasso: definita tecnicamente “Interest Rate Swap & Collar”, che consente alla Regione di contenere il rischio di tasso d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del BOR sottostante, prevedendo un corridoio delimitato da un livello di tasso massimo (tasso Cap) e da un livello di tasso minimo (tasso Floor).
2. Componente di Capitale: definita tecnicamente “Cash Flow Swap” che prevede l’accantonamento collaterale di quote capitali crescenti e la restituzione dell’intera somma versata a scadenza, con la quale la Regione farà fronte al rimborso finale di capitale previsto dal prestito obbligazionario Bullet sottostante.
3. Componente di Credito: definita tecnicamente “Credit Default Swap” con la quale la Regione vende protezione alle banche in relazione al rischio di credito della Repubblica Italiana, derivante dall’impegno di pagamento assunto dalla Regione stessa con la componente “Cash Flow Swap”.

Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione ha deciso di contenere il rischio di tasso d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l’onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura, piuttosto che sull’ultimo anno, così come previsto dalla normativa al tempo vigente (art 41, comma 2 legge 448/2001, D.M. n. 389/2003 che regola l’accesso al mercato dei capitali e Circolare del MEF attuativa del 27 maggio 2004) che imponeva di accantonare periodicamente il capitale in caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso in unica soluzione a scadenza.

In data 31 dicembre 2019 il Fair Value complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall’articolo 1 comma 3 D. L. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad **€ 462.807.280,97 negativi** per la Regione.

Il collegio ricorda che il comma 8 dell’art.62 DL 112/2008 obbliga di allegare al rendiconto consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti”. deve essere apposto un correlato vincolo, come prescritto nel Principio contabile applicato 4/2 in caso di accertamento di flussi attivi in entrata dovendo questi ultimi essere vincolati al fine fronteggiare i futuri eventuali flussi negativi o, destinarli, a spesa di investimento o alla riduzione del debito. Si rinvia al contenuto della relazione di Giunta qui di seguito riportato.

Nella tabella sottostante viene riportato, per ogni controparte bancaria, il valore di mercato dei contratti derivati suddiviso tra le componenti di Tasso (Interest Rate Swap & Collar), Capitale (Swap di Capitale), Credito (Credit Default Swap).

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – FAIR VALUE AL 31/12/2019

Controparte	Riferimento	MtM (Fair Value)
Merrill Lynch	Interest Rate Swap & Collar	-154.656.514,06
	Swap di Capitale	40.703.849,74
	Derivato di Credito	-40.316.429,33
Dexia Crediop	Interest Rate Swap & Collar	-154.656.514,06
	Swap di Capitale	40.703.849,74
	Derivato di Credito	-40.316.429,33
Intesa Sanpaolo	Interest Rate Swap & Collar	-154.656.514,06
	Swap di Capitale	40.703.849,74
	Derivato di Credito	-40.316.429,33
TOTALE		-462.807.280,95

Fair Value Passività Sottostanti

L'attuale debito sottostante del derivato, come rappresentato nel paragrafo A), è costituito da un prestito obbligazionario regionale bullet (BOR) a tasso variabile, il valore di mercato (o Fair Value) del sottostante al 31 dicembre 2019 è pari a **€ 1.846.561.465,87 negativo** per la Regione.

PASSIVITA' SOTTOSTANTI – FAIR VALUE AL 30/12/2019

Riferimento	Controparte	Nozionale	MtM (Fair Value)
XS0276060083	HSBC	1 800 000 000,00 €	- 1.846.561.465,87 €€

Flussi di Cassa attesi

Sulla base dei tassi forward al 31 dicembre 2019, si attendono flussi di cassa netti annui complessivamente negativi per la Regione, come da tabella sotto riportata.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - DIFFERENZIALI INTERESSI ATTESI:

Controparte	Riferimento	2019
Merrill Lynch	Interest Rate Swap – Interessi passivi	-20.961.940,19
	Interest Rate Swap – Interessi attivi	0,00
Dexia Crediop	Interest Rate Swap – Interessi passivi	-20.961.940,19
	Interest Rate Swap – Interessi attivi	0,00
Intesa Sanpaolo	Interest Rate Swap – Interessi passivi	-20.387.440,51
	Interest Rate Swap – Interessi attivi	0,00
TOTALE		-€ 62.311.320,89

Nella tabella successiva si riportano i flussi di cassa relativi alle quote capitali del 2019 (*Amortizing Swap*).

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – QUOTA CAPITALE : 2019

Controparte	Riferimento	2019
Merrill Lynch	Amortizing Swap	- 11.530.689,00 €
Dexia Crediop	Amortizing Swap	- 11.530.688,89 €
Intesa Sanpaolo	Amortizing Swap	- 11.530.688,78 €
TOTALE		- 34.592.066,67 €

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI FLUSSI DI CASSA

Per l'esercizio 2019, i flussi finanziari attesi in entrata derivanti dall'operazione in derivati stipulata dalla Regione sono riferiti al fixing dell'indice Euribor 6 mesi più spread relativi ai contratti derivati nell'esercizio 2019 e riportati nella tabella sottostante.

FLUSSI IN ENTRATA A TITOLO III DELLE ENTRATE

Oggetto	2019
Introiti da rimodulazione e/o trasformazione del debito. Interest Rate Swap. Emissione Obbligazionaria ISIN: XS0276060083 cap 33580/0	€597.464,80
	€597.464,80

Mentre, gli impegni finanziari attesi, nell'esercizio 2019, derivanti dall'operazione in derivati stipulata dalla Regione si dividono in:

- interessi a carico della Regione derivanti dai contratti di Swap; gli interessi sono calcolati al tasso *floor* del 3,75% su un nozionale decrescente come da piano (*Allegato 1*).
- interessi a carico della Regione derivanti dal prestito obbligazionario *Bullet* sottostante
- accantonamento della quota capitale annua a carico della Regione come da piano prestabilito contrattualmente.

FLUSSI IN USCITA A TITOLO I DELLA SPESA

Oggetto	2019
Oneri rimodulazione e/o trasformazione debito. Interest Rate Swap emissione obbligazionaria ISIN: XS0276060083 (cap. 193277)	€62.311.320,57
Quota interesse pagamento cedole relative emissione obbligazionaria ISIN: XS0276060083 (cap. 193278)	€ 0,00
	€62.311.320,57

FLUSSI IN USCITA A TITOLO III DELLA SPESA

Oggetto	2019
Quota capitale costituzione del fondo per rimborso dell'emissione obbligazionaria SIN: XS0276060083 (cap. 338633)	34.592.066,67 €
	34.592.066,67€

Tasso Costo Finale Sintetico

Considerando che la componente denominata “*Interest Rate Swap & Collar*” prevede il pagamento di interessi su un nozionale decrescente e l’incasso di interessi attivi su un nozionale bullet, il costo finale sintetico del debito (TFSCFS) è pari al 3,54.

TABELLA 8: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2019

	2019
Nozionale	1.800.000.000,00 €
Interessi pagati nel periodo	62.311.320,89 €
Tasso medio nel periodo	3,46%

*La somma degli interessi pagati sul BOR e dei differenziali Swap su tasso d’interesse sono al momento equivalenti ad un tasso d’interesse fisso al 3,75% su base Act/360, come da strategia iniziale della Regione. La differenza dei valori rispetto al TFSCFS è dovuta a due fattori: la differente base di calcolo e il diverso Nominale di riferimento nel calcolo.

In merito, il collegio, preso atto degli atti amministrativi che si sono potuti acquisire, raccomanda all’ente una nuova programmazione per l’estinzione.

Tempestività dei pagamenti

Il collegio ha verificato l’inserimento sul sito ufficiale dei tempi di pagamento trimestrali 2019 e dà atto che l’Ente ha provveduto a pubblicare l’indicatore annuale dei propri tempi di pagamento come previsto dall’art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 GU n. 265 del 14/11/2014 relativamente alle diverse gestioni nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 33/2013.

Non risultano invece ad oggi ancora pubblicati il I e II trimestre 2020 si chiede all’ente di provvedere.

Poiché la positività dell’indice indica che i pagamenti sono effettuati, in media, oltre i termini di scadenza delle fatture o di termini di legge, e il dato 2019 annuale complessivo è così evidenziato:

anno	indicatore
2017	22,12
2018	26,00
2019	6,46

In particolare la scomposizione del dato 2019 annuale è la seguente:

ANNO 2019	Intero bilancio regionale	Gestione Sanitaria	Componente non sanitaria
2019	6,46	-9,61	8,49

Di seguito vengono riportati:

TRIMESTRE 2019	Intero bilancio regionale	Gestione Sanitaria	Componente non sanitaria
I TRIM	49,68	14,37	51,35
II TRIM	13,44	-18,48	15,39
III TRIM	5,10	-8,98	8,75
IV TRIM	8,06	-9,08	10,05

Si prende atto che gli indicatori sono miglioranti dal I al IV trimestre 2019 mentre l'indicatore annuale e cioè il parametro dei tempi medi di pagamento del 2019 si è assestato come indicato nella relazione della Giunta per l'intero bilancio in media in giorni +6,46 ; pertanto si invita l'ente ad una accurata verifica delle procedure seguite dagli uffici, come da osservazioni sotto riportate.

Si richiama a tal fine la delibera 33-6803 del 27 aprile 2018, acquisita agli atti, che riporta le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e pagamenti.

Si riporta anche la seguente Tabella che riporta l'importo delle fatture pagate entro od oltre i limiti contrattuali:

	IMPORTO FATTURE	% RISPETTO AL TOTALE
Entro i termini contrattuali	131.539.553,25	61,73%
Tra i 30 e i 120 gg	73.138.922,68	34,32%

Oltre i 120 gg	8.409.832,01	3,95%
TOTALE	213.088.307,94	100,00%

Da tale tabella si evidenzia che il 38,27% delle fatture e' stato pagato oltre il limite contrattuale.

Il collegio verificherà la metodologia adottata durante il proprio mandato e dichiara, per i propri compiti, di aver verificato quanto indicato all'art. 41 del D.L. 66/2014 comma 1 e pertanto ne dà atto in detta relazione richiamando l'articolo anche le Regioni.

A tal proposito si è verificato che l'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014 ed ha effettuato le pubblicazioni sul sito ufficiale nella sezione "amministrazione trasparente". Si raccomanda di fare sottoscrivere tale prospetto allegato dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario.

Inoltre si raccomanda di inviare comunicazione a tutti i singoli Responsabili, ai Dirigenti e ai referenti amministrativi di tutti i servizi, sottolineando l'importanza di tale parametro tenuto conto del nuovo disposto del comma 862 dell'art. 1 della L. 145/2019.

Il Collegio riporta che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale scaduto al 31.12.2019, ai sensi dell'articolo 1 co. 859 della L.145/2019 pubblicato ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 33/2013 entro il 30 aprile.

Si osserva che la cassa è, da sempre, un ottimo indicatore delle difficoltà che la gestione di competenza rileverà in un secondo momento e la sua analisi consente agli enti di anticipare le criticità attivando politiche di gestione che consentano «di limitare i danni». Recentemente anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 (facendo proprie le osservazioni della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna) ha introdotto un indicatore che consente di valutare il rischio di tensioni di cassa come meglio evidenziato in apposita sezione della presente relazione.

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, relativi a somministrazioni, forniture di beni ed appalti, di lavori e di servizi, anche alla luce delle recente evoluzione normativa in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il Collegio dei revisori invita l'ente ed i Responsabili di servizio a:

- trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Settore Finanziario , nonché verificare, all'atto della liquidazione della spesa, che la relativa determinazione di

impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata e che la liquidazione stessa sia completa di tutti gli elementi necessari al pagamento: IBAN e conto corrente dedicato, regolarità contributiva (DURC), ed ove previsti dalla normativa il CIG ed in caso di ATI delle informazioni necessarie per effettuare i controlli presso Equitalia (% di pagamento della fattura per partecipanti all'Associazione Temporanea d'Impresa);

- verificare la compatibilità degli affidamenti e dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e a trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Settore Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo (di norma almeno 15 giorni) rispetto alla scadenza del pagamento (data presunta di accredito del beneficiario), tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'ufficio ragioneria per emettere i mandati di pagamento e dei "giorni banca" assorbiti dal Tesoriere per evadere l'ordine;
- le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili, costituenti, pertanto, debiti fuori bilancio, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Settore Finanziario, per valutazioni inerenti alla possibilità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di legge.
- in sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Dirigenti/Responsabili competenti valutino l'eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accertino i termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa, soprattutto per i pagamenti con scadenza a fine anno. Ciò compatibilmente con quanto prescritto dall'ordinamento.
- seguire le direttive proposte da Direttore/Segretari/Dirigenti tramite la predisposizione di schemi di determine d'impegno, atti di liquidazione ecc. e di documenti interpretativi omogenei.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Relazione sulla gestione della Giunta
--

L'Organo di revisione richiamando l'articolo 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 che riporta quale documento illustrativo della gestione dell'ente, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che illustri anche i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, in merito al suo contenuto il collegio rileva:

- per quanto riguarda "l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione" è ricompreso nel paragrafo dedicato all'elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare;

- per quanto riguarda il comma 6 lettera a) del D.Lgs 118/2011 in merito alle principali voci di bilancio si chiede per il futuro di ampliarne il. Contenuto con dettaglio almeno delle voci di entrata e spesa più importante e ivi individuando le voci di entrata che hanno un particolare vincolo di legge (ad esempio introiti cave e discariche, ecc) oltre alle entrate per fondi europei programmazione pluriennale;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera c) e d) del D.Lgs 118/2011 ampliarne le descrizioni anche con particolare attenzione alla rappresentazione del rispetto dei vincoli di utilizzo per un ente in disavanzo;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera n) del D.Lgs 118/2011 per dettagliare gli elementi richiesti dall'art. 2427 del c.c. si è redatto allegato a parte denominato "nota integrativa" in merito alla quale si evidenzia che per mero errore materiale il risultato dell'esercizio inserito in nota integrativa risulta € 238.704.595,93, che in realtà è il risultato 2018, mentre nel conto economico risulta pari ad € 229.469.988,25;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera J) del D.Lgs 118/2011 relativamente agli *"esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate"*, la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e ne deve fornire la motivazione. In merito a tale punto si rinvia a quanto già indicato ampiamente nella paragrafo relativo alle società partecipate richiamando l'ente ad una precisa propedeutica verifica dei vari perimetri di legge. L'Organo di Revisione, prende atto che, come suggerito in precedenza, il documento riporta i capoversi in aderenza al disposto normativo. Nonostante ciò si chiede di interpretare il documento come una occasione per addivenire all'illustrazione, tramite i punti obbligatori di legge, anche dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'anno e ivi indicando anche l'utilizzo delle varie entrate a destinazione vincolata.

Conclusioni, suggerimenti e raccomandazioni
--

Il collegio evidenzia che il presente parere é reso ancora all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e pertanto ogni voce analizzata del rendiconto della gestione é stata controllata e supportata da carte di lavoro presso gli studi del Collegio dei revisori con la collaborazione telefonica e con mezzi informatici vari, principalmente supportati dal responsabile del Settore Ragioneria dell'ente, pertanto tutto cio' non attestato e controllato nel presente parere, farà parte di un controllo successivo negli uffici dell'ente a fine emergenza.

Premesso ciò il collegio attesa la complessità e la copiosa documentazione richiesta, evidenzia quanto segue a solo titolo riassuntivo, ma ritiene necessario rinviare ad ogni paragrafo ove sono indicate le criticità riscontrate, pertanto in breve raccomanda:

- **in merito ai documenti e agli iter amministrativi:**

- come indicato nella parte iniziale ove si sono evidenziati i documenti pervenuti e le relative date di approvazione, si deve evidenziare che le risultanze nelle stampe ufficiali approvate il 30 maggio 2020 tengono già conto del contenuto dell'emendamento n. 2 approvato, peraltro, successivamente dalla Giunta nella seduta del 30 giugno 2020. Tale modalità risulta quantomeno inusuale, pertanto il collegio evidenzia nuovamente che ogni atto deve necessariamente avere un proprio iter amministrativo tenuto conto che gli emendamenti potrebbero non essere accolti nel corso nell'iter di legge; attesa la finalità del proprio parere, si deve evidenziare che sarebbe necessaria l'espressione del parere sul rendiconto risultante dalle scritture contabili finanziarie e sui successivi emendamenti presentati singolarmente, senza poter ritenere tutto un unico documento. Il collegio richiama pertanto l'ente ad una più efficiente e chiara predisposizione del materiale in ottemperanza alla normativa di legge seppur tutti alla fine predisposti entro i termini di legge avendo, al fine di rendere un parere in senso collaborativo con il Consiglio, analizzato il rendiconto nel suo insieme quale documento assemblato con gli emendamenti n. 2 e n. 3 ritenendoli già come approvati. di qui la riserva di seguito espressa;
- il collegio evidenzia di non aver ricevuto quale allegato obbligatorio il rendiconto consolidato (art. 63 comma 4) e tenuto conto della prassi comunicata dall'ente si raccomanda, seppur si ritenga che debba essere presente inizialmente tra gli allegati per l'espressione del proprio parere, di addivenire alla sua redazione entro la seduta di approvazione. Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l'inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta e fare parte di un emendamento;
- tenuto conto che l'ordinamento contabile della Regione Piemonte, L.R. 7 del 11 aprile 2001 ed il

successivo regolamento regionale di contabilità, D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R, unitamente agli altri regolamenti collegati, determinano disallineamenti normativi poiché non in armonia con tutte le nuove disposizioni che rinviano direttamente o indirettamente al regolamento di contabilità, il collegio raccomanda di addivenire con urgenza all'approvazione di un nuovo regolamento regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011 in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della L.R. 7/200 - tutte deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo, alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio disciplinando anche le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili ricordando che gli stessi devono essere comunque inviati a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.. Il collegio rileva che il regolamento attualmente in vigore, pur supportato dalla L.R. 7/2001 non risulta adeguato alle nuove disposizioni sull'armonizzazione intervenute. Considerato che ormai tutti gli enti hanno definitivamente e completamente abbandonato le vecchie regole contabili, dovendo applicare a pieno regime le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, come modificato e i nuovi principi contabili, tale obbligo normativo impone di adeguare, con la massima tempestività possibile, i vigenti regolamenti di contabilità per allinearne le attuali disposizioni alla nuova normativa. Si raccomanda comunque, sia in sede di stesura che una volta emanato il contenuto con i vari Responsabili di condividerne, tenuto conto che trattasi di strumento operativo. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente;

- si chiede di addivenire ad una operazione di coordinamento di tutti i regolamenti partendo dall'approvazione del regolamento di contabilità conforme ai principi previsti dal D.Lgs 118/2011 come sopra riportato;
- si suggerisce per il futuro, di addivenire ogni anno da parte della Giunta, anche solo per confermare i soggetti, all'individuazione degli agenti contabili, tramite un atto ricognitivo degli agenti in carica anche e non ultimo ai fini della presentazione dei conti giudiziali di cui all'art. 139 del D.Lgs 174/2016 nonché come evidenziato all'art. 138 comma I e alla luce della nuova organizzazione e della nomina dal 2020 di nuovi agenti contabili, si auspica la redazione di una circolare interna da inviare ai nuovi soggetti incaricati, ove allegare i regolamenti da rispettare e le normative di riferimento, e specificare le procedure in caso di interruzione in corso d'anno del mandato e in sede di conto annuale;
- rinviando al corpo della relazione, in merito all'art. 10 comma 2, o più specifico l'art. 39 comma 4, si ricorda agli uffici che tale norma soddisfa una situazione di emergenza a fronte di “eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio” e non una pratica consueta e ordinaria annuale dovuta ad una non puntuale preventivazione delle somme in entrata. Tale metodologia è stata richiamata

anche nel proprio parere allegati 1 al verb. n. 7/2020 proprio per l'eccezionalità dell'anno 2020 e l'incertezza dei trend di entrata;

- tenuto conto di quanto evidenziato nella parte relativa all'atto di riaccertamento, in cui è stato rilevato che non tutte le gestioni dei residui ante-2019 sono stati inseriti, chiede all'ente in futuro di riportare nell'atto annuale di riaccertamento tutte le movimentazioni dell'anno anche ai fini del campionamento, inserendo un necessario prospetto di riconciliazione con le risultanze del consuntivo; il collegio chiede che tale atto venga predisposto in modo dettagliato e formalmente presentato dall'ente;
- il collegio come inserito nel proprio verbale di verifica n. 35/2019 riporta che per la XI Legislatura tutti i gruppi politici hanno rinunciato a norma dell'art. 84 comma 5 della L.R. n. 16/2017 alla richiesta del contributo. Pertanto non è stato necessario per l'annualità 2019 predisporre le attestazioni a norma dell'art.85 punto 4 della medesima legge; ricorda altresì, così come è stato inserito nel rendiconto del Consiglio, la necessità di addivenire da parte dell'Ente alla stesura di un regolamento, come previsto dall'articolo l'art. 85 punto 2 della L.R. 16/2017 che recita: *"l'Ufficio di Presidenza predispone con propria deliberazione lo schema di regolamento interno di cui al comma 1, nonché disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse per il funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari"*, il tutto essendo propedeutico agli adempimenti di cui all'art. 85 punto 1 della L.R. 16/2017 per la modalità di gestione del contributo dei gruppo;
- come inserito nelle osservazioni al rendiconto del Consiglio, tenuto conto delle rispettive interpretazioni, nonostante il chiaro contenuto qui richiamato dell'art. 29 dello Statuto della Regione che assicura l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio regionale - principi richiamati anche dall'art. 1 punto 1 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte" nonché l'art. 7 punto 4 del medesimo regolamento - si raccomanda di regolamentare il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, tra cui almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo;
- ampliare in futuro le parti segnalate in apposito paragrafo il contenuto della relazione sulla gestione della Giunta;
- di predisporre annualmente una delibera di Giunta di approvazione della bozza di rendiconto ritenendolo un corretto iter amministrativo, anche alla luce della delibera in particolare della relazione della Giunta;
- si sollecita nuovamente l'invio in Procura della delibera di riconoscimento Atto di Giunta n. 2-532 del 22 novembre 2019 mentre si riporta al Consiglio di aver verificato l'invio di quelli evidenziati in Legge di assestamento, per il resto si rinvia alla parte dedicata in relazione;

- al termine dell'approvazione, di adempiere a quanto previsto dall'art. 43 punto 5 della L.R. 7/2001 e s.m.i.;
- si rinvia alla relazione per quanto riguarda le criticità rilevate sulla gestione sanità raccomandando all'ente di attenzionare l'importanza del perimetro sanitario ricordando che è necessario, stante la rilevanza del settore, formalizzare delle procedure contabili ed amministrative che consentano, con una certa automazione sulle singole casistiche e con un buon grado affidabilità, di ottenere la elaborazione dei dati con tempestività, si da rispettare il termine di cui all'art. 32 del d. lgs 118/2011;

- **in merito al contenzioso:**

- essendo sempre estremamente complessa da valutare la situazione del contenzioso, tenuto conto delle informazioni acquisite e quelle in corso di acquisizione a causa delle ragioni ivi espresse, (considerati i relativi possibili importi per interessi e spese legali in caso di soccombenza), non avendo potuto tenere conto del rischio inerente tutte le cause, si chiede di non addivenire ad alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia, valutando un maggior accantonamento in sede di legge di assestamento;

- **in merito alle partecipate**

- preso atto degli adempimenti nei termini dell'ente per i piani di razionalizzazione, riorganizzazione e valorizzazione delle partecipazioni, si raccomanda di adottare scelte di razionalizzazione indipendentemente dagli obblighi normativi, al fine di ridurre la possibilità di ulteriori disavanzi di bilancio;
- di monitorare ed acquisire periodicamente i dati contabili esercitando una attività di stimolo e controllo verso le stesse allo scopo di ottenere costantemente informazioni aggiornate anche tramite periodici confronti con i rispettivi organi di controllo;
- tenuto conto delle complessità del sistema delle partecipate, delle vari e terminologie utilizzate purtroppo anche dal legislatore, dei vari adempimenti aggiunti di anno in anno dalle norme, e non ultimo anche tutte le nuove relazioni obbligatorie a norma di TUSP, che venga individuato nel settore Partecipate un unico ufficio che provveda a tutti gli adempimenti delle società ed organismi partecipati diversi senza nessuna esclusione, che abbia il compito anche di monitorare l'applicazione di tutte le numerose norme e adempimenti obbligatori relative alla PA meglio dettagliati in relazione, al fine della tempestiva verifica degli obblighi e non ultimo finalizzata anche alle asseverazioni dei rapporti debito credito e dei flussi finanziari e dei rapporti contrattuali tenuto conto non ultimo dei rilievi e delle piccole imprecisioni riscontrate;

- si suggerisce nuovamente di valutare con estrema urgenza di addivenire alla redazione di un regolamento apposito di controllo strategico e operativo di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere, ivi evidenziando anche le tempistiche dei vari adempimenti che devono necessariamente seguire, a parere del collegio, tenuto conto dei diversi perimetri, iter amministrativi e flussi informativi divisi per maggior chiarezza;
- nonostante le raccomandazioni inserite anche in sede di bilancio di previsione 2020-2022 l'ente non ha provveduto a terminare l'adempimento previsto dal d.lgs. 118/2011, articolo 11, comma 6, lett. j), relativamente all'obbligo di inserire nella relazione sulla gestione, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate nonostante per il 2019 si sia inserito nella relazione di Giunta un allegato che riporta la quasi totalità delle riconciliazioni effettuate dall'ente ma ad oggi non asseverate dai rispettivi organi di revisione. Come evidenziato si ritiene necessario anticipare i tempi delle richieste delle rispettive asseverazioni; inoltre In caso di inerzia da parte degli organi di governo e di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate si invita la Giunta Regionale ad assumere senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011) – si rinvia a quanto meglio specificato nella presente relazione evidenziando anche che si rende necessario fare attenzione ai vari perimetri richiesti dalle varie norme che son comunque differenti (Bilancio consolidato annuale ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI, AZIENDE e SOCIRETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE con esclusione di parte di esse in base al principio armonizzato allegato 4/4 previsto dall'art. 68 del D.Lgs 118/2011, asseverazioni previste dall'art. 11 comma 6 lettera J) del D.Lgs 118/2011 che deve riguardare ENTI STRUMENTALI e SOCIRETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE, rendiconto consolidato che deve riguardare i soli ORGANISMI STRUMENTALI previsto dall'art. 11 comma 8 e 9 del D.Lgs. 118/2011);
- di addivenire alla redazione di un apposito “regolamento di controllo strategico e controllo analogo” di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate in particolare da ultimo dal TUSP ed in particolare evidenziando le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere in merito;
- effettuare le verifiche sui bilanci 2019 delle partecipate che ad oggi sono già approvati da parte, quantomeno, delle società di capitali anche al fine di valutare i riflessi sul bilancio della Regione in sede di legge di assestamento;
- di addivenire alla stesura di un regolamento interno sul sistema partecipate che individui chiari indirizzi e momenti obbligatori infra-annuali di controllo e di scambio di informazioni con i rispettivi organi di revisione il tutto al fine di regolamentare il controllo strategico operativo tramite la definizione puntuale

di un sistema di monitoraggio periodico nell'andamento delle società partecipate che consenta una chiara rappresentazione dell'andamento economico-patrimoniale e di governance;

- **in merito ai residui e al ROR:**

- si evidenzia che dall'operazione di riaccertamento non sono stati considerati nel ROR euro 2.914.506,47 di residui attivi ante 2019 ed euro 7.227.832,00 di residui passivi ante 2019 in quanto cancellati durante l'annualità, raccomandazione già presente nel proprio parere a rendiconto 2018. Si ribadisce all'ente di addivenire in futuro all'inserimento di dette voci in sede di riaccertamento ordinario, alla acquisizione da parte dei singoli responsabili delle attestazioni con tutte le singole motivazioni nonché di predisporre un atto di riaccertamento ordinario in cui venga già inserita la riconciliazione con quanto saranno le risultanze del consuntivo". Si richiama l'attenzione dei Responsabili anche relativamente agli orientamenti delle varie Corte dei Conti – sezione controllo - relativamente al contenuto delle motivazioni, pertanto il collegio ritiene di suggerire nuovamente in futuro, anche al fine di una corretta imputazione delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli, di redigere da parte dei responsabili di settore una determinazione specifica ove evidenziare adeguate motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o re imputato, suggerendo di tenere conto dell'iter scelto dall'Ente nella prossima stesura del regolamento di contabilità;
- per quanto riguarda la cancellazione di residui ante annualità in corso, si rende necessario per la stessa motivazione la predisposizione di apposite determine ben motivate, anche ai fini delle singole responsabilità;
- il collegio rileva una mole rilevante di residui attivi e passivi e invita pertanto l'ente senza indugio ad attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote facendo molta attenzione da parte dei Responsabili alla verifica delle prescrizioni di legge dei residui attivi. Il Collegio invita l'Ente a monitorare costantemente l'andamento delle riscossioni;
- invita, come già suggerito nel riaccertamento ordinario, ad effettuare la circolarizzazione con tutti gli enti, individuando quale data di riferimento quella del 30 giugno;

- **in merito ai vincoli:**

- relativamente al vincolo dei 101 MIL, il collegio evidenziando di aver rilevato perplessità con l'iter amministrativo seguito dall'ente che ha portato alla formazione del "vincolo attribuito dall'ente" di euro 101.860.224,11, prende atto che la legge 12/2020 non è stata impugnata; nonostante ciò, evidenzia che le somme applicate al bilancio 2020 potranno essere liquidate unicamente per spese di investimento e che l'ente non possa ritenere tali quelle evidenziate nella legge 12/2020 per euro 101 MIL. Si evidenzia inoltre come tale applicazione limiterebbe gli utilizzo "dell'avanzo" per un ente in

disavanzo in ottemperanza al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018, sul 2020 come meglio indicato in precedenza; inoltre a tal proposito, il collegio ha sollevato una questione di regolarità ritenendo a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., e coerentemente con il ruolo del collegio stesso, che anche i progetti di legge di variazione di bilancio debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori. Tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica "Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Così sarebbe dovuto avvenire, a parere del collegio, per le Leggi n. 12 e 13 del 2020 che hanno comunque impatto nell'utilizzo del vincolo a rendiconto;

- **in merito all'organizzazione:**

- a parere del collegio si conferma una grave criticità, già peraltro evidenziata in sede di assestamento, inerente l'organizzazione; a tal proposito si ribadisce la necessità di una diversa organizzazione nella gestione del Bilancio e delle sue variazioni supportata da una importante implementazione del sistema informatico gestionale che risulta, a parere del collegio, inadeguato alle necessità operative quotidiane, di simulazione e alle complessità di un ente come la Regione Piemonte;
- si ribadisce la necessità di individuare singoli Responsabili del procedimento che siano i soggetti che, oltre ad amministrare le risorse, siano anche gli unici e primi attuatori delle previsioni di entrata motivata da atti giuridici e/o storici;

- **in merito al sistema informatico contabile:**

- il collegio evidenzia le più volte riscontrate criticità in merito al sistema software contabile gestionale in quanto non risultando adeguato alla complessità della gestione regionale si rende necessario implementarne le funzioni;

- **in merito all'indebitamento:**

- stante la complessiva situazione finanziaria dell'ente, sia in termini di indebitamento complessivo che di disavanzo, invita l'Ente stesso ad adottare politiche di bilancio tali da non incidere ulteriormente sulla situazione finanziaria già fortemente critica;
- tenuto conto delle finalità di riscontro a rendiconto invita l'ente in futuro ad ampliare i contenuti nella relazione della gestione esponendo la situazione finale del debito residuo e la movimentazione dell'anno;

- **in merito alle spese di personale e agli incarichi:**

- il collegio invita l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di monitoraggio costante delle spese del personale e degli incarichi comunque denominati che consenta di apportare gli eventuali interventi che garantiscano il rispetto dei limiti di legge e le opportune riduzioni delle spese di personale, tali da assicurare il rispetto dei vincoli normativi riferiti al contenimento. Invita, inoltre, all'adozione del provvedimento di Giunta da fornire dalle Direzioni competenti ai singoli uffici per i limiti normativi di spesa rimasti per il 2020.

Seppur non riguardi nello specifico il rendiconto bensì la prossima gestione il collegio, tenuto conto dell'importanza delle imputazioni e calcolo degli accantonamenti e fondi, per la corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa – alla luce delle vigenti nuove normative - per avere la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia" il collegio tenuto conto della delicatezza di dell' art. 111 comma 4 bis e della sua ratio giuridica, richiamando quanto inserito nello specifico nel corpo della presente relazione chiede di valutare con estrema prudenza l'eventuale stanziamento di tali somme.

Tenuto conto e richiamati i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione formulate nel corpo della presente relazione, ai sensi dell'articolo 40 quater comma 3) della Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 e s.m.i., il Collegio dei revisori richiamando ad una puntuale applicazione degli obblighi imposti dall'articolo 42 del D. Lgs 118/2011, con le riserve ed i suggerimenti riportate nel corpo del presente parere, eccezioni che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto,

ATTESTA

la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 alle risultanze della gestione con riserva che vengano approvati gli emendamenti sopra individuati in premessa quali n. 2 e n. 3.

Il presente parere viene rilasciato il 14 agosto 2020.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente) – firmato digitalmente

Dott.ssa Cutone Olivia Componente) – firmato digitalmente

Dott. Boraschi Pietro (Componente) – firmato digitalmente